

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV Camera e 11 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	35
GIUSTIZIA (II)	»	53
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	79
FINANZE (VI)	»	86
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	114
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	125

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	126
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	131
AFFARI SOCIALI (XII)	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	152
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	153
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	154

COMMISSIONI RIUNITE

**XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della
Camera dei deputati
e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del
Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro con il Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, László
Andor

3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 7 giugno 2012.

Incontro con il Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, László Andor.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.20 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A

4

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 7 giugno 2012.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.45 alle 10.25 e dalle 10.50 alle 11.05.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	5
AVVERTENZA	6

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che la Conferenza dei presidenti dei gruppi riunitasi oggi, preso atto della lettera inviata dai presidenti alla luce di quanto emerso nell'ultima seduta, ha convenuto di rinviare a lunedì 18 giugno 2012 l'inizio della discussione in Assemblea del

decreto-legge in titolo, già previsto per lunedì prossimo, 11 giugno.

Salvatore MARGIOTTA, *relatore per la VIII Commissione*, alla luce della decisione della Conferenza dei Presidenti di gruppo di spostare a lunedì 18 giugno l'avvio dell'esame in Assemblea del decreto legge n. 59 del 2012, fa presente, concorde anche il relatore per la I Commissione, l'opportunità di rinviare alla settimana prossima il seguito dell'esame degli emendamenti presentati, in modo da completare la necessaria interlocuzione con il Governo sugli emendamenti medesimi.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che le presidenze si riservano di convocare una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite nella mattina di martedì 12 giugno, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, per definire una organizzazione dei lavori delle Commissioni tale da garantire il rispetto del nuovo termine stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'inizio

della discussione in Assemblea. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 4063 Bragantini.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D Governo (*Esame e rinvio*) .

7

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.25.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326-D Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Federico PALOMBA, *presidente*, avverte che oggi le Commissioni riunite II e III avviano l'esame del disegno di legge C. 2326-D Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordi-

namento interno », iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 18 giugno prossimo.

Si tratta in particolare di un esame in terza lettura da parte della Camera, che come tale si limita unicamente alle parti del testo sulle quali non si è registrata la conformità tra Camera e Senato.

Per quanto attiene alla programmazione dei lavori delle Commissioni riunite, ritiene che si potrebbe fissare già da oggi il termine per la presentazione degli emendamenti affinché questi possano essere esaminati nella seduta di martedì 12 giugno prossimo, per trasmettere poi il testo alle Commissioni competenti per esprimere il parere e quindi conferire il mandato ai relatori entro giovedì 14 giugno.

Prima di dare la parola ai relatori, fa presente che alla Presidenza della Commissione giustizia sono pervenute richieste di audizioni di magistrati in merito alle modifiche all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, osserva che il provvedimento in esame, che torna alla Camera in terza lettura: prevede la ratifica della Convenzione di Lanzarote sulla protezione

dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale; detta alcune norme di adeguamento interno, volte a modificare, in particolare, il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario.

Il disegno di legge, che il Senato ha approvato pressoché all'unanimità (con un solo voto contrario), si differenzia dal testo approvato dalla Camera l'11 gennaio 2011, per i seguenti profili: inserisce nel codice penale la disposizione che richiede una verifica concreta della pericolosità sociale del destinatario della misura di sicurezza personale (previsione attualmente contenuta nella Legge Gozzini); disciplina in modo diverso e graduato l'interdizione dai pubblici uffici per colui che sia condannato per delitti a sfondo sessuale e in danno di minori; modifica il catalogo dei delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale.

Il disegno di legge è articolato in due Capi. Il Capo I (articoli 1-3), non modificato dal Senato, reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione (articoli 1 e 2) e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3).

Il Capo II (articoli 4-10) contiene invece disposizioni di adeguamento interno che sono state, in parte, ulteriormente modificate dal Senato. L'articolo 4 novella il codice penale. In particolare: la lettera a) interviene sull'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenni, con esclusione delle fattispecie di minore gravità; la lettera b), introdotta dal Senato, inserisce nel codice penale l'articolo 203-*bis*, che afferma il principio generale in base al quale le misure di sicurezza personali possono essere applicate solo previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa. La dispo-

sizione inserisce nel codice un principio già ampiamente affermato dalla Corte costituzionale e presente nella legislazione speciale (articolo 31 della legge 663 del 1986).

Avendo ricondotto il principio al codice penale, il testo approvato dal Senato (articolo 4, comma 2) abroga l'articolo 31 della legge Gozzini (legge n. 663/1986). La lettera c), modificata dal Senato, introduce la nuova fattispecie di reato di Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis* c.p.). La pena originariamente prevista dalla Camera (reclusione da 3 a 5 anni) è stata ridotta nel minimo edittale al Senato (reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni), che ha anche corretto la fattispecie prevedendo che la pubblica istigazione (e l'apologia) a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, anche se relativi a materiale pornografico per immagini virtuali, turismo sessuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni possa essere effettuata con qualsiasi mezzo (è stato eliminato l'espresso riferimento al mezzo telematico). Le ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume non possono essere invocate a scusante della condotta.

La lettera n) inserisce due nuovi articoli nel codice penale. Il nuovo articolo 600-*septies*.1, non modificato dal Senato, prevede un'unica circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale, applicabile a colui che si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisca elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato. Il nuovo articolo 600-*septies*.2, modificato dal Senato, prevede pene accessorie ulteriori per la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Il Senato ha maggiormente dettagliato le ipotesi di interdizione dai pubblici uffici, disponendo: l'interdizione perpetua, nel caso di condanna al-

l'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (ai sensi dell'articolo 29 c.p.); l'interdizione per 5 anni, nel caso di condanna alla reclusione da 3 a 5 anni; l'interdizione temporanea per i casi – residuali rispetto alle altre due ipotesi – di condanna alla reclusione per un tempo inferiore ai 3 anni. Non essendo indicata la durata dell'interdizione temporanea, si applica l'articolo 37 del codice penale in base al quale, ove non specificato, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva invece, in generale, un'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Si osserva che il testo non chiarisce quale sia l'interdizione dai pubblici uffici da applicare al condannato a 5 anni di reclusione. Tale pena, infatti, è compatibile tanto con l'interdizione perpetua, quanto con l'interdizione per 5 anni.

La lettera v), modificata dal Senato, novella l'articolo 609-*nonies* del codice penale, introducendo ulteriori pene accessorie per i delitti di violenza sessuale e introducendo misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per i delitti a sfondo sessuale indicati. Anche in questo caso il Senato ha maggiormente dettagliato le ipotesi di interdizione dai pubblici uffici (numero 4), disponendo: l'interdizione perpetua, nel caso di condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni (ai sensi dell'articolo 29 c.p.); l'interdizione per 5 anni, nel caso di condanna alla reclusione da 3 a 5 anni; l'interdizione temporanea, ovvero per una durata eguale a quella della pena principale inflitta, in caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore ai 3 anni (ai sensi dell'articolo 37 c.p.). Si rileva anche in questo caso l'esigenza di definire l'interdizione per i casi di condanna a 5 anni di reclusione. Il testo approvato dalla Camera prevedeva invece la generica interdizione dai pubblici uffici, rinviando dunque alla disciplina generale del codice (che prevede l'interdizione perpetua per condanne ad almeno 5 anni di reclusione e l'interdizione temporanea – per la stessa durata

prevista per la pena principale – per condanne alla reclusione per un tempo inferiore).

L'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale. In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 51 del codice di rito, per quanto riguarda i delitti di competenza della procura distrettuale. Il testo della disposizione è stato nuovamente modificato dal Senato che: ha aggiunto tra i delitti di competenza della procura distrettuale l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-*bis* c.p.); ha limitato la competenza della procura distrettuale all'ipotesi di pornografia minorile mediante divulgazione (anche per via telematica) di materiale o notizie volte all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori (articolo 600-*ter*, terzo comma), riportando le restanti fattispecie alla competenza della procura circondariale; ha attribuito alla competenza della procura circondariale – in luogo dell'attuale procura distrettuale – il delitto di detenzione di materiale pornografico (articolo 600-*quater*). Il comma 2 dell'articolo 5 – introdotto dal Senato – specifica che queste disposizioni si applicano ai procedimenti per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di ratifica.

Ritiene che le modifiche apportate dal Senato non siano assolutamente condivisibili e che vanifichino il lavoro svolto dalla Camera, che si è basato anche sugli esiti dell'audizione di soggetti particolarmente qualificati in quanto direttamente impegnati nella protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Prende atto delle richieste di audizione di magistrati pervenute alla Presidenza della Commissione in merito alle modifiche all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, e ritiene che tali audizioni sarebbero utili per chiarire definitivamente il nodo della competenza delle procure in relazione ai reati in questione. Propone che si proceda in tempi brevi allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Matteo MECACCI (PD), *relatore per la III Commissione*, ricorda che la Convenzione in esame è il primo strumento giuridico internazionale che definisce gli abusi sessuali contro i bambini come reato penale e che l'Italia è il Paese che ha per primo firmato la Convenzione ed è oggi l'ultimo a ratificarla. Sottolinea che le modifiche apportate dal Senato in seconda lettura concernono profili di competenza della Commissione giustizia e appaiono ancora una volta non migliorative rispetto al testo licenziato dalla Camera. Tutt'altro, esse riportano il testo allo status quo ante, evidenziando una sostanzialmente incapacità delle forze politiche di affrontare e risolvere i nodi connessi al recepimento della Convenzione nell'ordinamento interno. Il tema appare essere quello della competenza sui delitti da perseguire, se da individuare in capo alle procure distrettuali o in capo alle procure circondariali, se non anche alle direzioni distrettuali antimafia. Fa presente che al Senato il gruppo del PD si è espresso a favore della attribuzione di una competenza unitaria a livello distrettuale per evitare la dispersione di energie investigative, tecniche e di competenza maturate. Alla luce della necessità di porre fine ad una non più sostenibile « navetta » tra i due rami del Parlamento sul tema della repressione degli abusi sessuali sui bambini e dei richiami da parte della Presidenza della Repubblica affinché si proceda senza indugi nell'approvazione del provvedimento, ritiene essenziale che il rappresentante del Governo faccia chiarezza sulle questioni da risolvere in ragione degli obiettivi che si devono conseguire.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO manifesta perplessità sulla reale opportunità di svolgere ulteriori audizioni, atteso che la Commissione già dispone di tutti gli elementi di valutazione. Dopo avere evidenziato l'esigenza di approvare rapidamente il disegno di legge, auspica che il procedimento legislativo non si areni sulla questione della competenza, sulla quale sarebbe eventualmente possibile intervenire in un momento successivo alla

ratifica. Preannuncia che il Governo esprimerà un parere tendenzialmente negativo sugli eventuali emendamenti che saranno presentati, salvo che nel corso dell'esame non emergano elementi nuovi.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ricorda come, sul delicato tema della competenza, nel corso della seconda lettura alla Camera il Governo si fosse attestato sulla stessa posizione della Commissione. Ritiene singolare che vi sia stato poi un cambiamento di posizione al Senato e rileva l'opportunità di chiarire quali pareri abbia espresso in quella sede il Governo. In materia di competenza, preannuncia, a nome del proprio gruppo, l'intenzione di mantenere la scelta compiuta dalla Camera e quindi di ripristinare la disposizione approvata dalla Camera. In merito alle audizioni ritiene che debbano essere sentiti anche esperti della Polizia postale e delle comunicazioni.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che le audizioni siano necessarie e si riserva di presentare un elenco di magistrati che potranno essere auditi. Condivide inoltre la richiesta di audizione dell'onorevole Contente e osserva che potrebbe essere utile anche approfondire la documentazione relativa alle audizioni svolte al Senato.

Carolina LUSSANA (LNP) condivide l'intervento dell'onorevole Contente. Sottolinea come, essendo stato modificato il punto sostanziale della competenza, sia necessario comprendere quale posizione abbia assunto il Governo al Senato e per quale motivo il Senato non abbia condiviso la scelta della Camera.

Federico PALOMBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto di quanto emerso dal dibattito e tenuto conto dei tempi ristretti per la conclusione dell'esame del provvedimento, ritiene che un breve ciclo di audizioni possa svolgersi martedì 12 giugno al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea e che il termine per la presentazione degli emenda-

menti possa essere fissato nello stesso giorno, in modo tale da lasciare ai commissari il tempo necessario per la presentazione di eventuali emendamenti che tengano conto degli esiti delle audizioni. Dichiarò quindi concluso l'esame prelimi-

nare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di martedì 12 giugno prossimo. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti della Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) e R.Ete. Imprese Italia in relazione alle gravi ripercussioni sul tessuto produttivo occorse nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dal recente sisma	12
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 giugno 2012.

Audizione informale dei rappresentanti della Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) e R.Ete. Imprese Italia in relazione alle gravi ripercussioni sul tessuto produttivo occorse nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dal recente sisma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.35.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori del 7 giugno 2012</i>)	32

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.10

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni.

Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 maggio 2012.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che sono state presentate circa settanta proposte emendative (*vedi allegato 1*) sulle quali le Commissioni sono chiamate a deliberare; i relatori peraltro hanno segnalato alla Presidenza di aver predisposto due ulteriori proposte emendative per recepire parte degli elementi comuni emer-

genti dagli emendamenti presentati dalle varie parti politiche. Da quindi la parola ai relatori per illustrare le proposte emendative che sono in procinto di presentare.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, nel ricordare che numerose proposte emendative presentate sono volte ad estendere la nozione di « veicolo a basse emissioni » e ad ampliare la platea dei veicoli oggetto dei benefici previsti dal provvedimento, fa presente che sulla base degli orientamenti che emergono dalle citate proposte emendative, i relatori hanno predisposto l'emendamento 1.100.

Rileva, in particolare, che l'emendamento, in primo luogo, sostituisce la definizione di « veicolo a basse emissioni », con quella di « veicolo a basse emissioni complessive » che comprende i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di CO₂ fino a 120 grammi per chilometro nonché ridotte emissioni di altre sostanze inquinanti. In secondo luogo, l'emendamento introduce la nozione di « veicolo » estendendola sostanzialmente a tutte le tipologie di veicoli (autovetture, veicoli commerciali, *scooter*, eccetera) a basse emissioni complessive.

Osserva che, in ragione dell'estensione dei benefici a categorie di veicoli che presentano tra loro significative differenze di prezzo, l'emendamento ridefinisce il regime dei contributi all'acquisto, prevedendo un limite agli incentivi non solo in valore assoluto, ma anche in percentuale rispetto al prezzo di vendita. Si tratta in particolare, di contributi decrescenti sia nel tempo – tanto in valore assoluto quanto in percentuale – sia in funzione del livello di emissioni. Per i veicoli che producono emissioni più elevate, considerato il più basso contributo iniziale ad essi riconosciuto, fa presente che è stato ritenuto di non concedere il contributo stesso nel terzo anno, per evitare che l'applicazione della stessa percentuale di riduzione del contributo, prevista per gli altri veicoli nel 2015, renda del tutto diseconomica la sua erogazione.

In considerazione dell'entità delle risorse assegnate, complessivamente pari a 70 milioni di euro, il contributo viene indirizzato prevalentemente alla sperimentazione in ambito urbano delle motorizzazioni a minori emissioni complessive, al fine di verificarne gli effetti sotto il profilo ambientale. Osserva infatti che, in questo quadro, una agevolazione destinata alle vetture aziendali produce il massimo beneficio ambientale conseguibile rispetto all'investimento, sia in virtù della maggiore percorrenza chilometrica di tali veicoli rispetto a quelli ad uso privato, sia per un effetto « promozionale » sull'utenza privata che manifesta ancora diffidenze rispetto a costi di acquisto, prestazioni, e facilità di rifornimento/ricarica di tali motorizzazioni. Sottolinea che la diffusione di tali motorizzazioni ecologiche nell'ambito delle flotte aziendali e pubbliche potrebbe inoltre risultare più agevole, sotto il profilo della carenza di infrastrutture di ricarica, trattandosi di veicoli con percorsi e percorrenze generalmente pianificate e monitorate, o comunque più facilmente pianificabili e monitorabili. Osserva che ciò potrebbe quindi gradualmente facilitare la realizzazione e diffusione delle stesse infrastrutture previste dal provvedimento,

integrandosi positivamente, sul lato della diffusione dei veicoli, con iniziative infrastrutturali già in corso.

Ciò posto, evidenzia che i fondi disponibili per l'erogazione dei contributi sono stati suddivisi in due distinte quote in funzione del livello delle emissioni di CO₂ prodotte dal veicolo oggetto del beneficio: la prima quota, pari a 20 milioni di euro, destinata agli incentivi concernenti i veicoli che producono emissioni non superiori a 95 g/km; la seconda quota invece è destinata ai veicoli con emissioni superiori a 95 g/km fino a 120 g/km.

Infine, rileva che si prevede che, per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengano rideterminate le ripartizioni del fondo, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente, assicurando comunque che una quota non inferiore a 5 milioni per l'anno 2013 sia destinata ai veicoli con emissioni non superiori a 50 g/km.

In ultimo, segnala che i relatori hanno altresì predisposto l'emendamento 10.100 che prevede, nell'ambito dei finanziamenti da destinare alla promozione della ricerca tecnologica, anche un'apposita linea di intervento per piattaforme e tecnologie ai fini del dialogo tra veicoli e di questi ultimi con l'infrastruttura stradale nonché con quella di ricarica e rifornimento, al fine di implementare la mobilità sostenibile.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, in relazione alla presentazione da parte dei relatori delle proposte emendative illustrate (*vedi allegato 2*) si rende necessario fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti che la presidenza proporrebbe per il prossimo lunedì 11, alle ore 14,00.

Le Commissioni concordano.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

All'articolo 1, lettera a), dopo le parole: qualsiasi tecnologia, aggiungere le seguenti: ivi inclusi i dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici dotati di apparato misuratore elettronico installati dalle società di distribuzione di energia elettrica che ne gestiscono i relativi sistemi di controllo centralizzati e.

1. 1. Vignali.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per veicoli a basse emissioni, i veicoli ibridi, esclusivamente elettrici o alimentati da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km.

Conseguentemente, apportare le seguenti ulteriori modificazioni: all'articolo 12, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

a) nell'anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, fino a 1.200 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂, e fino a 1000 euro per i veicoli che

producono emissioni inquinanti superiori a 95 g/Km e non superiori a 120g/Km;

b) nell'anno 2014, fino a 4 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, fino a 1.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂, e fino a 800 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 95g/Km e non superiori a 120g/Km;

c) nell'anno 2015, fino a 3 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂, e fino a 600 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 95g/Km e non superiori a 120g/Km.

b) all'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il 70 per cento delle risorse del fondo sono erogate a beneficio delle persone giuridiche, mentre la restante quota del 30 per cento delle risorse medesime è assegnata a contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale;

c) all'articolo 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 possono essere fruite nel rispetto della

regola degli aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

1. 2. Vignali.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per i veicoli a basse emissioni, i veicoli ibridi, esclusivamente elettrici o alimentati a GPL o metano, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, purché non producano emissioni di anidride carbonica in misura superiore a 120 g/Km.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

a) nell'anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 1.200 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km;

b) nell'anno 2014, fino a 4 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 1.000 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km;

c) nell'anno 2015, fino a 3 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km.

* 1. 3. Velo.

All'articolo 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per veicoli a basse emissioni, i veicoli ibridi, esclusivamente elettrici o alimentati a GPL o metano, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20

giugno 2007, purché non producano emissioni di anidride carbonica in misura superiore a 120 g/Km.

Conseguentemente, sostituire le lettere a), b) e c) dell'articolo 12 con le seguenti:

a) nell'anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 1.200 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km;

b) nell'anno 2014, fino a 4 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 1.000 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km;

c) nell'anno 2015, fino a 3 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km e non superiori a 120g/Km.

* 1. 4. Di Biagio.

La lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) per veicoli a basse emissioni, i veicoli che producono emissioni locali di anidride carbonica non superiori a 95 g/Km.

1. 5. Ghiglia.

All'articolo 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) per i veicoli a basse emissioni, i veicoli ibridi, i veicoli *bi-fuel*, i veicoli esclusivamente elettrici e i veicoli alimentati a gpl o metano, così come definiti dal Regolamento CE n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, purché non producano emissioni di anidride carbonica in misura superiore a 120 g/Km.

Conseguentemente, sostituire le lettere a), b) e c) dell'articolo 12 con le seguenti:

a) nell'anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, fino a 1.200 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/km e non superiori a 120g/km;

b) nell'anno 2014, fino a 4 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, fino a 1.000 euro per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/km e non superiori a 120g/km;

c) nell'anno 2015, fino a 3 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/km e non superiori a 120g/km.

1. 6. Torazzi.

ART. 2.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi sanciti dalla strategia UE 2020 per la decarbonizzazione del settore dei trasporti, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non meno del 70 per cento del parco veicolare circolante sul territorio nazionale deve essere costituito da veicoli alimentati ad energia elettrica o da veicoli a basse emissioni come definiti dall'articolo 1, lettera b), della presente legge.

2. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: fissati dal regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 100 *con le seguenti:* fissati dagli organismi di normazione europea ed

internazionale IEC (*International Electrotechnical Commission*) e CENELEC (*Comité Européen de Normalisation Electrotechnique*).

4. 1. Vignali.

ART. 5.

All'articolo 5, sopprimere il comma 3.

*** 5. 1.** Vignali.

All'articolo 5, sopprimere il comma 3.

*** 5. 2.** Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 3 sostituire le parole da: non incidano *fino a* parametri urbanistici *con le seguenti:* incidano sulle parti strutturali dell'edificio, comportino un aumento del numero delle unità immobiliari o implicino un incremento dei parametri urbanistici.

5. 3. I Relatori.

All'articolo 5, sopprimere il comma 4.

5. 4. Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

*** 5. 5.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Compagnon, Ruggeri.

Al comma 4, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

*** 5. 6.** Gava, Mistrello Destro.

All'articolo 5, comma 4, capoverso 1-bis sostituire le parole: e per gli interventi di ristrutturazione edilizia con le seguenti: ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia.

5. 7. Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura con il seguente: allacciamenti elettrici idonei a permettere la successiva installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

5. 8. Ghiglia.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma del codice civile.

*** 6. 1.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Compagnon, Ruggeri.

All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda

convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

*** 6. 2.** Torazzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

*** 6. 3.** Gava, Mistrello Destro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

*** 6. 4.** Lovelli.

All'articolo 6, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per le spese documentate ai fini di cui al comma 1 nonché per l'installazione di impianti elettrici di ricarica dei veicoli nella propria abitazione, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei 24 mesi successivi a tale data, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un massimo di euro 1.500.

6. 5. Maggioni, Di Vizia.

ART. 7.

All'articolo 7, comma 2, alla fine del periodo aggiungere le parole: ed in coerenza con il piano nazionale di cui all'articolo 8.

7. 1. Vignali.

ART. 8.

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

8. 1. Vignali.

All'articolo 8, comma 4, lettera b), numero 3) dopo le parole: realizzazione di una soluzione aggiungere le seguenti: interoperabile su tutte le reti di distribuzione dell'energia elettrica e.

8. 2. Vignali.

All'articolo 8, comma 5, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: , ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

8. 3. Vignali.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 4. Monai, Cimadoro.

Al comma 5, dopo le parole: comunque approvati aggiungere le seguenti: con le Regioni interessate.

8. 5. Ghiglia.

ART. 9.

Al comma 1, le parole: 80 milioni sono sostituite dalle seguenti: 60 milioni.

9. 1. Ghiglia.

ART. 10.

All'articolo 10, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) incentivi per la ricerca sulle batterie ricaricabili.

10. 1. Maggioni, Di Vizia.

All'articolo 10, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

a-bis) alla diffusione, nei centri urbani, dell'impiego di veicoli elettrici nell'ambito del cosiddetto « *car-sharing* », così da contribuire concretamente al miglioramento della qualità dell'ambiente e a una minore concentrazione di polveri sottili nell'aria.

10. 2. Cosenza.

ART. 11.

All'articolo 11, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) fissazione delle funzionalità minime e delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricarica al fine di garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

11. 1. Vignali.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis

(Ulteriori disposizioni volte a sviluppare sul territorio nazionale la rete di distribuzione di colonnine di ricarica elettrica e di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale).

1. Al fine di promuovere un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglio-

ramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e a sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di colonnine di ricarica elettrica e di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica elettrica, fino a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

3. L'installazione degli impianti di cui al comma 2 può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti metano o prive di colonnine elettriche, sia attraverso la costruzione di nuove stazioni di servizio.

4. I contributi si applicano ai costi relativi ai macchinari e alle attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, ad esclusione dei costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.

5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi di cui al comma 4, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati le modalità operative e i criteri per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla necessità di una loro uniforme distribuzione sul territorio nazionale. I contributi non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.

7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio di cui al presente articolo è subordinato all'installa-

zione di impianti di rifornimento di gas metano o di gas di petrolio liquefatto o di colonnine elettriche per autotrazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al medesimo comma.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni di euro l'anno, si provvede per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 parzialmente utilizzando le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 9.

9. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

b) alla lettera b) le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 12,1 per cento »;

c) alla lettera c) le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 11,1 per cento »;

d) alla lettera d) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9,5 per cento »;

e) alla lettera e) le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 8,5 per cento ».

11. 01. Cimadoro, Monai.

ART. 12.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo esclusivamente i veicoli elettrici muniti di batteria di trazione

alimentata con sistemi di ricarica da rete elettrica, aventi autonomia minima di 15 km in modalità di funzionamento a batteria, appartenenti alle seguenti tipologie:

a) autovetture della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2 lettera b) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

b) veicoli per trasporto merci delle categorie N1 ed N2 di cui all'articolo 47 comma 2 lettera c) del codice della strada;

c) ciclomotori classificati L1 e ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;

d) motocicli, tricicli e quadricicli classificati L3e, L5e, L6e, L7e ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 lettere a) e b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.

12. 1. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica ad alimentazione termica a basse emissioni e che consegnano un veicolo per la rottamazione e a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica ad alimentazione elettrica o

ibrida, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, il seguente contributo statale:

a) nell'anno 2013:

1) fino a 5.000 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂;

2) fino a 3000 euro per i quadricicli elettrici delle categorie di omologazione L6e ed L7e che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂;

3) fino a 1.200 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂;

b) nell'anno 2014:

1) fino a 4.000 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂;

2) fino a 2.000 euro per i quadricicli elettrici delle categorie di omologazione L6e ed L7e che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂;

3) fino a 1.000 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂;

c) nell'anno 2015:

1) fino a 3.000 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂;

2) fino a 1.500 euro per i quadricicli elettrici delle categorie di omologa-

zione L6e ed L7e che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂;

3) fino a 800 euro per le autovetture della categoria di omologazione M1 e i veicoli per trasporto merci della categoria di omologazione N1 che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un quadriciclo di cui all'articolo 53, lettera h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo o un veicolo per trasporto merci, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;

b) nel caso di acquisto di un veicolo ad alimentazione termica a basse emissioni, il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo o un veicolo per trasporto merci, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo di cui alla lettera a);

c) nel caso di acquisto di un veicolo ad alimentazione termica a basse emissioni, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da data anteriore a quella di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera a), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

d) nel caso di acquisto di un veicolo ad alimentazione termica a basse emissioni, nell'atto di acquisto sia espressa-

mente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure del contributo statale di cui al comma precedente.

12. 2. Marchioni.

All'articolo 12, comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) per i motocicli e i tricicli delle categorie L3e ed L5e, di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fino al 30 per cento dei contributi erogati per i veicoli di cui alle lettere a), b) e c);

c-ter) per i quadricicli delle categorie L6e ed L7e di cui all'articolo 1, comma 1, Lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fino al 40 per cento dei contributi erogati per i veicoli di cui alle lettere a) b) e c) se a propulsione elettrica fino all'80 per cento dei contributi erogati per i veicoli di cui alle lettere a), b) e c) se a propulsione termica;

c-quater) per i ciclomotori delle categorie L1e ed L2e di cui all'articolo 1, comma 1) lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fino al 20 per cento dei contributi erogati per i veicoli di cui alle lettere a), b) e c);

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo nuovi, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero un motociclo o un triciclo nuovi delle categorie L3e ed L5e, un quadriciclo nuovo delle categorie L6e ed L7e, un ciclomotore nuovo delle categorie L1e ed L2e di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;

c) Il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero un motociclo o un triciclo delle categorie L3e ed L5e, o un quadriciclo della categoria L7e di cui all'articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo di cui alla lettera b);

b) dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) Il veicolo consegnato per la rottamazione sia un ciclomotore delle categorie L1e ed L2e, ovvero un quadriciclo della categoria L6e la cui data di messa in strada non sia inferiore a dieci anni a decorrere dalla data di acquisto del veicolo di cui alla b);

Conseguentemente all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: pubblico registro automobilistico, aggiungere le seguenti: ovvero al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

12. 3. Dal Lago, Torazzi.

Al comma 1, è aggiunta la lettera:

c-bis) per i motocicli, tricicli e quadricicli che producono emissioni inquinanti non superiori a 65 g/Km CO₂, nell'anno 2013 fino a 1.200 euro, nell'anno 2014 fino a 1.000 euro e nel 2015 fino a 800 euro.

* **12. 4.** Ghiglia.

Al comma 1, è aggiunta la lettera:

c-bis) per i motocicli, tricicli e quadricicli che producono emissioni inquinanti non superiori a 65 g/Km CO₂, nell'anno 2013 fino a 2.000 euro, nell'anno 2014 fino a 1.800 euro e nel 2015 fino a 800 euro.

* **12. 5.** Nastri.

All'articolo 12, comma 2, sopprimere la lettera a)

12. 6. Maggioni, Di Vizia.

La lettera b) del comma 2 è sostituita dalle seguenti:

b) il veicolo acquistato sia:

1) un autovettura della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) un veicolo per trasporto merci delle categorie N1 ed N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada;

3) un motociclo, triciclo e quadriciclo classificati L3e, L5e, L6e, L7e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, lettere a) e b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.

* **12. 7.** Nastri.

La lettera b) del comma 2 è sostituita dalle seguenti:

b) il veicolo acquistato sia:

1) un autovettura della categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) un veicolo per trasporto merci delle categorie N1 ed N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada;

3) un motociclo, triciclo e quadriciclo classificati L3e, L5e, L6e, L7e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, lettere a) e b), del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 di recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio.

*** 12. 8.** Ghiglia.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo di cui alla lettera b).

12. 9. Cimadoro, Monai.

All'articolo 12, al comma 2, lettera e), le parole: nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato *sono sostituite dalle seguenti:* il venditore dichiara espressamente, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), le parole: dell'atto di acquisto *sono sostituite dalle seguenti:* della dichiarazione di cui al comma 2, lettera e).

12. 10. Velo.

Al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera:

e-bis) la rottamazione non è vincolante, ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, se il veicolo acquistato produce emissioni inferiori a 50 g/Km CO₂ ovvero se il veicolo acquistato è destinato ad implementare flotte di *car-sharing* e *car-pooling*.

12. 11. Ghiglia.

All'articolo 12, al comma 3, dopo le parole: ha l'obbligo *sono aggiunte le seguenti:* , pena il non riconoscimento del contributo, *le parole* o tramite deroga *sono soppresse, e le parole:* al pubblico registro automobilistico *sono sostituite dalle seguenti:* allo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

Conseguentemente, la lettera c) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3.

12. 12. Velo.

All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 e le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 del presente articolo, si applicano anche ai ciclomotori ed ai motoveicoli di cui agli articoli 52 e 53 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

12. 13. Alessandri, Lanzarin, Dussin, Togni, Torazzi.

All'articolo 12, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i-bis) indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell'esercizio di impresa, è sempre ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli, alimentati ad energia

elettrica con sistemi di ricarica, nelle seguenti misure:

- 1) per l'anno 2013, per il 100 per cento;
- 2) per l'anno 2014, per il 90 per cento;
- 3) a partire dall'anno 2015, per il 70 per cento; »

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

1-bis. A decorrere dall'anno 2019 l'imposta sui beni di cui al comma 1, lettera *i-bis*), oggetto dell'acquisto o dell'importazione, non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento.

12. 14. Maggioni, Di Vizia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. In nessun caso il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto per l'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni se dotato di uno o più motori capaci di produrre una potenza complessiva superiore a 150 cavalli (CV).

12. 15. Monai, Cimadoro.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2013, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni è riconosciuto altresì, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, e per un ammontare pari a 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il seguente contributo statale:

a) nell'anno 2013, fino a 2.500 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 600 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂;

b) nell'anno 2014, fino a 2.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 500 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂;

c) nell'anno 2015, fino a 1.500 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂, e fino a 400 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂;

7-ter. Il contributo di cui al comma *7-bis* spetta per gli acquisti effettuati tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 con contratto stipulato tra venditore ed acquirente nello stesso periodo. A tale contributo si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.

12. 16. Monai, Cimadoro.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 è riconosciuto, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, un contributo per l'installazione di componenti che consentono la trasformazione di autoveicoli a motore endotermico in veicoli a motore elettrico-ibrido in parallelo.

7-ter. Il contributo di cui al comma *7-bis* è concesso in misura non superiore al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione delle componenti di cui al precedente comma e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

7-quater. Il contributo di cui al comma *7-bis* non è cumulabile con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui alla presente legge.

12. 17. Garofalo.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti o rottamati).

1. In deroga a quanto disposto dell'articolo 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione o rottamati delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i componenti elettrici devono corrispondere, ove di pertinenza, alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante prima della trasformazione;

c) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) è certificato da apposita relazione, redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU; la relazione certifica, in particolare, il rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione;

d) i collaudi di installazione devono essere svolti da un tecnico in possesso di

laurea in ingegneria e di master di primo livello nel settore dell'omologazione delle automobili, o di comprovata esperienza nel settore della mobilità elettrica.

2. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, sono obbligatorie la visita e la prova presso uno dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, che attesta l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla lettera c) dello stesso comma e lo svolgimento delle relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione sono recepite dall'autorità competente attraverso gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione, che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 370 euro a 1.485 euro. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

12. 01. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

ART. 13.

Al comma 1, le parole: 60 milioni sono sostituite dalle seguenti: 80 milioni.

13. 1. Ghiglia.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 si intende equamente ripartito, per ciascuno

degli anni 2013, 2014 e 2015, rispettivamente per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO₂ e per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO₂ e non superiori a 95 g/Km CO₂.

13. 2. Ghiglia.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il 30 per cento delle risorse del fondo sono erogate al fine di sostenere il rinnovo e la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale, mentre la quota pari al 70 per cento del fondo stesso viene assegnata a contributi di incentivazione delle persone giuridiche.

2-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 rispettano la regola degli aiuti « *de minimis* » di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

* **13. 5.** Velo.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il 30 per cento delle risorse del fondo sono erogate al fine di sostenere il rinnovo e la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale, mentre la quota pari al 70 per cento del fondo stesso viene assegnata a contributi di incentivazione delle persone giuridiche.

2-bis. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 rispettano la regola degli aiuti « *de minimis* » di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

* **13. 6.** Di Biagio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse del fondo sono erogate a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, comprese le società di noleggio a lungo termine e le società di *leasing* finanziario,

con il vincolo di trasferire integralmente tale beneficio agli utilizzatori finali, assicurando comunque che una quota del 30 per cento delle risorse medesime sia assegnata a contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale.

13. 7. Marchioni.

Al comma 2, sostituire il periodo: rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale con il seguente: rinnovo, sostituzione e ampliamento di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale, al trasporto di beni, ad attività di servizio o a servizio di car sharing.

13. 3. Ghiglia.

All'articolo 13, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A tal fine il Ministero dello sviluppo economico pubblica su apposito sito Internet una pagina informativa, contenente l'aggiornamento periodico sulle disponibilità residue e con l'avviso di esaurimento del fondo.

13. 8. Dal Lago, Torazzi.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 13-bis. — (*Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo*). — 1. A partire dal periodo in cui vige il sistema di incentivi di cui all'articolo 12 del presente provvedimento, la produzione di automobili destinate al mercato italiano deve essere obbligatoriamente caratterizzata dalla presenza, per ogni modello in commercio, di una versione a basse missioni

inquinanti secondo i valori indicati nel primo comma dello stesso articolo 12.

13. 01. Cosenza.

ART. 14.

All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentanti ad energia elettrica *inserire le seguenti:* e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento CE n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007.

* **14. 1.** Torazzi.

Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica *inserire le seguenti:* da Carburanti alternativi, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 715 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.

* **14. 2.** Vignali.

Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, *aggiungere le seguenti:* e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.

* **14. 3.** Velo.

Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica *inserire le seguenti:* e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.

* **14. 4.** Di Biagio.

Al comma 2, dopo le parole: aree a traffico limitato, *inserire le seguenti:* e nelle corsie preferenziali.

14. 5. Maggioni, Di Vizia.

Al comma 2, dopo le parole blocchi temporali della circolazione sono aggiunte le seguenti: possono altresì prevedere una disciplina agevolata per la sosta nelle aree a pagamento e per gli orari di carico e scarico delle merci.

14. 6. Ghiglia.

All'articolo 14, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal pagamento della sosta su strada.

14. 7. Maggioni, Di Vizia.

All'articolo 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: « L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo », aggiungere le seguenti: « e per i veicoli a motore di categoria M1, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alimentati esclusivamente da energia elettrica ».

14. 8. Maggioni, Di Vizia.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per l'attuazione del Protocollo di Kyoto).

1. Per il rifinanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002,

n. 120, al Fondo di cui al comma 1110 dell'articolo 1 delta legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate risorse pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente modifica dell'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a*) le parole: 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento »;

alla lettera *b*) le parole 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento »;

alla lettera *c*) le parole 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento »;

alla lettera *d*) le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 9,5 per cento »;

alla lettera *e*) le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 8,5 per cento ».

14. 01. Monai, Cimadoro.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.

(Istituzione del fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di metano, energia elettrica, idrogeno o di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica).

1. La Cassa Depositi e Prestiti può concedere alle regioni, alle province, ai comuni, alle università degli studi, agli enti pubblici e privati di ricerca, agli enti impegnati nella sperimentazione e nella

produzione di veicoli alimentati con metano, energia elettrica, idrogeno o con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, nonché ai concessionari delle stazioni di rifornimento dei predetti carburanti alternativi, finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, nei limiti di quanto previsto dal comma 2, finalizzati al sostegno:

a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:

1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);

2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4);

3) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili alternativi, quali il metano e l'energia elettrica, destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 4).

4) di prototipi di veicoli alimentati da metano, energia elettrica o idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;

b) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 4) della lettera *a*);

c) dell'installazione di distributori di metano, di energia elettrica e di idrogeno sul territorio nazionale;

d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 4), della lettera *a*) muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

2. Presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti è istituito il

« Fondo per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di metano, energia elettrica, idrogeno o di combustibili ultrarapidi di nuova generazione di origine biologica », di seguito denominato « Fondo ».

3. Il « Fondo » ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 ed è alimentato, oltre che dalle risorse di cui alla gestione separata di Cassa Depositi e Prestiti, anche dalle risorse di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle Finanze, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

5. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del fondo di cui al comma 2.

14. 02. Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis. — (*Ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile*). — 1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*, la riorga-

nizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, al Fondo per la mobilità sostenibile di cui al comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnato uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2012-2014.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le priorità, le modalità, i criteri di utilizzo e l'entità delle ripartizioni del contributo di cui al comma 1.

3. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta la seguente:

i-novies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « *c*), *e*), *f*), *i-quinquies*) e *i-sexies*) » sono sostituite dalle seguenti: « *c*), *e*), *f*), *i-quinquies*), *i-sexies*) e *i-novies*) ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2012, mediante corrispondente modifica dell'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a*) le parole: « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento »;

alla lettera *b*) le parole: « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti 12,1 per cento »;

alla lettera *c*) le parole: « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti 11,1 per cento »;

alla lettera *d*) le parole: « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

alla lettera *e*) le parole: « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

14. 03. Cimadoro, Monai.

ALLEGATO 2

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.

EMENDAMENTI DEI RELATORI DEL 7 GIUGNO 2012

ART. 1.

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica allo scarico non superiori a 120 g/km, e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

c) per veicoli quelli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, ed N1 del comma 2 del medesimo articolo nonché quelli di cui all'articolo 54 comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992;

d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

e) per veicoli a trazione ibrida i seguenti:

1) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

2) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla

trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

3) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: l'acquisto di veicoli a basse emissioni con le seguenti: la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 70 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni com-

plensive e che consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a:

a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 50 g/km;

c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km;

d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 95 g/km;

e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO₂ non superiori a 120 g/km.

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 12, sostituire l'alinnea con il seguente: Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che.

Conseguentemente, al medesimo articolo 12, comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, ed uno sconto praticato dal venditore;

b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, le parole: 60 milioni sono sostituite con le parole: 70 milioni.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 del medesimo articolo 13 con il seguente:

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:

a) 20 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e c) erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota del 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

b) 50 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e de-

stinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 13, sostituire le parole: le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 12, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, con le seguenti: le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 12, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni del fondo di

cui al comma 2, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.

Conseguentemente, al titolo del Capo III, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.

1. 100. I relatori.

ART. 10.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, di cui ai punti precedenti, con analoghe piattaforme di infomobilità, e relative unità di bordo, per la gestione del traffico in ambito urbano.

10. 100. I relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Nuovo testo C. 3900, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	44

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	48

SEDE REFERENTE:

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	39
Sui lavori della Commissione in materia di province	39
Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998 approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento del Governo</i>)	51
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5177</i>)	40

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	41
ALLEGATO 5 (<i>Nuovo testo base adottato dalla Commissione</i>)	52
Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno (<i>Esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
AVVERTENZA	43

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Nuovo testo C. 3900, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) concorda con la proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno

Giovanni Ferrara e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati.

Atto n. 472.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 giugno 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto in esame sono pervenuti il parere favorevole della V Commissione Bilancio e i rilievi deliberati dalla IV Commissione.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, tenuto conto dei rilievi deliberati dalla IV Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Ne illustra quindi il contenuto, ricordando che il provvedimento reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate principalmente

a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Rileva che attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15 civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale, nonché il ridimensionamento dell'organico del personale civile non dirigenziale dagli attuali 33.402 a 30.381 unità e della consistenza del contingente del personale di diretta collaborazione del Ministro da 153 unità a 145.

Si procede in particolare alla soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e alla contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale, nonché alla costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale.

In termini generali, lo schema in esame reca taluni limitati interventi sul richiamato Testo unico regolamentare che non sono direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, e segnatamente le disposizioni concernenti la composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), il consiglio di amministrazione dell'ONFA, l'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate e la disciplina in tema di deroghe alla concessione di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI).

Evidenzia che l'inserimento di tali contenuti derivano dalla loro espunzione dal precedente schema di regolamento correttivo non sottoposto al parere parlamentare, il cui testo finale è già entrato in vigore (decreto del Presidente Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40).

Rileva, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera q), apporta una limitata modifica alla disciplina in materia di alloggi ASI, da un lato, ampliando i casi in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio (« connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività ») e, dall'altro, individuando un ulteriore limite (solo se « non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico » nella sede in cui presta servizio), senza tuttavia nemmeno indicare, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in esame, gli strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio.

Evidenzia che il testo in esame, nel novellare gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del COCER e dei COIR, non appare coordinato né compatibile con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del 216 del 2011, come modificato in sede di conversione; inoltre, le attuali norme in materia di rappresentanza militare (articoli 873 e 874 del citato Testo unico) rimettono a decreti interministeriali la definizione della composizione di tali organismi « in relazione alle variazioni della forza effettiva », mentre – come evidenzia il parere reso dal Consiglio di Stato – una simile previsione nel testo regolamentare costituisce un inutile irrigidimento della fonte e la piena dinamicità del sistema risulta invece meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale.

Rileva, sul medesimo punto, che con decreto dell'8 maggio 2012 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata già definita la composizione sia del COCER che dei COIR, e che, per quanto detto, tale fonte normativa risulta adeguata purché siano esplicitamente abrogati interamente gli articoli 933 e 934.

Richiama i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo presso la IV

Commissione secondo cui: le riduzioni degli assetti organizzativi sono avvenute, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, nel modo più limitato possibile e avendo riguardo ad una ragionata e motivata distribuzione fra i diversi settori; talune disposizioni, pur non legate alla stretta attuazione della citata normativa primaria, trovano adeguata sistemazione nel provvedimento in esame, essendo esso emanato secondo l'iter procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; la modifica dell'articolo 89 del testo unico in materia di sanità militare è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa, quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale; non vi sono possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI, dal momento che il titolare dell'alloggio continua a pagare il canone concessorio e non sarà contestualmente concessionario di altro alloggio; sussiste compatibilità e coerenza fra il provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale.

Segnala infine che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli 343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*)).

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come il provvedimento in esame ponga delle questioni significative che non ritiene possano essere interamente superate dalla proposta di parere presentata dalla relatrice. Permangono, a suo avviso, delle problematiche in merito all'organizzazione interna ma l'esiguo tempo a disposizione della Commissione non consente di approfondirne ulteriormente i contenuti.

Invita, in ogni modo, la relatrice a formulare come condizioni, anziché come osservazioni, i rilievi contenuti nella proposta di parere, per assicurare una maggiore incisività agli indirizzi della Commissione.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con il collega Tassone riguardo al fatto che la concomitanza degli impegni parlamentari della I Commissione non ha consentito di approfondire adeguatamente i contenuti del provvedimento in esame. Prende peraltro atto dei rilievi formulati dalla Commissione Difesa, ripresi dalla relatrice nella proposta di parere, sui quali la Commissione stessa avrà certamente svolto tutti gli approfondimenti necessari.

Si associa quindi alla richiesta che la relatrice formuli come condizioni, anziché come osservazioni, i rilievi contenuti nella proposta di parere, preannunciando che altrimenti il suo gruppo non potrà votare favorevolmente.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede anch'egli alla relatrice di formulare come condizioni, anziché come osservazioni, i rilievi contenuti nella proposta di parere, per assicurare una maggiore incisività agli indirizzi della Commissione.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, alla luce di quanto emerso dal dibattito, presenta una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 3*) in cui si evidenziano come condizioni le prime quattro questioni, lasciando invece come osservazione l'ultimo rilievo, che attiene ad aspetti di carattere meramente formale.

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interven-

gono il sottosegretario di Stato per l'interno Giovanni Ferrara e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 14.40.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo alla prossima settimana.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, si associa alla richiesta del relatore Calderisi.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia l'inizio dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione in materia di province.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede che la discussione delle proposte di legge C. 1242 e abbinate per la revisione della disciplina costituzionale in materia di province sia riportata dal comitato ristretto alla commissione plenaria, sottolineando come si tratti di un tema della massima importanza e urgenza. Fa presente che i lavori del comitato ristretto si sono protratti in attesa di capire se il Governo intenda attribuire alle province funzioni fondamentali proprie oppure ritenga di mantenersi sulla linea definita con l'articolo 23, commi da 14 a 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva-Italia).

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il Governo è intervenuto su questa materia

in una riunione del comitato ristretto, fermo restando che questo naturalmente non esclude la possibilità di avere un altro confronto con il Governo su questo tema in sede plenaria.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda sull'opportunità di riportare in Commissione plenaria la discussione delle proposte di legge costituzionale C. 1242 e abbinate, sottolineando come la conoscenza degli orientamenti del Governo in relazione alle funzioni da attribuire alle province sia dirimente per poter proseguire i lavori in materia di revisione della disciplina costituzionale sulle province, non essendo possibile che la Camera proceda senza sapere quello che si sta facendo su altri tavoli.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottolinea come la definizione delle modalità di elezione del Consiglio provinciale e del presidente della provincia, affrontata dal disegno di legge C. 5210, e delle funzioni delle province, oggetto del progetto di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie, approvato dalla Camera (C. 3118) e ora all'esame del Senato, non possa prescindere dalla revisione della disciplina costituzionale in materia di province e come, in altre parole, la definizione della cornice costituzionale in materia di province abbia la priorità logica rispetto agli altri due punti.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva come l'argomento della priorità logica di un tema rispetto a un altro è lo stesso argomento che il suo gruppo ha inutilmente cercato di far valere quando chiedeva che le proposte di legge per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione fossero esaminate prima di quelle relative al finanziamento pubblico dei partiti. Concorda in ogni caso sul fatto che ogni decisione in materia di funzioni delle province e di elezione dei relativi organi debba essere subordinata alla discussione sulla eventuale modifica della disciplina costituzionale in materia di province.

Salvatore VASSALLO (PD) ricorda che a breve l'Assemblea del Senato dovrebbe

discutere il progetto di legge recante la cosiddetta Carta delle autonomie, che a quel punto tornerebbe quindi alla Camera. In questo modo la Commissione potrebbe valutare contestualmente i tre diversi provvedimenti, fermo restando che senza dubbio il tema della revisione della disciplina costituzionale ha priorità logica su quelli delle modalità di elezione degli organi provinciali e delle funzioni delle province e che senza una chiara presa di posizione del Governo rispetto alle province non è possibile portare avanti i lavori della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la questione potrà essere affrontata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.
C. 4998 approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 aprile 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 1.0200 (*vedi allegato 4*). Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.
C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.
C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 maggio 2012.

Mario TASSONE (UdCpTP) anticipa la sua intenzione di svolgere un intervento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950

Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5177).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 5177 Iannaccone recante « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di riconoscimento giuridico dei partiti e movimenti politici, di finanziamento e di rimborso delle spese elettorali ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverto che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno nella seduta del 22 settembre 2011. Nella seduta del 18 ottobre 2011 la Commissione ha adottato come testo base il testo della proposta di legge C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1ª Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti. Il testo base

è stato quindi inviato alle Commissioni competenti ad esprimere il parere in sede consultiva.

Ricorda che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Bilancio, Cultura, Ambiente, Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali e di nulla osta da parte della Commissione Lavoro sul testo risultante dall'esame degli emendamenti e che la Commissione Difesa non esprimerà il parere.

Comunica che è pervenuto il parere contrario della Commissione Giustizia.

Comunica altresì che alla luce dei pareri espressi e allo scopo di superare le motivazioni ostative avanzate dal parere della Commissione Giustizia, la relatrice, on. Stasi, ha ritenuto opportuno predisporre un nuovo testo della proposta di legge C. 4568, da adottare come nuovo testo base (*vedi allegato 5*).

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 4568, da lei proposto come nuovo testo base, sottolineando le principali differenze rispetto al testo precedente.

La prima novità è al comma 1 del testo, al fine di superare un'obiezione della Commissione giustizia. Il testo approvato dal Senato prevede l'obbligo di denuncia per chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona, ove sussistano elementi per ritenere che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per l'incolumità della persona medesima. Al fine di superare l'indeterminatezza della disposizione, tale obbligo è stato trasformato in facoltà.

Il comma 4 prevede che l'avvio delle ricerche sia comunicato solo al prefetto e non più anche al commissario straordinario. Sarà il prefetto a coinvolgere il commissario straordinario. L'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture radio-tv specializzate e con una esperienza consolidata nella ricerca delle persone scomparse, viene inoltre lasciato alla valuta-

zione del prefetto, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa.

Viene infine soppresso il comma 6, in accoglimento di un'obiezione della Commissione giustizia.

Maria Piera PASTORE (LNP), chiede perché nel testo si faccia riferimento alle forze di polizia e non alle forze dell'ordine.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, precisa che la locuzione forze di polizia comprende anche i Carabinieri, mentre non include la polizia locale.

La Commissione adotta, come nuovo testo base, il nuovo testo della proposta di legge C. 4568 proposto dalla relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo base a lunedì 18 giugno, alle ore 14.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che dopo l'esame degli eventuali emendamenti presentati il nuovo testo sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo.

C. 2417 Picierno.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario TASSONE (UdCpTP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame.

Si dichiara preliminarmente lieto di svolgere le funzioni di relatore su una

proposta di legge che presenta caratteri di elevato spessore morale. Nasce, infatti, dall'alveo della lotta alla criminalità organizzata e dall'esigenza di contrastare tale fenomeno anche attraverso la formazione delle nuove generazioni. Si pone la finalità di riconoscere l'elevato valore della testimonianza delle vittime del terrorismo e della mafia, nonché dei loro familiari, riconoscendo loro possibilità concrete nel proprio ambito lavorativo e professionale per lo svolgimento di tale compito di testimonianza. L'obiettivo è quello della costruzione di una memoria storica.

È una proposta che, quindi, rimane all'interno del circuito della lotta alla criminalità; non si tratta di istituire una nuova giornata della memoria.

La proposta di legge si pone anche l'obiettivo di regolare e organizzare le testimonianze delle vittime e dei loro familiari, materia che necessita un'adeguato dibattito.

Ha riflettuto sul fatto di proporre alla Commissione, data l'esiguità e la prevedibile condivisione della norma, un suo eventuale trasferimento alla sede legislativa. Ma proprio per la rilevanza del tema ritiene che la proposta di legge debba essere sottoposta all'esame dell'Assemblea, che può costituire un'adeguata cassa di risonanza per la tematica affrontata.

Passa ad esaminare nel dettaglio la proposta C. 2417, composta di otto articoli.

L'articolo 1 prevede che l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge sia quello delle vittime dei reati di tipo mafioso e degli atti di terrorismo compiuti anche all'estero che coinvolgano cittadini italiani.

L'articolo 2 dispone che le vittime degli atti di cui all'articolo 1, nonché i loro familiari, possano richiedere al Ministero dell'interno un attestato di « testimone della memoria storica ».

L'articolo 3 prevede che il possesso di tale attestato dia diritto alla concessione di permessi straordinari dal lavoro per un massimo di 150 ore annue retribuite per poter effettuare interventi di testimo-

nianza nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, come disciplinato dall'articolo 4.

L'articolo 5 dispone inoltre che i soggetti che usufruiscono dei suddetti permessi straordinari abbiano anche il diritto a turni di lavoro che, compatibilmente con le esigenze di servizio, favoriscano la loro partecipazione alle previste attività di testimonianza, mentre l'articolo 6 indica le modalità della certificazione che i medesimi soggetti sono tenuti ad esibire.

Osserva che si potrebbe avere l'impressione che la norma abbia una visione minimale, legata al rilascio di autorizzazioni o permessi di lavoro retribuiti. Ma partendo da questo, la proposta di legge spazia a una visione più ampia che, ripete, è quella della costruzione di una memoria storica.

Gli articoli 7 e 8 affidano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di stilare una relazione annuale sulle attività svolte e la facoltà di sottoscrivere protocolli d'intesa con associazioni ed enti senza fine di lucro per le attività previste dalla legge. Tali enti vengono autorizzati a rilasciare la prevista certificazione.

Conclude con un'osservazione in merito alla gestione delle iniziative nell'ambito della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Queste non devono essere, a suo avviso, monopolio di una sola organizzazione pur meritevole, come l'associa-

zione Libera. La proposta di legge in esame può essere un'occasione per allargare il novero delle iniziative e delle associazioni che vi partecipano.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 7 giugno 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.

C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

ALLEGATO 1

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (Nuovo testo C. 3900, approvato dal Senato, e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato, recante « Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense »;

rilevato che:

la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, per cui spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa di dettaglio;

la Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando invece nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

numerose previsioni oggetto del provvedimento vanno ricondotte nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e);

considerato che:

l'articolo 2, comma 5, del provvedimento stabilisce che « sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente

previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali », mentre il comma 6, primo periodo, del medesimo articolo stabilisce che « fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati »;

l'ampliamento del novero delle attività riservate agli avvocati appare suscettibile di determinare restrizioni alla concorrenza, come evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione al Parlamento del 18 settembre 2009, in contrasto i principi e i valori che sono a fondamento dell'Unione europea e dei relativi trattati, che proteggono primariamente la libertà di concorrenza in tutte le attività economiche;

peraltro la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce che il principio di libera concorrenza deve essere bilanciato con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se le previsioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, siano compatibili con la disciplina comunitaria in materia di tutela della concorrenza e con la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472);

vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio),

visti e condivisi i rilievi espressi dalla IV Commissione (Difesa);

premesso che:

il provvedimento reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate principalmente a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15

civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale, nonché il ridimensionamento dell'organico del personale civile non dirigenziale dagli attuali 33.402 a 30.381 unità e della consistenza del contingente del personale di diretta collaborazione del Ministro da 153 unità a 145;

si procede in particolare alla soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e alla contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale, nonché alla costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale;

rilevato, in termini generali, che lo schema in esame reca taluni limitati interventi sul richiamato Testo unico regolamentare che non sono direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, e segnatamente le disposizioni concernenti la composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), il consiglio di amministrazione dell'ONFA, l'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate e la disciplina in tema di deroghe alla concessione di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

preso atto che l'inserimento di tali contenuti derivano dalla loro espunzione dal precedente schema di regolamento correttivo non sottoposto al parere parlamentare, il cui testo finale è già entrato in vigore (decreto del Presidente Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40);

rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera *q*), apporta una limitata modifica alla disciplina in materia di alloggi ASI, da un lato, ampliando i casi in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio (« connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività ») e, dall'altro, individuando un ulteriore limite (solo se « non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico » nella sede in cui presta servizio), senza tuttavia nemmeno indicare, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in esame, gli strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio;

evidenziato che il testo in esame, nel novellare gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del COCER e dei COIR, non appare coordinato né compatibile con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del 216 del 2011, come modificato in sede di conversione; inoltre, le attuali norme in materia di rappresentanza militare (articoli 873 e 874 del citato Testo unico) rimettono a decreti interministeriali la definizione della composizione di tali organismi « in relazione alle variazioni della forza effettiva », mentre – come evidenzia il parere reso dal Consiglio di Stato – una simile previsione nel testo regolamentare costituisce un inutile irrigidimento della fonte e la piena dinamicità del sistema risulta invece meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale;

rilevato, sul medesimo punto, che con decreto dell'8 maggio 2012 del Ministro

della difesa, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, è stata già definita la composizione sia del COCER che dei COIR, e che, per quanto detto, tale fonte normativa risulta adeguata purché siano esplicitamente abrogati interamente gli articoli 933 e 934;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo presso la IV Commissione secondo cui:

le riduzioni degli assetti organizzativi sono avvenute, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, nel modo più limitato possibile e avendo riguardo ad una ragionata e motivata distribuzione fra i diversi settori;

talune disposizioni, pur non legate alla stretta attuazione della citata normativa primaria, trovano adeguata sistemazione nel provvedimento in esame, essendo esso emanato secondo l'iter procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

la modifica dell'articolo 89 del testo unico in materia di sanità militare è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa, quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale;

non vi sono possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI, dal momento che il titolare dell'alloggio continua a pagare il canone concessorio e non sarà contestualmente concessionario di altro alloggio;

sussiste compatibilità e coerenza fra il provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale;

segnalato infine che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 40 del 2012, dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli 343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) dovrebbe preliminarmente verificarsi se sia opportuno che nel presente schema trovino spazio anche disposizioni di modifica del testo regolamentare che non appaiono connesse con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, atteso che la scelta degli strumenti attraverso cui apportare correttivi alla normativa regolamentare vigente non dovrebbe dipendere dalla circostanza che essi siano sottoposti o meno al parere parlamentare;

b) appare opportuno verificare se la riallocazione del GENIODIFE all'interno del Segretariato generale consenta una significativa implementazione dei livelli di efficacia e di efficienza nell'espletamento delle attribuzioni, ritenute strategiche, connesse alla valorizzazione, alienazione e dismissione dei beni demaniali militari;

c) si tenga conto che la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera *q*) che – estendendo ulteriormente le ipotesi di derogabilità della disciplina in materia di concessione di alloggi ASI di cui all'articolo 320 del Testo unico – si pone in contraddizione con la natura stessa dell'istituto;

d) si verifichi, altresì, l'esigenza di una modifica dell'articolo 1, comma 1, lettere *dd*) e *ee*), al fine di prevedere l'abrogazione, rispettivamente, degli articoli 933 e 934 del Testo unico regolamentare, essendo opportuno, per le ragioni esplicitate in premessa, riservare la materia della composizione degli organismi di rappresentanza militare alla fonte del decreto interministeriale, in coerenza con quanto peraltro già previsto dagli articoli 873 e 874 del medesimo Testo unico. Su questa materia, peraltro, appare opportuna una riflessione di carattere generale che tenga altresì conto della necessità di assicurare un'effettiva rappresentatività di tutti i ruoli della componente militare e in particolare di quella femminile negli organismi della rappresentanza;

e) siano altresì espunte dal testo finale del provvedimento le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*), essendo ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2012, n. 40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati (Atto n. 472);

vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);

visti e condivisi i rilievi espressi dalla IV Commissione (Difesa);

premesso che:

il provvedimento reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, finalizzate principalmente a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, in attuazione a quanto da ultimo richiesto dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

attraverso i complessivi interventi di riduzione e riorganizzazione disposti dal presente schema di regolamento, viene attuata la riduzione di 29 posizioni dirigenziali non generali (14 militari e 15

civili) e la conseguente riduzione dalle attuali 286 a 257 strutture di livello dirigenziale non generale, nonché il ridimensionamento dell'organico del personale civile non dirigenziale dagli attuali 33.402 a 30.381 unità e della consistenza del contingente del personale di diretta collaborazione del Ministro da 153 unità a 145;

si procede in particolare alla soppressione della direzione generale dei lavori e del demanio e alla contestuale riconfigurazione della soppressa struttura in una nuova direzione interna al Segretariato generale, nonché alla costituzione del VI Reparto del Segretariato generale con competenze in materia di contenzioso e affari legali, di livello dirigenziale generale;

rilevato, in termini generali, che lo schema in esame reca taluni limitati interventi sul richiamato Testo unico regolamentare che non sono direttamente connessi con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, e segnatamente le disposizioni concernenti la composizione del consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), il consiglio di amministrazione dell'ONFA, l'incarico di relatore del Consiglio superiore delle Forze armate e la disciplina in tema di deroghe alla concessione di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI);

preso atto che l'inserimento di tali contenuti derivano dalla loro espunzione

dal precedente schema di regolamento correttivo non sottoposto al parere parlamentare, il cui testo finale è già entrato in vigore (decreto del Presidente Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40);

rilevato, altresì, che l'articolo 1, comma 1, lettera *q*), apporta una limitata modifica alla disciplina in materia di alloggi ASI, da un lato, ampliando i casi in cui è possibile autorizzare in via derogatoria la permanenza nell'alloggio (« connessi a particolari esigenze di comando legate all'operatività ») e, dall'altro, individuando un ulteriore limite (solo se « non è disponibile altro alloggio destinato all'incarico » nella sede in cui presta servizio), senza tuttavia nemmeno indicare, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere reso sul provvedimento in esame, gli strumenti giuridici attraverso cui predeterminare i criteri e le modalità cui i Capi di stato maggiore di Forza armata devono attenersi nell'esercizio di tale potere autorizzatorio;

evidenziato che il testo in esame, nel novellare gli articoli 933 e 934 del Testo unico riguardanti, rispettivamente, la composizione del COCER e dei COIR, non appare coordinato né compatibile con la nuova formulazione dell'articolo 1476 del codice dell'ordinamento militare, di recente modificato dall'articolo 8 del 216 del 2011, come modificato in sede di conversione; inoltre, le attuali norme in materia di rappresentanza militare (articoli 873 e 874 del citato Testo unico) rimettono a decreti interministeriali la definizione della composizione di tali organismi « in relazione alle variazioni della forza effettiva », mentre – come evidenzia il parere reso dal Consiglio di Stato – una simile previsione nel testo regolamentare costituisce un inutile irrigidimento della fonte e la piena dinamicità del sistema risulta invece meglio garantita mantenendo la disciplina al livello del decreto interministeriale;

rilevato, sul medesimo punto, che con decreto dell'8 maggio 2012 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, è stata già definita la composizione sia del COCER che dei COIR, e che, per quanto detto, tale fonte normativa risulta adeguata purché siano esplicitamente abrogati interamente gli articoli 933 e 934;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo presso la IV Commissione secondo cui:

le riduzioni degli assetti organizzativi sono avvenute, in ossequio alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, nel modo più limitato possibile e avendo riguardo ad una ragionata e motivata distribuzione fra i diversi settori;

talune disposizioni, pur non legate alla stretta attuazione della citata normativa primaria, trovano adeguata sistemazione nel provvedimento in esame, essendo esso emanato secondo l'iter procedurale più articolato e garantito previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

la modifica dell'articolo 89 del testo unico in materia di sanità militare è volta a consentire la concreta allocazione della nuova struttura sanitaria, anche non necessariamente all'interno dello Stato maggiore della difesa, quale organo di staff di cui il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale;

non vi sono possibili effetti finanziari legati alla modifica della disciplina degli alloggi di servizio ASI, dal momento che il titolare dell'alloggio continua a pagare il canone concessorio e non sarà contestualmente concessionario di altro alloggio;

sussiste compatibilità e coerenza fra il provvedimento in esame e i futuri provvedimenti di rimodulazione dello strumento militare nazionale;

segnalato infine che lo schema di regolamento reca due modifiche al Testo unico che sono ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2012,

dello scorso 24 febbraio 2012: si tratta, in particolare, delle modifiche agli articoli 343, comma 2, e all'articolo 463 (di cui, segnatamente all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si verifichi preliminarmente che nel presente schema trovino spazio anche disposizioni di modifica del testo regolamentare che non appaiono connesse con le misure di rimodulazione degli assetti organizzativi imposte dal citato decreto-legge n. 138 del 2011, atteso che la scelta degli strumenti attraverso cui apportare correttivi alla normativa regolamentare vigente non dovrebbe dipendere dalla circostanza che essi siano sottoposti o meno al parere parlamentare;

2) si verifichi se la riallocazione del GENIODIFE all'interno del Segretariato generale consenta una significativa implementazione dei livelli di efficacia e di efficienza nell'espletamento delle attribuzioni, ritenute strategiche, connesse alla valorizzazione, alienazione e dismissione dei beni demaniali militari;

3) si tenga conto che la modifica dell'articolo 1, comma 1, lettera *q*) che –

estendendo ulteriormente le ipotesi di derogabilità della disciplina in materia di concessione di alloggi ASI di cui all'articolo 320 del Testo unico – si pone in contraddizione con la natura stessa dell'istituto;

4) si verifichi, altresì, l'esigenza di una modifica dell'articolo 1, comma 1, lettere *dd*) e *ee*), al fine di prevedere l'abrogazione, rispettivamente, degli articoli 933 e 934 del Testo unico regolamentare, essendo opportuno, per le ragioni esplicitate in premessa, riservare la materia della composizione degli organismi di rappresentanza militare alla fonte del decreto interministeriale, in coerenza con quanto peraltro già previsto dagli articoli 873 e 874 del medesimo Testo unico. Su questa materia, peraltro, appare opportuna una riflessione di carattere generale che tenga altresì conto della necessità di assicurare un'effettiva rappresentatività di tutti i ruoli della componente militare e in particolare di quella femminile negli organismi della rappresentanza;

e con la seguente osservazione:

a) siano altresì espunte dal testo finale del provvedimento le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *r*) e *cc*), essendo ormai superflue in quanto già realizzate mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 2012, n. 40.

ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali (C. 4998 approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Esclusione dall'election day del rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare).

1. All'articolo 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste».

1. 0200. Governo.

ALLEGATO 5

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati.

NUOVO TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del Codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque venga a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e dal contesto in cui è avvenuto il fatto sussistano elementi per ritenere che dalla scomparsa possa derivarne un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciarne il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.

2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4, nonché per il contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1^o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.

4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per

il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venute a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia.

6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	53
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contente, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	54

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	55
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (Atto n. 455) di rappresentanti: dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), dell'Associazione nazionale giudici di pace (ANGdP), dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA) e dell'Associazione dirigenti giustizia	58
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06740 Bernardini: Problematiche relative al carcere di Spoleto	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	61
5-06741 Bernardini: Problematiche relative alla Casa di lavoro di Sulmona	59
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	63
5-06743 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Secondigliano-Napoli	59
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67
5-06749 Bernardini: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario Coroneo di Trieste	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	70
5-06776 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Badu e Carros di Nuoro	59
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	75
AVVERTENZA	60

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.55.

Sui lavori della Commissione.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO, con riferimento allo schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (atto del Governo n. 455), dichiara

che il Governo è disposto ad attendere fino al 30 giugno 2012 che la Commissione esprima il parere.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 giugno 2012.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 giugno prossimo. Dà atto quindi che hanno espresso il parere sul provvedimento in esame le Commissioni VI e XIV. In particolare, la VI Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione e la XIV Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione. Sospende brevemente la seduta in attesa che anche le Commissioni I e X esprimano il parere.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.20.

Federico PALOMBA, *presidente*, dà atto che la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, con riferimento al parere della Commissione XIV contesta con decisione che l'ordinamento comunitario osti ad una scelta del legislatore nazionale di sottoporre a riserva l'attività di consulenza legale, se svolta professionalmente. Basti al riguardo considerare la Direttiva *Bolkestein* (2006/123/CE recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010). Ai sensi di uno specifico considerando, il n. 88, sono compatibili con la direttiva sistemi normativi

nazionali che addirittura sottopongono a riserva l'attività di consulenza legale: « La disposizione sulla libera prestazione di servizi non dovrebbe applicarsi nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, un'attività sia riservata in uno Stato membro ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l'esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati ». Il che accade, per esempio, in Portogallo, con la legge 24 agosto 2004 n. 49. Ciò che importa sottolineare è che la disposizione appena citata conferma come un Paese possa introdurre una simile riserva di attività in conformità al diritto comunitario.

Non sono mancate pronunzie giudiziali che hanno riconosciuto – già allo stato attuale della legislazione vigente – la soggezione a riserva dell'attività svolta professionalmente. Si consideri innanzitutto il bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'articolo 348 c.p. (e a ben vedere dall'intero impianto dell'assetto normativo delle professioni regolamentate), cioè quello della « necessità di tutelare il cittadino dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell'esercizio della professione, o indegni di esercitarla »; « la libera professione, per la sua naturale attitudine a soddisfare bisogni collettivi rilevanti anche per l'interesse generale della comunità, e per la funzione di mediazione che spesso svolge tra lo Stato e il cittadino, ha una rilevanza sociale e pubblica ». Così, espressamente, si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1151/02. Da qui la distinzione tra atti riservati espressamente dalla legge agli iscritti negli albi, ed atti non riservati ma comunque caratteristici della professione ed il cui compimento può essere considerato libero solo se non condotto in forma sistematica ed organizzata, e dietro corrispettivo. Solo, insomma, se non è svolto in modo professionale. Più recentemente, la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 9237/2007 della terza sezione civile – ha superato l'ambiguità sul sistema delle competenze professionali, dovute alla tradizionale incertezza sulla ripartizione tra prestazioni « riservate » e

prestazioni « protette ». Come afferma la Corte, « le attività di assistenza e consulenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette che possono essere svolte soltanto da professionisti iscritti ai relativi albi ».

Quanto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, osserva che il principio di libera concorrenza è da tempo oggetto di bilanciamento con altri interessi, quali la tutela dei diritti fondamentali. Di recente, in materia di farmacie, può essere utile ricordare la fondamentale pronuncia del 19 maggio 2009 (nella causa C-531/06): la restrizione all'accesso alla gestione delle farmacie comunali – contestata dalla Commissione all'Italia – è giustificata sulla base della tutela del diritto alla salute.

Sull'articolo 16, comma 4, rileva che si tratta di una misura che serve ad evitare l'abuso del diritto comunitario di stabilimento, in modo che di esso facciano uso effettivamente i professionisti stranieri che hanno reale interesse a stabilirsi in Italia, e non cittadini italiani che, non riuscendo ad abilitarsi in Italia, passano per lo più attraverso l'ordinamento spagnolo per avvantaggiarsi delle meno selettive modalità di accesso ivi vigenti. Si potrebbe eventualmente precisare che il periodo « congruo » corrisponde ad un determinato numero di mesi.

Federico PALOMBA, *presidente*, dà atto che la X Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Roberto Cassinelli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico PALOMBA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, rileva che il testo unificato in esame si compone di 14 articoli e che, secondo quanto indicato dall'articolo 1, al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa, attribuisce allo Stato il compito di sostenere l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 (comma 1).

Il testo precisa, quindi, quali soggetti che possono avviare un'attività imprenditoriale, usufruendo di un regime speciale di agevolazione, di incentivazione e di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, per un periodo di trentasei mesi che decorre dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere, di regola, dalla data di entrata in vigore della legge: si tratta di soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e delle donne, a prescindere dall'età anagrafica, purché siano rispettate deter-

minate condizioni (devono essere soggetti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia) (commi 3 e 4).

L'articolo 2 prevede le agevolazioni in materia previdenziale; l'articolo 3 gli incentivi per le cure parentali; l'articolo 4 gli incentivi all'occupazione; l'articolo 5 stabilisce il regime fiscale; l'articolo 6 disciplina l'accesso al credito e fondi di garanzia; l'articolo 7 reca disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile; l'articolo 8 reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; l'articolo 9 prevede misure a sostegno dell'impresa sociale.

L'articolo 10 delinea le forme imprenditoriali ammesse. In particolare, il comma 2 stabilisce che l'attività di impresa può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da uno solo in caso di due soci.

L'articolo 11 reca talune modifiche al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; l'articolo 12 reca una delega al Governo in materia di estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti; l'articolo 13 interviene in materia di pensione di vecchiaia supplementare; l'articolo 14 contiene le disposizioni finanziarie.

Propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva che il testo unificato in esame si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 delinea il campo di applicazione del provvedimento e precisa, al comma 1, che le relative disposizioni si applicano ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fra le imprese.

L'articolo 2, che si compone di 19 commi, dispone l'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, precisando che sono esclusi dall'applicazione dell'articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

Il comma 2 reca le definizioni necessarie all'applicazione della normativa in esame e, in particolare, quella di «transazioni commerciali», che sono le transazioni tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo.

Il comma 3 precisa che nelle transazioni in oggetto il creditore ha diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei

termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.

Il comma 4 stabilisce il tasso di riferimento applicabile.

Il comma 5 fissa i termini a decorrere dai quali il creditore, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, ha diritto agli interessi di mora, distinguendo a seconda che la data di scadenza o il periodo di pagamento siano o meno stabiliti nel contratto.

In base al comma 7, il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia « gravemente iniquo » per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 14. Eventuali deroghe contrattuali non possono comunque superare il periodo complessivo di sessanta giorni di calendario.

È fatta salva la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate, a determinate condizioni e purché il periodo di rateizzazione non superi i centottanta giorni di calendario (comma 8).

Si prevede, inoltre, che, ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore (comma 9). Il creditore ha inoltre diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda il predetto importo forfetario, sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.

Il comma 11 stabilisce che « una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarci-

mento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore ». Nel successivo comma 12 si precisa che per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare: *a)* di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza; *b)* della natura del prodotto o del servizio; *c)* della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 5, 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

Il comma 14 stabilisce che le associazioni di categoria rappresentate nelle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), per promuovere la dichiarazione di illegittimità di tali clausole e prassi e la loro sanzione.

Si precisa quindi che il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci finché non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci (comma 16).

Il comma 17 stabilisce delle condizioni per ottenere un titolo esecutivo di pagamento di norma entro sessanta giorni.

Il comma 19 fa salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

L'articolo 3 stabilisce che, in caso di ritardo di pagamento, l'impresa creditrice può chiedere alla camera di commercio la certificazione del credito nei riguardi di altra impresa, e ne stabilisce modalità, procedure, condizioni ed effetti. Sulla base del predetto certificato l'impresa creditrice potrà chiedere al giudice competente di pronunciare ingiunzione di pagamento ai sensi del successivo articolo 4.

L'articolo 5 stabilisce quindi che l'impresa debitrice che intenda opporsi all'ingiunzione di pagamento, prima di proporre opposizione dinnanzi al giudice competente, deve promuovere la procedura di mediazione presso la camera di commercio che ha rilasciato il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, depositando la documentazione allo scopo necessaria.

L'articolo 6 reca disposizioni sanzionatorie. In base al comma 1, chiunque produce documentazione falsa o contraffatta nei procedimenti di cui all'articolo 3 è punito ai sensi dell'articolo 374-bis del codice penale (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria). Il comma 2 dispone che chiunque attesta il falso nelle dichiarazioni previste dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo (dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa creditrice che attesta che il debitore non ha proposto contestazioni circa l'esecuzione del contratto) è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). Il certificato rilasciato sulla base della documentazione o delle dichiarazioni false è nullo (comma 3).

L'articolo 7 reca una norma finale che consente alle imprese che siano parti in giudizi relativi a crediti insoluti, in corso alla data di entrata in vigore della legge, di esperire, a determinate condizioni, la procedura di mediazione di cui all'articolo 5.

Federico PALOMBA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 giugno 2012.

Audizione in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (Atto

n. 455) di rappresentanti: dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), dell'Associazione nazionale giudici di pace (ANGdP), dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA) e dell'Associazione dirigenti giustizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 15.15.

5-06740 Bernardini: Problematiche relative al carcere di Spoleto.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposte si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Manifesta particolare insoddisfazione con riferimento al comportamento del magistrato di sorveglianza, la dottoressa Manganaro, sottolineando, tra l'altro, come sia inaccettabile che quest'ultima, oltre a non incontrare detenuti che ne abbiano fatto ripetutamente richiesta, abbia addirittura ritenuto di poter « delegare » taluni compiti al direttore dell'istituto penitenziario.

5-06741 Bernardini: Problematiche relative alla Casa di lavoro di Sulmona.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Contesta, inoltre, che le condizioni degli «internati» possano considerarsi migliorate, anche tenuto conto che nelle case lavoro non vi è la concreta possibilità di svolgere attività lavorativa e ritiene inaccettabile non solo la riduzione del relativo stanziamento di bilancio, tenuto conto del rilievo costituzionale assegnato alla funzione rieducativa della pena, ma anche il semplice fatto di addurre tale riduzione come scusa per il trattamento riservato agli internati.

5-06743 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Secondigliano-Napoli.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo

stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Ritiene inaccettabile che siano destinate risorse insufficienti all'assistenza psicologica ai detenuti.

5-06749 Bernardini: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario Coroneo di Trieste.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Ritiene assolutamente inaccettabile la riduzione di fondi destinati al pagamento delle mercedi.

5-06776 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Badu e Carros di Nuoro.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo. Rileva, peraltro, quale unica nota positiva, la tendenza a rispondere sui singoli casi prospettati nelle interrogazioni, a differenza di quanto sinora accaduto. Sottolinea, inoltre, come nelle risposta si registri anche la tendenza del Governo ad evidenziare delle gravi carenze e come queste ammissioni confermino lo stato di illegalità in cui versano le carceri italiane. Cita, a titolo esemplificativo, la dichiarazione secondo la quale l'ultima ispezione della ASL presso è avvenuta nel

2008, ricordando come invece la legge preveda un obbligo di ispezione semestrale.

Federico PALOMBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di misure cautelari personali.

C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota e C. 4616 Bernardini.

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.

C. 5180 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.

C. 5193 Governo.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta.

Testo unificato C. 4108 D'Ippolito Vitale ed abb.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06740 Bernardini: Problematiche relative al carcere di Spoleto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, a fronte delle segnalazioni riguardanti il carcere di Spoleto e la gestione da parte della magistratura di sorveglianza dei detenuti ivi collocati, rappresento i seguenti elementi informativi.

Presso l'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Spoleto risultano attualmente in servizio due magistrati, con funzioni di sorveglianza suddivise tra la Casa di Reclusione di Spoleto e quella di Terni. Di recente, in seguito all'eccezionale aumento della popolazione detenuta, le competenze dell'Ufficio sono state riorganizzate in relazione al numero ed alla tipologia dei detenuti assegnati ai due Istituti. Pertanto, la dottoressa G. Manganaro segue i 508 detenuti presenti (al 27 febbraio 2012) nella Casa di Reclusione di Spoleto. Di questi, 74 si trovano in regime di 41-*bis*, 259 in alta sicurezza per reati di massimo allarme sociale, 135 in media sicurezza per reati cosiddetti comuni e 40 sono in detenzione cosiddetta protetta, in considerazione del particolare titolo di reato.

Il dottor P. Gianfilippi segue, invece, i detenuti della Casa Circondariale di Terni e 144 detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto, che si trovano in regime di media sicurezza per reati cosiddetti comuni, di cui 44 sono in detenzione cosiddetta protetta, in ragione del particolare titolo di reato.

Nel corso dell'anno 2011, la dottoressa G. Manganaro si è recata in istituto 23 volte e ha ascoltato 77 detenuti. Durante lo stesso periodo il dottor F. Gianfilippi si è recato in istituto 20 volte ed ha ascoltato 140 detenuti.

Tutti i dati comunicati dall'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto sono stati ricavati dal Registro colloqui e dal Registro SIUS e sono, pertanto, accessibili e consultabili.

Peraltro, così come significato dalla stessa Amministrazione penitenziaria, i rapporti tra la Direzione dell'istituto di Spoleto e la magistratura di sorveglianza sono sempre stati corretti, improntati a disponibilità e collaborazione, nel pieno rispetto delle finalità dell'ordinamento penitenziario e delle reciproche competenze e funzioni. Entrambi i magistrati dell'Ufficio hanno, infatti, chiesto agli operatori dell'area educativa dell'Istituto di segnalare, anche per le vie brevi, profili di particolare rilevanza trattamentale, oltre ovviamente alle urgenze riguardanti aspetti di vita penitenziaria o di interesse dei singoli detenuti.

Le informazioni, con l'invio di atti e relazioni relativi allo svolgimento del servizio e dell'organizzazione della Casa di Reclusione di Spoleto, sono state e sono attualmente fornite con regolarità ai magistrati di sorveglianza, allorquando non vengono assunte di iniziativa dalla stessa Autorità giudiziaria.

Agli atti risultano, infatti, frequenti richieste di chiarimenti sollecitate dalla dottoressa Manganaro su materie, istanze o reclami inoltrati dai detenuti, anche con le modalità della busta chiusa.

L'attività di osservazione e trattamento è normalmente formalizzata con la redazione delle relazioni di sintesi e dei programmi individuali, che vengono approvati dal magistrato di sorveglianza per i detenuti in esecuzione di pena. Le verifiche

delle ipotesi formulate sono, poi, sistematicamente aggiornate in occasione delle richieste di benefici.

Inoltre, allo scopo di snellire le procedure, la dottoressa Manganaro ha delegato il direttore dell'Istituto al rilascio delle autorizzazioni ordinarie e straordinarie, alle istanze riguardanti la corrispondenza telefonica con familiari e terze persone, soprattutto in presenza di motivi urgenti, ragionevoli o di particolare rilevanza. Numerose sono, peraltro, le autorizzazioni rilasciate dalla dottoressa Manganaro per ammettere in Istituto coloro che si dimostrino capaci di favorire e promuovere azioni educative fra la comunità penitenziaria e la società libera.

Quanto, infine, ai rilievi di valenza disciplinare avanzati dall'onorevole Bernardini a carico della dottoressa Manganaro sulla base delle considerazioni

espresse da un detenuto nel suo diario quotidiano postato su internet, comunico che trattasi di doglianze destituite di fondamento.

Dalle risultanze istruttorie acquisite dalla competente Articolazione ministeriale è emerso, piuttosto, che il magistrato di sorveglianza dottoressa Manganaro ha regolarmente svolto le visite ed i colloqui presso la casa circondariale di Spoleto, con cadenza quantomeno mensile, di talché nessuna violazione della normativa di cui agli articoli 5 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 risulta essere stata commessa dal predetto magistrato.

A ciò si aggiunga che nessuna disfunzione o disservizio è stato segnalato a carico della dottoressa Manganaro da parte del Presidente della Corte di Appello di Perugia.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06741 Bernardini: Problematiche relative alla Casa di lavoro di Sulmona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Bernardini si comunicano le informazioni che seguono.

La Casa di lavoro di Sulmona è costituita da n. 4 sezioni ospitate nel reparto penale: gli internati presenti alla data del 31 maggio 2012 erano 197. Al primo piano dello stesso reparto vi sono anche due sezioni destinate ai detenuti del circuito « media sicurezza »: il loro numero attuale è di n. 77 unità, che è di gran lunga più ridotto di quanto non fosse nel recente passato.

Infatti il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a seguito della nota del 15 febbraio 2011 a firma del Presidente del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, ha provveduto a trasferire dalla struttura penitenziaria di Sulmona n. 130 detenuti del circuito media sicurezza e, nel contempo, ha provveduto a rideterminare le assegnazioni di detenuti nello stesso circuito; con ciò condividendo le linee di intervento elaborate dal Provveditorato Regionale di Pescara, volte all'organizzazione di due sezioni destinate, la prima, ai detenuti di cosiddetta prima accoglienza o alla prima esperienza detentiva, e la seconda ai detenuti specializzati nelle attività lavorative organizzate nell'istituto.

Va poi osservato che l'Ordinamento Penitenziario non esclude la possibilità di organizzare sezioni di Case di Lavoro in stabilimenti destinati ad ospitare Case di Reclusione (articolo 62, comma 3, legge n. 354/75), che le sezioni detentive destinate ai detenuti sono strutturalmente identiche a quelle destinate agli internati, e che l'organizzazione dei reparti non consente alcuna possibilità di incontro o commistione tra le due categorie di ospiti.

D'altra parte, il trattamento riservato agli internati è distinto da quello riservato ai detenuti comuni, e si distingue in particolare per le maggiori possibilità di accesso ai vari spazi e servizi trattamentali, ivi compresa la rimodulazione – secondo criteri di premialità – degli orari della vita di sezione.

Per garantire la migliore differenziazione trattamentale tra internati e detenuti, la Direzione di Sulmona ha recentemente disposto che gli internati appartenenti o afferenti alle organizzazioni criminali siano destinati alle sezioni del 3° piano, mentre gli internati tossicodipendenti iscritti alle liste Sert siano destinati alle sezioni del 2° piano: tale organizzazione ha effettivamente dato ottimi risultati, poiché nelle sezioni destinate alla casa di lavoro sono drasticamente diminuiti gli eventi critici.

Ancora, in una delle sale destinate ad ospitare i colloqui con i familiari di detenuti ed internati si è già proceduto in economia all'abbattimento del muretto divisorio; essa è stata dunque prioritariamente destinata ai colloqui degli internati con i propri familiari. Non è stato invece ancora possibile finanziare i lavori di abbattimento dei muri divisorii nelle restanti salette, ma tale intervento sarà eseguito non appena si renderanno disponibili le relative risorse.

Per ciò che concerne le questioni legate alle attività lavorative degli internati, appare doveroso sottolineare che lo stanziamento di bilancio sul capitolo 7361 articolo 1, denominato « Servizio delle industrie » ha subito per l'esercizio finanziario

2012 una decurtazione del 66 per cento rispetto a quanto ottenuto per il 2011, riducendo la disponibilità economica a soli euro 2.929.892,05.

Il capitolo di bilancio sul quale è stata operata tale drastica riduzione (analoga a quella operata sul capitolo 7361 articolo 2, relativo alle attività agricole, che è stata pari al 78 per cento rispetto al 2011), sostiene i costi relativi al funzionamento delle officine e delle lavorazioni gestite dall'amministrazione penitenziaria. In particolare, su di esso gravano i costi per l'acquisto delle materie prime, i costi relativi alle mercedi dei detenuti occupati e quelli relativi all'acquisto e manutenzione dei macchinari.

È evidente che le dette risorse sono assolutamente insufficienti, tanto a garantire la produzione degli arredi necessari per l'apertura dei nuovi padiglioni e/o istituti, quanto a sostenere le necessità delle lavorazioni presenti presso le case di lavoro.

Perciò, anticipando sotto questo profilo le preoccupazioni rassegnate dall'interrogante, già da tempo l'Amministrazione ha invitato le direzioni sede di lavorazioni penitenziarie – prima fra tutte la Direzione di Sulmona che ospita un numero elevato di internati – a presentare appositi progetti da finanziarie con i fondi della Cassa delle Ammende. Nelle more della loro approvazione, e prima della segnalazione del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha potuto in tal modo assegnare l'importo di 100.000 euro all'istituto in questione (nota del 9 gennaio 2012).

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende, in data 20 marzo 2012, ha poi approvato il finanziamento dei progetti presentati dalla Direzione di Sulmona; sarà perciò garantita, fino a marzo del 2013, l'occupazione di circa 80 internati, che saranno impiegati in falegnameria, sartoria, calzaturificio e nell'officina fabbri.

Relativamente alle attività lavorative agricole, la Direzione di Sulmona ha concordato con il Dipartimento di Salute

Mentale della locale ASL uno specifico progetto per la prevenzione del disagio psichico dei detenuti e degli internati, da attuarsi con programmi di trattamento che contemplano espressamente il lavoro all'aperto.

Per quel che concerne l'Assistenza sanitaria, il Presidio della ASL presso l'istituto di Sulmona assicura le seguenti prestazioni:

- a) medico responsabile: 18 ore settimanali;
- b) servizio di guardia medica h/24;
- c) servizio infermieristico h/24;
- d) servizio di psichiatria n. 144 ore mensili;
- e) servizio di fisioterapia 144 ore mensili;
- f) fisiatra: 8 ore mensili;
- g) medico Ser.T.: 27 ore settimanali;
- h) psicologo Ser.T.: 23 ore settimanali;
- i) servizio salute mentale: 36 ore mensili.

Sono inoltre attivi il laboratorio odontoiatrico ed un'infermeria attrezzata.

La possibilità di trasferire i detenuti ed internati disabili nei Centri Diagnostico-Terapeutici dell'Amministrazione, considerata dall'interpellante, deve naturalmente tener conto della serietà e complessità delle patologie sofferte dagli interessati, posto che i centri clinici presenti in alcuni istituti penitenziari del territorio nazionale sono adibiti al ricovero temporaneo dei detenuti con necessità terapeutiche che non possono essere assicurate negli istituti penitenziari ordinari. Una volta terminato il periodo di acuzie della malattia e prescritta l'eventuale terapia, infatti, il ristretto deve essere dimesso dal Centro e ricondotto all'istituto penitenziario di provenienza. Sono altresì assegnati agli istituti penitenziari con annesso centro diagnostico terapeutico i detenuti portatori di patologie croniche che richiedono un costante controllo medico, anche speciali-

stico (ad esempio per patologie cardiache o infettive), onde favorire il loro costante monitoraggio clinico.

Per i disabili, invece – i quali nella maggioranza dei casi presentano deficit motori cronici – deve ritenersi preferibile l'allocazione in un ambiente intramurale che possa alleggerire il più possibile le conseguenze derivanti dallo stato detentivo, e consentire loro la possibilità di partecipazione alle attività trattamentali.

In proposito, alcuni anni orsono questa Amministrazione aveva avviato un progetto per la realizzazione di quattro strutture, individuate negli istituti di Busto Arsizio, Parma, Bari e Catanzaro, destinate ad accogliere detenuti portatori di gravi disabilità motorie. Dall'anno 2005 sono funzionanti due dei quattro reparti previsti, ossia quelli di Parma e di Bari.

Relativamente ai restanti reparti, il competente Dipartimento ha più volte ha rappresentato nelle diverse sedi istituzionali – Tavolo di Consultazione permanente per la sanità penitenziaria presso la Conferenza Unificata, Ministero della Salute e singole Regioni – la necessità che dette strutture siano rese operative al più presto. Sono stati presi gli opportuni contatti con gli organi sanitari delle Regioni Lombardia e Calabria, perché assicurino le risorse necessarie per l'avvio ad esercizio delle sezioni in argomento, ma non è ancora possibile indicare i tempi per il loro completamento.

In relazione ai fenomeni autoaggressivi denunciati nell'atto di sindacato ispettivo, va rappresentato che da tempo sono operanti nell'istituto penitenziario di Sulmona misure di sostegno tese a ridurre il disagio derivante dalla detenzione. A supporto del servizio di accoglienza sono stati elaborati progetti finanziati dal provveditorato regionale, che prevedono l'ausilio di uno psicologo e di un educatore, la cui attività è sostenuta dall'organizzazione di gruppi terapeutici di auto-aiuto, da colloqui clinici individualizzati e dall'apertura di un centro di ascolto.

Ancora con riferimento alle tematiche dei suicidi e degli atti di autolesionismo, si rappresenta che in data 29 febbraio 2012

è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico a composizione mista (Regione, AA.SS.LL. e Amministrazione Penitenziaria per adulti e minori), con il compito di elaborare un programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e di suicidio negli Istituti Penitenziari per adulti e servizi minorili.

Le risorse umane disponibili presso l'Istituto di Sulmona sono le seguenti:

1) il personale appartenente al ruolo degli agenti/assistenti di polizia penitenziaria è pari a n. 225 unità, con una carenza di n. 39 unità, pari al 15 per cento della pianta organica; ovviamente, le esigenze dell'Istituto saranno tenute in debita evidenza allorquando si procederà alla mobilità connessa all'assegnazione dei neo-agenti del 164° corso di formazione che avrà termine alla fine di questo mese;

2) quanto al personale dell'amministrazione, su una previsione organica di n. 44 unità distinte per diverse figure professionali, sono attualmente presenti n. 35 operatori: con particolare riguardo ai funzionari della professionalità giuridico pedagogica risulta una presenza di n. 5 unità, a fronte di una previsione organica di n. 11 posti. Le difficoltà rilevate nella sede di Sulmona riflettono purtroppo una condizione riscontrabile diffusamente in altre realtà penitenziarie del territorio nazionale, che inevitabilmente si ripercuote sull'efficienza di tutti i servizi dell'amministrazione, ivi comprese le attività di osservazione.

3) relativamente all'assistenza psicologica ex articolo 80 O.P, si precisa che la gestione del servizio ha subito, negli ultimi anni, una costante riduzione degli stanziamenti di bilancio, tale da comportare una drastica diminuzione delle prestazioni degli esperti. Si rappresenta comunque che l'esperto ex articolo 80 O.P. svolge la propria attività presso l'istituto di Sulmona per complessive diciotto ore mensili.

Per quel che concerne le questioni prettamente normative del sistema delle misure di sicurezza, ugualmente sollevate

dall'interrogante, si rappresenta quanto segue.

Il sistema italiano del cosiddetto doppio binario, fondato sulla distinzione sanzioni penali – misure di sicurezza, è previsto dalla Costituzione (articolo 25). Le seconde differiscono dalle prime per diverse ragioni. La loro *ratio* giustificatrice risiede non già nella necessità di punire un soggetto che ha violato un precetto penale, bensì nell'esigenza di tenerne a freno la pericolosità, intesa come indice rivelatore della futura potenziale commissione di ulteriori reati. Esse sono necessariamente svincolate da termini precostituiti di durata, in quanto si devono calibrare sulla pericolosità sociale del soggetto, sottoposto ad un periodico monitoraggio volto a verificare la persistente necessità della misura. Infine, mentre la pena può essere inflitta unicamente a soggetti imputabili o semimputabili, la misura di sicurezza può essere applicata anche a soggetti non imputabili.

La misura di sicurezza prevista dall'ordinamento italiano rientra certamente nella nozione di « pena » di cui all'articolo 7 CEDU come interpretata dalla Corte Europea, alla cui tradizione è per vero estraneo il sistema del doppio binario. La Corte europea, infatti, si aggancia ad un unitario e sostanziale concetto di « pena », che ingloba, al di là della natura giuridica riconosciuta nel singolo Stato, sia le pene che le misure di sicurezza.

Ciononostante, da diversi anni il mondo accademico e la giurisprudenza hanno avviato una seria riflessione sull'intero impianto normativo delle misure di sicurezza e sulla sua persistente attualità nel moderno sistema della legge penale.

In proposito può ricordarsi la proposta di legge n. 872, d'iniziativa dei deputati Pecorella e altri, presentata l'8 maggio 2008 ed avente ad oggetto la « Riforma della parte generale del codice penale », che recepiva la proposta per la modifica del codice penale elaborata dalla Commissione ministeriale istituita nel corso della XIV legislatura.

La proposta di legge prevedeva l'eliminazione delle misure di sicurezza per gli imputabili e l'istituzione per i non imputabili di apposite « misure di controllo e di cura », rappresentate dal ricovero in una struttura giudiziaria di custodia con finalità terapeutiche o di disintossicazione, dall'obbligo di sottoporsi a un trattamento di cura presso strutture sanitarie non giudiziarie sotto il controllo del servizio sociale e dalle altre misure individuate dalla legge.

Pare ragionevole osservare, pertanto, che la discussione sugli indirizzi giuridici e normativi da assumere in materia ben potrà prendere le mosse dalla rielaborazione delle proposte contenute nel disegno di legge sopra ricordato.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06743 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Secondigliano-Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il problema del sovraffollamento dell'istituto penitenziario di Napoli Secondigliano riflette purtroppo una situazione comune alla gran parte degli istituti penitenziari del Paese. Per fronteggiare tale situazione, l'Amministrazione interviene con periodici interventi deflattivi tesi a distribuire negli spazi detentivi disponibili la popolazione detenuta.

Presso l'istituto, a fronte di una capienza regolamentare di n. 988 posti e tollerabile di n. 1656 posti, alla data del 31 maggio 2012 erano presenti n. 1334 detenuti. Sicché, pur rimanendo certamente elevato di numero delle presenze, preme sottolineare che esse non superano la soglia del tollerabile.

Per quel che concerne le iniziative trattamentali connesse alla lavorazione ed al riciclaggio dei rifiuti, esse si avvicinano ad un importante ed ulteriore sviluppo: è infatti prossima la realizzazione di un impianto di compostaggio nell'area esterna al fabbricato, che darà lavoro ad una decina di detenuti. L'impianto sarà realizzato grazie alle intese raggiunte tra l'amministrazione penitenziaria, il Comune di Napoli ed il Consorzio sociale Rolando Innocenti.

Per il pagamento delle mercedi ai detenuti lavoranti, il provveditorato regionale ha assegnato all'istituto di Secondigliano un importo superiore rispetto a quello stanziato lo scorso anno: dai 601.000 euro assegnati nel 2011, si è passati ai 900.000 euro.

I servizi sanitari sono di competenza dell'ASL Na 1, che assicura l'assistenza sanitaria con personale convenzionato e/o

dipendente del SSN. Di recente la Direzione dell'ASL ha ritenuto di non rinnovare le convenzioni con il personale medico che da tempo operava presso l'Istituto, sostituendolo con altro: ne è derivato un periodo piuttosto difficile, soprattutto per la necessità dei nuovi sanitari di adattarsi ad operare in un ambiente di lavoro del tutto peculiare.

Per quanto concerne le singole doglianze avanzate dai detenuti e riportate nell'atto di sindacato ispettivo, si evidenzia quanto segue:

A.C. = ANTONIO CALIENDO è stato di recente trasferito presso altro istituto, in accoglimento delle varie richieste da egli presentate, previo interessamento dell'area educativa e dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria che lo ha sentito in merito al senso di minaccia avvertito;

V.T. = VITTORIO TRIPODI attualmente si trova in altra sede per motivi di giustizia. Le istanze di trasferimento dallo stesso avanzate, trattandosi di sedi fuori regione, sono al vaglio della competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

G.F. = GIOVANNI FORMOSO risultano inoltrate due richieste di trasferimento per la Sicilia, ancora al vaglio della competente Direzione Generale;

L.D.M. = LUCIANO DE MARCO risulta costantemente controllato dal personale medico ed è seguito dalla psicologa del Sert dell'Istituto per i suoi problemi di tossicodipendenza.

A.A. ARCANGELO ABETE è presente agli atti una recente relazione sanitaria inviata su richiesta degli organi della Magistratura e del Dipartimento. Da informazioni assunte risulta che il detenuto ha più volte rifiutato ricoveri programmati presso strutture esterne.

C.P. = CARMINE PERNA risultano pareri favorevoli della Direzione dell'Istituto alla concessione dei permessi premio: le istanze non sono state ancora riscontrate dalla Magistratura di Sorveglianza.

S.Z. = SALAH GARBI detenuto in dialisi presso il Nosocomio di Santa Maria Capua Vetere, è stato assegnato alla Casa Circondariale più vicina al presidio ospedaliero.

A.B. = ANTONIO BUSIELLO uscito per fine pena.

A.C. = ANTONIO CARDINALE Risultano recenti ricoveri programmati presso strutture esterne per la cura delle patologie di cui soffre.

N.C. NICOLA CATERINO è giunto in Istituto per partecipare ad alcune udienze in processi a suo carico. Va precisato che lo stesso interessato ha più volte espresso la volontà di essere trasferito presso il Centro Penitenziario di Secondigliano per la vicinanza al nucleo familiare, residente nella zona.

M.M. = MUSA MOHAMES ha rappresentato che, calcolando i giorni di liberazione anticipata che gli spetterebbero, si troverebbe già libero; ha lamentato di non aver mai avuto riscontro alle sue richieste. Effettivamente risulta che le sue istanze sono state inviate alla competente A.G., senza però che su di esse si sia provveduto.

Per quel che concerne il personale di Polizia Penitenziaria, presso l'Istituto in esame sono presenti n. 1317 unità, con una carenza di n. 53 unità, pari al 4 per cento della pianta organica. Ne risentono alcuni servizi (ad esempio il servizio di vigilanza armata ed il servizio scorte nelle

traduzioni), che devono essere organizzati facendo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

Premesso che la situazione di difficoltà segnalata è analoga a quella di buona parte degli istituti penitenziari del Paese, a causa delle generalizzate carenze di organico, si assicura comunque che il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria segue attentamente e in maniera costante la condizione degli organici, cercando di adoperarsi con ogni possibile iniziativa intesa a migliorare le condizioni lavorative del personale.

Le esigenze dell'Istituto di Napoli Secondigliano saranno dunque tenute in debita evidenza allorquando si procederà alla mobilità connessa all'assegnazione dei neo agenti del 164° corso di formazione che avrà termine alla fine del mese.

L'assistenza psicologica ai detenuti soffre della scarsità delle risorse disponibili, insufficienti e sempre più inadeguate rispetto alle reali esigenze operative del servizio, tenuto conto anche dello stato di sovraffollamento delle carceri: relativamente all'Istituto in questione, si osserva che gli esperti convenzionati ex articolo 80 O.P. sono tre, e che essi prestano servizio per un totale annuo di n. 600 ore. Considerata la popolazione detenuta presente, effettivamente il contributo degli esperti risulta piuttosto modesto e necessariamente rivolto alle situazioni più particolari.

Al fine di migliorare le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza degli istituti penitenziari della Campania, è stata disposta, con i fondi del capitolo 7303 di recente istituzione, l'assegnazione di 3.400.000 euro a favore del provveditorato regionale di Napoli, a cui compete la gestione dei fondi stessi, per l'esecuzione degli interventi più urgenti e prioritari delle strutture del distretto di competenza.

Va ancora sottolineato che nel programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2013 sono stati inseriti i lavori di adeguamento funzionale e di rifacimento

dei servizi igienici del reparto infermeria dell'istituto, per un importo di 800.000,00 euro.

Per quel che concerne, infine, l'attività della magistratura di sorveglianza, si segnala che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con nota del 19 aprile 2012, ha rappresentato che le dif-

ficoltà di quell'ufficio dipendono dal gran numero di affari trattati e dalle gravi carenze di organico del personale amministrativo ivi impiegato, che si è ulteriormente ridotto nel 2010/2011 a causa del pensionamento di nove unità (un direttore di cancelleria, cinque funzionari, un operatore e due ausiliari).

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06749 Bernardini: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario Coroneo di Trieste.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'istituto penitenziario di Trieste, alle cui problematiche fa riferimento l'onorevole Bernardini nell'interrogazione ora in discussione, ha una capienza regolamentare di 155 posti ed una tollerabile di 197 posti. Poiché alla data del 31 maggio 2012 risultavano collocati in istituto 247 detenuti, la Direzione è stata costretta a raddoppiare la presenza dei ristretti in tutte le stanze detentive comuni.

L'evidente stato di sovraffollamento è, comunque, monitorato costantemente sia dalla competente Direzione Generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sia dal Provveditorato, entrambi attenti ad intervenire, nell'ambito delle rispettive prerogative funzionali, per ridurre la concentrazione numerica dei detenuti con interventi deflattivi attuati in ambito intra ed extra-regionale.

Quanto allo stato della struttura, preme evidenziare che l'onorevole Bernardini ha visitato il carcere nel corso di una stagione invernale particolarmente difficile per la città di Trieste: per tutto l'inverno hanno imperversato forti venti di bora, con raffiche che, talvolta, hanno superato i 160 km orari. Le disagiate condizioni meteorologiche hanno evidentemente accelerato la rottura e/o il deterioramento di finestre, infissi, ganci di sicurezza e di qualunque cosa fosse esposta alle persistenti raffiche di vento, durate per intere settimane.

Nell'immediato, in attesa di dar corso ai relativi lavori di riparazione, è stata disposta una diversa collocazione delle finestre, stabilendosi che quelle non sottoposte a battuta di vento fossero posizionate al posto di quelle rotte. Queste ultime

sono state riparate in modo provvisorio con tavole di legno recuperate dai laboratori di formazione professionale.

Per le portefinestre, non disponendosi — sempre nell'immediato — di possibili ulteriori soluzioni, si è provveduto con supporti in cartone, a loro volta sostituiti dopo il logorio. L'irruenza degli agenti atmosferici ha, poi, rovinato anche alcune pareti, deteriorando muri e causando infiltrazioni e segni di umidità.

La descritta situazione, veritiera, esistente al momento della visita del parlamentare, è oggi decisamente mutata, essendo state medio tempore riparate e sostituite porte e finestre ed essendo stati autorizzati gli indispensabili interventi manutentivi.

Relativamente all'impianto antincendio sono svolti controlli periodici sugli estintori e sulle lance antincendio.

Inoltre, al fine di migliorare le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza degli istituti penitenziari del Triveneto, è stata disposta, con i fondi del capitolo 7303 di recente istituzione, l'assegnazione di 3.300.000 euro a favore del provveditorato regionale di Padova, a cui compete la gestione dei fondi stessi, per l'esecuzione degli interventi più urgenti e prioritari delle strutture del distretto di competenza.

Viceversa, poiché sono stati ridotti i fondi necessari al pagamento delle mercedi, è diminuita nel tempo l'offerta occupazionale per i detenuti. Per la manutenzione ordinaria del fabbricato la Direzione riesce ad impegnare un solo detenuto lavorante e modesto risulta essere

anche il numero dei detenuti lavoranti nei servizi domestici (al momento 20 unità).

Il quadro strutturale descritto trova un significativo bilanciamento nelle diverse offerte trattamentali, rese possibili grazie alle ottime intese con il mondo della scuola, della formazione professionale e del volontariato. Ciò ha consentito di proporre e realizzare numerosi corsi di formazione scolastica (scuola dell'obbligo, corsi di lingua per stranieri ed italiani, corsi di cittadinanza attiva, eccetera); di formazione professionale (per falegnami, ceramisti, mosaicisti, cera artistica, tappezzeria, eccetera); di musica, di teatro e di lettura.

Attività tutte che, insieme ai periodici incontri culturali per la presentazione di libri e per discutere ditemi sociali hanno aperto stabilmente il carcere al territorio.

Inoltre, si è concretizzata e sta continuando l'esperienza del laboratorio di panetteria e pasticceria, realizzato in carcere mediante la Cassa delle Ammende e gestito da una cooperativa sociale. Tale iniziativa ha rappresentato, infatti, una seria opportunità professionale, che è stata colta favorevolmente da numerosi detenuti.

Attiva è anche la locale biblioteca, che ha ricevuto numerosi libri in donazione e che rappresenta una realtà importante, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Trieste ed agli insegnamenti impartiti ad alcuni detenuti « volontari » su come gestire il servizio.

Per quanto concerne, poi, le singole segnalazioni oggetto della presente interrogazione, va evidenziato che:

il detenuto M.B., ammalato di AIDS, al momento della visita parlamentare — pur a fronte di uno stato di salute critico per quanto apparentemente stabilizzato — non beneficiava ancora di alcuna misura alternativa, posto che la magistratura di sorveglianza riteneva necessari ulteriori accertamenti. Va detto che il ristretto in questione, data la sua lunga storia di devianza legata soprattutto al tema della droga, era ben conosciuto dagli operatori penitenziari ed era seguito con attenzione per il suo grave stato di salute. Qualche giorno dopo la suddetta visita, lo stesso è

stato trasferito in un centro clinico, a perfezionamento della relativa pratica di ricovero;

il detenuto R.S. presenta un grosso lipoma sulla spalla destra, da asportare previo intervento chirurgico. La sua richiesta di essere trasferito in luogo prossimo a quello dei familiari (possibilmente in Campania) per ricevere conforto e per quanto possibile assistenza è al vaglio della competente Direzione Generale;

M.Z. è un detenuto seriamente ammalato (HIV positivo ed altro), trasferito da un istituto del Lazio (luogo prossimo a quello di residenza) alla Casa Circondariale di Trieste, con le conseguenti difficoltà inerenti al mantenimento dei rapporti familiari. Anche per lui erano state avviate, ancor prima della visita della parlamentare, le relative pratiche per il trasferimento e per l'applicazione della misura della detenzione domiciliare, in ragione della pena da espriare, ex legge n. 199 del 2011. L'istanza ha trovato accoglimento: al detenuto — che era stato costantemente seguito dagli operatori penitenziari che conoscevano perfettamente la sua vicenda — è stata concessa la detenzione domiciliare da scontare presso la città di Terni;

il giovane detenuto straniero, tunisino, ha effettivamente problemi urinari ed è costretto ad utilizzare un catetere: egli, tuttavia, è sottoposto al controllo costante del sanitario del carcere.

Va, peraltro, segnalato che risponde al vero la lamentela proveniente da molti detenuti in merito agli alti costi pagati per le telefonate; tale circostanza, tuttavia, non dipende dalla Direzione che, di fronte ai gestori di telefonia, si pone come un semplice utente.

Non corrisponde, invece, al vero la doglianza relativa all'alto costo dei prodotti venduti in istituto: i prezzi dei prodotti smerciati sono, infatti, sottoposti a periodici controlli da parte dell'ufficio di segreteria al quale è demandata tale attività e sono, pertanto, confrontati con

quelli non analoghi, ma uguali, venduti nel più vicino supermercato. Ove si rilevino scostamenti in eccesso, viene chiesto immediatamente il rientro nel prezzo più basso o, in alternativa, che il prodotto sia eliminato dal paniere e sostituito con altro più economico il cui prezzo pure viene controllato. Inoltre i prezzi sono posti all'ulteriore confronto con i periodici listini dell'apposito ufficio comunale di rilevazione.

Poiché non è previsto dai capitoli d'oneri, non è possibile che l'impresa di mantenimento commercializzi i generi attraverso offerte speciali, prezzi civetta o addirittura sottocosto, così come avviene nella generalità dei grandi centri di distribuzione.

Per quanto attiene l'utilizzo di skype, la Direzione sta avviando una sperimentazione riferita, al momento, esclusivamente a possibili colloqui informativi tra detenuti che siano genitori di minori in età scolare ed autorità scolastiche, *in primis* gli insegnanti, al fine di consentire di seguire l'andamento degli studi dei figlioli.

Quanto, ancora, alle ulteriori doglianze da parte soprattutto dei detenuti stranieri, le stesse sono determinate dal fatto che ci si trova in una Casa Circondariale che, per sua natura, non può offrire le opportunità diffuse e « certe » di lavoro, ne tantomeno può agevolare, per quanti non siano residenti in Provincia, la cura delle pratiche processuali e il mantenimento dei rapporti familiari.

Relativamente all'assistenza sanitaria, vale osservare che la regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora perfezionato l'assunzione della competenza esclusiva in materia di medicina penitenziaria e che, pertanto, la gestione della sanità (in parte ancora demandata all'Amministrazione penitenziaria) presenta problemi organizzativi e di raccordo.

Ed invero, nonostante l'adozione del Decreto Legislativo 19 novembre 2010, n. 252 recante « Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, concernenti disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti pe-

nitenziali », la Regione Friuli Venezia Giulia ha evidenziato che la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto indicato è subordinata al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale, tramite l'aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali. Detta quota viene determinata, come precisato dalla Regione, con una legge statale di modifica dello Statuto Regionale, quale « posta compensativa delle finzioni in materia di sanità penitenziaria da svolgere nell'ambito del Servizio sanitario regionale ». Per tale motivo, ad avviso della Regione Friuli Venezia Giulia, il transito delle funzioni non potrà avvenire fino al predetto intervento legislativo.

Per ovviare alle conseguenze di siffatta determinazione, la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento ha proposto di introdurre nella legge finanziaria relativa all'anno 2012 l'espressa previsione dell'aumento di detta quota, nonché l'indicazione relativa alla decorrenza giuridica ed economica del transito in tale Regione: la vicenda, al momento, è in attesa di definitiva soluzione.

Per completezza informativa va, infine, segnalato che presso l'istituto triestino operano i seguenti specialisti: dermatologo, ginecologo, odontoiatra e psicologo; inoltre, la Direzione ha stipulato con l'ASL n. 1 una convenzione per l'organizzazione del servizio di salute mentale.

Con riguardo al personale, la forza di polizia penitenziaria effettivamente presente presso la Casa Circondariale di Trieste risulta pari a 123 unità, con una carenza di 36 unità. Le esigenze segnalate saranno tenute in debita considerazione in occasione dell'assegnazione delle nuove risorse umane, pari a 1546 unità, frequentanti il 164° e il 165° corso di formazione che avranno termine, rispettivamente, nel mese di luglio 2012 e nel mese di dicembre 2012.

Quanto al personale del comparto ministeri, su un organico di 22 unità (distinte per diverse figure professionali) risultano attualmente presenti 19 operatori. Con riguardo agli educatori, su una previsione di 6 unità risultano presenti tre.

Va inoltre segnalato, che in occasione della recente immissione in servizio di complessivi 76 funzionari giuridici pedagogici, la competente Direzione Generale aveva programmato l'assegnazione di un educatore anche alla Casa Circondariale di Trieste: tale unità, tuttavia, ha rinunciato alla costituzione del rapporto. Considerato che i vincoli normativi previsti dall'articolo 1, comma 4 della legge 14 settembre 2011, n. 148, non consentono di effettuare ulteriori assunzioni di personale, dovrà essere esaminata la possibilità di diramare degli interPELLI mirati per la copertura delle sedi che manifestano particolari situazioni di criticità.

Quanto all'assistenza psicologica offerta ai detenuti, sulla stessa si riflette l'inadeguatezza delle risorse disponibili, che appaiono non sufficienti a coprire tutte le reali esigenze operative del servizio. Al riguardo, va segnalato che l'unico psicologo convenzionato ha un monte di 17 ore mensili.

Ciononostante, grazie alla buona e collaudata collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASS di Trieste – che si traduce in una frequente interazione tra operatori penitenziari, ivi compresi quelli della polizia penitenziaria, ed il personale medico e paramedico dell'azienda – la Direzione è riuscita ad evitare l'acuirsi di problematicità di disagio psichiatrico e psicologico.

A tanto contribuisce anche una folta presenza di operatori del mondo del volontariato, sia laico che cattolico, oltre che la particolare attenzione dedicata dalla Direzione nel consentire l'esercizio delle diverse fedi religiose (cattolica, serbo-ortodossa, greco-ortodossa, rumena, buddista, evangelista e protestante, islamica, eccetera), tenuto conto che, mediamente, oltre il 65 per cento della popolazione è straniera.

Infine, molto presente risulta essere la magistratura di sorveglianza: regolari e sistematici sono, infatti, i colloqui con le persone detenute, così come frequentissimi sono i confronti ed i contatti con gli operatori penitenziari sui temi più importanti.

In particolare, conformemente a quanto rappresentato dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste in ordine ai tempi impiegati per rispondere alle istanze dei detenuti di applicazione della legge n. 199 del 2010 (modificata con decreto-legge 211 del 22 dicembre 2011), va precisato che la registrazione informatica delle domande non permette di distinguere fra istanze provenienti da condannato libero o da condannato detenuto. Il calcolo dei tempi medi di trattazione – effettuato, pertanto, senza tener conto di tale distinzione – è di circa due mesi. La priorità di trattazione viene, comunque, data alle istanze provenienti da condannati in condizione di detenzione.

I tempi dell'istruttoria sono normalmente in finzione di un possibile accoglimento. Peraltro, quando la domanda viene presentata da soggetto già detenuto in espiazione pena, iniziata da poco, la sua posizione è stata spesso valutata di recente dal Tribunale di Sorveglianza, il quale ha rigettato le domande di misure alternative. In tal caso le informazioni da acquisire tendono a verificare, in favore del condannato, se vi siano elementi di novità rispetto a quanto già apprezzato con esito negativo dal Tribunale. Il tempo dell'istruttoria è chiaramente in favore del condannato, perché provvedere subito sulla base delle stesse informazioni già in possesso del Tribunale, comporterebbe un sicuro e immediato rigetto.

Nella tipologia di casi ora descritta rientra, invero, il caso riguardante la citata detenuta rumena, la quale ha asseritamente presentato domanda il 23 dicembre 2011 (data indicata nell'interrogazione parlamentare in oggetto), ma che risulta in realtà aver presentato la domanda a mezzo del difensore soltanto in data 3 gennaio 2012. La domanda è stata accolta il 17 febbraio 2012, dopo adeguata istruttoria, considerando, tra l'altro, che gli atti sono pervenuti all'Ufficio in data 14 febbraio 2012 e che il prescritto parere del pubblico ministero, è stato espresso in data 16 febbraio 2012. Peraltro, con ordinanza del 20 settembre 2011 il Tribunale di Sorveglianza di Trie-

ste aveva già esaminato la posizione della predetta condannata, rigettando le domande di misure alternative sotto il profilo essenziale della mancata collaborazione della condannata con l'UEPE di competenza, con conseguente impossibilità di definire l'indagine socio familiare ed un progetto di sostegno in misura alternativa.

Va segnalato, infine, che la legge n. 199 del 2010 non prevede la collaborazione da

parte dell'UEPE di competenza con definizione di un'indagine socio familiare, (diversamente da quanto, invece, previsto per l'applicazione della detenzione domiciliare ex articolo 47-ter O.P. da parte del Tribunale di Sorveglianza), ma soltanto un compito di verifica dell'idoneità del domicilio, con ricerca e acquisizione aliunde delle informazioni necessarie al giudice di Sorveglianza per assumere la propria decisione.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06776 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Badu e Carros di Nuoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini, alla data del 1° giugno 2012 la popolazione detenuta nella Casa Circondariale di Nuoro era costituita da 184 detenuti, di cui 171 uomini e 13 donne. Il numero delle presenze risulta, peraltro, ridotto rispetto alla capienza regolamentare stabilita in 252 posti detenuti, a causa della chiusura temporanea di una sezione.

Il 8 maggio 2012, infatti, è stata disposta la temporanea chiusura della prima sezione – che ospitava i detenuti ascritti al circuito alta sicurezza – in considerazione della presenza di gravi carenze strutturali e dell'inadeguatezza degli impianti elettrici ed idrici. Sarà cura della Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e servizi predisporre un adeguato piano di risanamento della stessa.

Sono stati, invece, ultimati i lavori della seconda sezione e cioè del « padiglione completamente nuovo » a cui fa riferimento l'interrogazione ed al cui interno sono stati allocati i detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza, in seguito alla chiusura della prima sezione.

Attualmente non è previsto alcun incremento di posti per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis, i quali occupano soltanto una piccola sottosezione, identificata nell'ex quarta sezione dell'istituto. Anzi, al momento, è presente un solo detenuto in regime di 41-bis, per le cui esigenze di sicurezza (motivate dal ruolo di vertice dallo stesso rivestito nell'ambito dell'organizzazione criminale di appartenenza), è stata disposta una condizione di assoluta separazione rispetto alla restante popolazione carceraria.

Per far fronte alla custodia del predetto detenuto è stato inviato un adeguato contingente di personale di Polizia penitenziaria appartenente al Gruppo Operativo Mobile dell'Amministrazione penitenziaria.

Ai detenuti cosiddetti di « media sicurezza » sono destinate la terza sezione e la sezione protetti: queste ultime, alla data del 1° giugno 2012, su una capienza di 60 posti, contavano 78 detenuti presenti. Va segnalato, al riguardo, che il criterio di territorializzazione della pena – il quale favorisce l'assegnazione dei detenuti in istituti prossimi alla residenza dei familiari – può trovare applicazione compatibilmente con le esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti penitenziari, nonché con le esigenze di opportunità proprie di talune categorie di soggetti, che richiedono l'assegnazione in apposite sezioni (circuiti alta sicurezza, 41-bis, collaboratori).

Quanto agli aspetti retributivi, va segnalato che la riduzione dei fondi sui vari capitoli di bilancio ha riguardato anche il capitolo delle mercedi dei detenuti, con conseguente inevitabile riduzione sia del numero dei detenuti lavoranti, che delle ore lavorative.

Le sale colloqui dell'istituto sono in buone condizioni generali e sono state, negli ultimi tempi, rese ancora più accoglienti con la realizzazione di murales. Persiste, comunque, il muro divisorio, che sarà rimosso non appena lo consentiranno le risorse a disposizione.

Il numero delle traduzioni espletate durante l'anno è sicuramente elevato, ma correlato alla presenza di un cospicuo

numero di detenuti di Alta Sicurezza, che devono essere tradotti costantemente per ragioni di giustizia.

Viceversa, va evidenziato che l'area trattamentale della C.C. di Nuoro risulta essere una delle aree all'avanguardia nel panorama isolano. All'interno del progetto di istituto 2012, nonostante la carenza di fondi, vengono espletate numerose attività, sia per i detenuti a media sicurezza, sia per i detenuti ad alta sicurezza.

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria approntata per i detenuti ristretti negli istituti penitenziari dell'isola, va rilevato che la normativa di riordino della sanità penitenziaria è stata adottata con il decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 140, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 2011, in base al quale è stato previsto il transito delle finzioni sanitarie penitenziarie all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Tuttavia, non essendo giunto a compimento l'iter per il trasferimento dei finanziamenti relativi al settore in argomento, è sempre l'Amministrazione Penitenziaria a continuare a finanziare l'organizzazione dell'assistenza sanitaria per i detenuti e gli internati nella Regione Sardegna per l'anno 2012.

Ed infatti, per l'esercizio finanziario relativo a tale annualità (sul capitolo di bilancio 1762, destinato all'organizzazione ed al funzionamento del servizio sanitario), sono stati previsti complessivamente 17.000.000,00 euro, di cui 3.150.000,00 sono stati destinati al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Cagliari, per assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria per i detenuti e gli internati presenti nelle strutture penitenziarie dell'isola.

Ad ogni buon conto, la vicenda del trasferimento dei finanziamenti relativi alla sanità penitenziaria alle Regioni a Statuto Speciale è stata già posta all'attenzione del Tavolo di consultazione permanente nel corso della riunione dello scorso 8 marzo 2012 e formerà oggetto di ulteriori approfondimenti in occasione dei prossimi incontri.

In attesa dei finanziamenti dedicati, la Regione Sardegna ha adottato apposite «Linee guida per l'attuazione del riordino della sanità penitenziaria negli istituti penitenziari di quel territorio», ipotizzando di rilevare le finzioni sanitarie penitenziarie e il personale medico e tecnico infermieristico a decorrere dal giorno 1° luglio 2012.

In particolare, per quanto riguarda l'organizzazione dell'assistenza sanitaria nella Casa Circondariale di Nuoro, va segnalato che nell'istituto è attualmente attivo un servizio di guardia medica h. 24, con presenza di specialisti in dermatologia, infettivologia, odontoiatria e psichiatria; per le consulenze o gli accertamenti specialistici non effettuabili all'interno dell'istituto è possibile fare riferimento alle strutture pubbliche del territorio. Inoltre, nella Casa Circondariale di Nuoro è operativo il Sert della ASL.

Per quanto concerne le singole doglianze avanzate dai detenuti e riportate nell'atto ispettivo si rappresenta che:

la competente Direzione Generale, relativamente al detenuto di 31 anni (F.D.A.), ascritto al circuito alta sicurezza, condannato alla pena dell'ergastolo ed iscritto all'Università degli Studi di Sassari, non ha ritenuto di poter accogliere l'istanza di trasferimento per ragioni di sicurezza ed opportunità penitenziaria, ma ha autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni dipartimentali in materia, la traduzione (andata e ritorno) presso la Casa Circondariale di Sassari (non dotata di sezione alta sicurezza), per consentire al detenuto di poter sostenere l'esame universitario;

il detenuto albanese sottoposto al regime di cui all'articolo 14-bis O.P. è stato associato nell'istituto di Nuoro nel gennaio 2012 a seguito di estradizione dall'Albania. Trattasi di detenuto ascritto al circuito alta sicurezza, resosi responsabile del reato di evasione dalla casa circondariale di Voghera in data 17 marzo 2011, latitante all'estero e tratto in arresto in data 25 settembre 2011. Il medesimo è stato sottoposto al regime di sorveglianza

particolare per la durata di mesi sei, giusto decreto del Capo del Dipartimento del 13 gennaio 2012. Con nota dell'8 marzo 2012 la Direzione della Casa Circondariale di Nuoro ha comunicato l'accoglimento parziale, da parte del Tribunale di Sorveglianza, del ricorso presentato dall'interessato, disponendo che al medesimo sia consentito l'uso del televisore;

il detenuto G.C., affetto da neoplasia prostatica, è costantemente curato e seguito dall'area sanitaria, anche attraverso visite presso il reparto di Urologia dell'Ospedale di Nuoro. Il predetto, giunto in istituto in data 22 febbraio 2011, il successivo 24 febbraio è stato sottoposto a visita urologica di controllo, all'esito della quale gli è stata prescritta la prosecuzione della terapia già in fase di assunzione; il 15 luglio stesso anno è stato nuovamente visitato; in data 17 gennaio c.a. l'urologo, alla luce degli esami ematochimici, gli ha prescritto di continuare la terapia e ha previsto un successivo controllo per il 18 aprile. Anche tale controllo è stato regolarmente effettuato e, a seguito dello stesso, al detenuto in questione è stata consigliata una visita urologica trimestrale, già prenotata per il 4 luglio p.v.

Quanto alle restanti rimostranze avanzate dai detenuti e riportate nell'atto ispettivo, si evidenzia che trattasi di doglianze riconducibili prevalentemente a disagi legati alla detenzione e, come tali, difficilmente conciliabili, anche per fattori contingenti, con gli auspici di ogni singolo soggetto e le reali potenzialità dell'organizzazione.

Relativamente al nuovo padiglione a 97 posti detentivi – la cui ultimazione è prevista per la fine del corrente anno – non sono stati ravvisati particolari problemi circa la sua eventuale destinazione ad ospitare detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis*. La polizia penitenziaria di Nuoro – che sarebbe peraltro coadiuvata, come già avviene, da personale del Gruppo Operativo Mobile – ha la professionalità e l'esperienza per gestire detenuti sottoposti a regime di alta e

massima sicurezza, anche in considerazione del fatto che da sempre l'istituto nuorese è destinato ad ospitare particolare tipologie di detenuti. Si rappresenta, poi, che l'ultima visita della ASL risale al 13 febbraio 2008: le criticità all'epoca segnalate sono state superate nel corso degli anni grazie a tutta una serie di lavori che hanno migliorato la condizione igienico-sanitaria dell'istituto.

Per quanto concerne gli impianti di sicurezza, sono state avviate una serie di opere di adeguamento, che potranno essere completate grazie all'assegnazione a favore del provveditorato regionale di Cagliari della somma di 1.400.000,00 euro, a valere sui fondi del capitolo 7303 di recente istituzione: somma destinata per la realizzazione di opere, tese a migliorare le condizioni strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza degli istituti penitenziari della Sardegna.

Inoltre, nel programma di edilizia penitenziaria per l'anno 2013, è stato inserito l'intervento di adeguamento degli impianti tecnologici ed il risanamento del muro di cinta, per un importo presunto di 4.000.000,00 euro, compatibilmente con le risorse che saranno messe a disposizione dalla legge di bilancio.

Infine, in relazione al personale si osserva che:

la forza di polizia penitenziaria effettivamente presente presso la Casa Circondariale di Nuoro è di 158 unità, con una carenza di 54 unità, pari al 25 per cento, rispetto alla previsione normativa. La competente Direzione Generale segue, attentamente e costantemente, la situazione degli organici del personale: pertanto, le ulteriori esigenze di personale saranno tenute in debita considerazione alla fine del 164° e 165° corso di formazione, in occasione dell'assegnazione delle nuove risorse umane, pari a 1546 unità;

il personale del comparto ministeri, su un organico di 26 unità distinte per diverse figure professionali, risulta attualmente costituito da 16 operatori: con particolare riguardo agli educatori si rileva una presenza effettiva di cinque unità, a

fronte di una dotazione organica tabellare di 6 posti. Tale situazione, pertanto, non pare registrare elementi di criticità significativi;

l'assistenza psicologica ai detenuti soffre dell'inadeguatezza delle risorse disponibili, non sufficienti rispetto alle reali esigenze operative del servizio, tenuto conto anche dello stato di sovraffollamento delle carceri: ciò vale, relativamente all'istituto in questione, anche per il numero delle ore che sono espletate dalla psicologa e dalla criminologa.

I fattori di criticità di tale servizio, dovuti alla costante riduzione negli anni delle risorse economiche, sono stati segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze. Ad oggi, la questione non ha ancora trovato una soluzione adeguata.

Venendo, infine, ai quesiti riguardanti la competente Magistratura di Sorveglianza e le difficoltà connesse alla sco-

pertura di organico, si rileva che i dati forniti dall'Ufficio di Sorveglianza di Nuoro, pur senza sottacere alcune difficoltà operative, appaiono rassicuranti sia con riguardo ai contatti intrattenuti dalla magistratura con i direttori degli istituti e con il personale dell'area educativa, sia con riferimento al continuo aggiornamento sull'evolversi delle dinamiche della popolazione carceraria. Vale sul punto segnalare che la situazione di sofferenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Nuoro può dirsi significativamente attenuata con il trasferimento presso l'Ufficio in questione di ben due magistrati, i quali hanno preso servizio l'uno il 15 dicembre 2011 e, l'altro il 27 febbraio 2012. Entrambi i magistrati hanno immediatamente preso contezza della situazione della Casa Circondariale di Nuoro, effettuando accessi nella struttura e richiedendo informazioni scritte sulle dinamiche carcerarie e sulle esigenze dei reclusi.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	80
ALLEGATO (<i>Nuova proposta di parere presentata dal Relatore</i>)	83
Sui lavori della Commissione	81
AVVERTENZA	82
ERRATA CORRIGE	82

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione*).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte le proposte emendative del Governo 12800 e 0.12.252.800, sulle quali la Commissione avrebbe dovuto esprimere il parere, sono state testé ritirate. Ricorda che la Com-

missione è convocata 15 minuti dopo il termine delle votazioni in Assemblea per la trattazione degli altri argomenti previsti.

La seduta termina alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.30.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012.
(COM(2011)777 def.).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 2).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 5 giugno 2012.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, illustra una nuova bozza di parere rispetto a quella presentata nella seduta precedente nella quale ha recepito talune sollecitazioni emerse nel dibattito e contenute nelle proposte di modifica presentate secondo quanto convenuto nella seduta del 5 giugno scorso (*vedi allegato*).

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente di avere trasmesso al relatore talune proposte di modifica recepite solo in parte nella nuova bozza di parere. In particolare, chiede, in aggiunta, la soppressione del capoverso relativo al sostegno al sistema bancario, osservando come sarebbe più opportuno aiutare direttamente i risparmiatori. Evidenzia altresì come una posizione del genere, mentre sarebbe giustificata per la Spagna o il Belgio non corrisponderebbe all'interesse italiano. Rivela inoltre l'opportunità di impegnare il Governo a sostenere in maniera più incisiva in sede comunitaria l'assoluta urgenza di rivedere i meccanismi statistici e contabili al fine di superare alcune gravi incongruenze che danneggiano concretamente i meccanismi di spesa pubblica e la stessa attività amministrativa, quali il patto di stabilità e la classificazione dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione verso il sistema delle imprese. Sottolinea quindi come sarebbe anche necessario, a suo avviso, rivedere, fino ad un miglioramento della congiuntura economica nazionale ed internazionale, la partecipazione nazionale al bilancio comuni-

tario ai fini di una sua riduzione in valore assoluto, posto che da sempre siamo un contribuente netto dell'Unione, chiedendo anche una revisione del bilancio comunitario ed una riduzione perlomeno delle spese di gestione dell'Unione stessa. Infine sottolinea l'opportunità che il Governo sostenga in seno al prossimo Consiglio Europeo la necessità di introdurre una *golden rule* che permetta, stanti i vincoli di bilancio comunitari, di avviare la realizzazione di progetti in conto capitale che rilancino l'economia nazionale ed europea.

Antonio BORGHESI (IdV) giudica negativamente la circostanza che la proposta di parere da ultimo riformulata dal relatore non tenga conto delle richieste da lui formulate nella seduta del 30 maggio 2012, nella quale aveva segnalato l'esigenza di contenere l'ammontare complessivo del bilancio dell'Unione europea, razionalizzando le spese di funzionamento, e di richiedere provvedimenti volti a promuovere l'armonizzazione fiscale tra gli Stati membri.

Lino DUILIO (PD) chiede maggiore tempo per approfondire i contenuti della proposta del relatore, evidenziano comunque come la richiesta di ridurre il bilancio dell'Unione europea si porrebbe in contrasto con la posizione già espressa recentemente anche dalla Commissione.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) si associa alla richiesta di potere svolgere un ulteriore approfondimento.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, pur comprendendo le richieste dei colleghi, ricorda come il documento in esame contenga il programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 e come l'esame sia già gravemente compromesso, a causa dell'eccessivo ritardo della sua presentazione da parte del Governo. Ricorda altresì come si sia già svolto un dibattito preliminare, all'esito del quale il relatore ha potuto presentare una prima bozza di parere che conteneva le sollecitazioni che riteneva di poter condividere. Fa presente che nella seduta del 5 giugno si era convenuto di procedere trasmet-

tendo per le vie brevi e per iscritto ulteriori eventuali proposte integrative o modificative della bozza. Ritiene dunque che i colleghi siano stati messi nelle condizioni di potere contribuire all'elaborazione del testo. In riferimento alle osservazioni dell'onorevole Polledri, ritiene di non potere espungere il capoverso relativo al sostegno al sistema bancario, anche perché ciò rappresenta l'unico modo realistico di sostenere i risparmiatori, mentre evidenzia di avere già inserito nella proposta depositata nel corso della seduta odierna un richiamo sia alla questione del sostegno all'introduzione della *golden rule*, sia alla questione dei crediti delle imprese.

Lino DUILIO (PD), condividendo, sul piano del metodo, le valutazioni critiche in ordine al ritardo con cui la Commissione giunge ad esaminare il programma di lavoro e la relazione programmatica, con riferimento al contenuto della proposta di parere rileva l'esigenza che esso sia coerente con gli atti di indirizzo e le decisioni anche di carattere legislativo assunte negli ultimi mesi dalla Commissione e, più in generale, dalle Camere. A questo proposito, pur dichiarandosi personalmente favorevole all'introduzione di una *golden rule* a livello europeo, osserva come analoghe proposte siano state respinte, a livello nazionale, in occasione dell'esame delle proposte di legge volte ad introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ponendosi quindi ora il problema di valutare la coerenza della formulazione adottata nella nostra Costituzione, che richiede l'equilibrio dei bilanci, sia compatibile con la previsione del ricorso all'indebitamento per le spese di investimento, che venisse eventualmente autorizzato a livello europeo. Per altro verso, ribadisce che potrebbe richiamarsi nel parere quanto già evidenziato in ordine alla dimensione del bilancio dell'Unione europea nel documento finale approvato dalle Commissioni riunite bilancio e politiche dell'Unione europea il 28 marzo 2012 in esito all'esame delle proposte sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Il sottosegretario Vieri CERIANI alla luce del dibattito, chiede di poter rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concordando sull'opportunità di un rinvio, fa presente che il provvedimento sarà esaminato dalla Commissione come primo punto nella seduta che sarà convocata per martedì, ritenendo necessario esprimere un parere prima dell'intervento in Assemblea del Presidente del Consiglio dei ministri.

Antonio BORGHESI (IdV) invita il relatore a riconsiderare le proposte da lui avanzate nel corso della discussione.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) put manifestando il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, che nella propria proposta di parere, ha inteso raccogliere il frutto del dibattito svoltosi in Commissione, ritiene che sul piano tecnico debbano valutarsi attentamente alcune delle proposizioni contenute in tale proposta. In primo luogo, osserva che nel chiedere l'adozione della *golden rule* si dovrebbe comunque prevedere al riguardo una precisa deroga al Patto di stabilità e crescita. Quanto al tema degli *eurobonds*, a suo avviso, si dovrebbe operare una precisa scelta tra i *bond* in senso stretto ed il *redemption fund* proposto dal Parlamento europeo, mentre con riferimento alle agenzie di *rating* non ritiene che sia possibile richiedere una maggiore indipendenza di tali organismi, che già operano sul mercato, a meno di voler ipotizzare la costituzione di autorità indipendente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata per martedì 12 giugno 2012.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, per l'indisponibilità del rappresentante del Governo a continuare ad assicurare la propria presenza in Commis-

sione dovuta alla necessità di partecipare ai lavori del Senato, gli ulteriori punti all'ordine del giorno della Commissione non verranno trattati.

Massimo POLLEDRI (LNP) stigmatizza l'atteggiamento del Governo che costringe la Commissione a lavorare ad intermitenza, sottolineando come dovrebbe mostrarsi maggiore rispetto per la Camera dei deputati.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire

le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. C. 5108 Governo.

(Parere alla III Commissione).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.

C. 5193 Governo.

(Parere alla III Commissione).

Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese.

Testo unificato C. 3970 e abb.

(Parere alla X Commissione).

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo unificato C. 2744 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 661 del 6 giugno 2012, a pagina 104, seconda colonna, eliminare le righe quarantasei e quarantasette.

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012
(COM(2011)777 def.)**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2).**

NUOVA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminati, per le parti di propria competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012 (COM(2011)777 def.) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2);

richiamato il parere espresso dalla Commissione il 7 luglio 2011 sul Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), sul Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2012 (11447/11) e sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1), nel quale si richiamava l'attenzione del Governo sull'esigenza di sottoporre alle Camere la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2012, entro il termine del 31 dicembre, stabilito dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

ricordato che tali indicazioni erano state recepite anche nella risoluzione Pescante ed altri n. 6-00091, approvata dall'Assemblea in esito all'esame della relazione programmatica per il 2011;

considerato che anche la relazione programmatica relativa all'anno 2012 è stata trasmessa con notevole ritardo rispetto al termine di legge e che tale circo-

stanza depotenzia in modo significativo l'utilità dell'esame del programma di lavoro della Commissione, in buona parte già attuato, pregiudicando con ciò le finalità stesse della sessione programmatica;

ritenuto che, sul piano dei contenuti, la relazione programmatica per l'anno 2012 presenti apprezzabili affinamenti rispetto alla prima attuazione del nuovo testo dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, realizzatasi con la relazione per l'anno 2011;

preso atto dell'impegno assunto dal Governo nella relazione in esame di rafforzare, in preparazione della relazione per il prossimo anno, l'interazione tra amministrazioni e il loro coordinamento, per garantire che il prossimo esercizio sia più aderente agli obiettivi che lo ispirano e alle esigenze del Parlamento;

richiamate le indicazioni già formulate dalla Camera e dalla Commissione con riferimento ai principali temi affrontati dalla relazione e, in particolare:

la mozione n. 1-00800, Cicchitto, Franceschini ed altri, sulla politica europea dell'Italia, approvata dall'Assemblea della Camera il 25 gennaio 2012, in vista del Consiglio europeo del successivo 30 gennaio, in un testo identico alla mozione n. 1-00534, Gasparri ed altri, approvata in pari data dal Senato;

il documento finale approvato il 28 marzo 2012 dalle Commissioni riunite bilancio e politiche dell'Unione europea, a

conclusione dell'esame delle proposte sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

il documento finale approvato il 24 aprile 2012 dalla Commissione bilancio, a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione concernente l'analisi annuale della crescita per il 2012;

la risoluzione n. 6-00109 Cicchitto, Franceschini ed altri, approvata dall'Assemblea della Camera il 26 aprile 2012, a conclusione dell'esame del Documento di economia e finanza 2012;

rilevato che le priorità strategiche indicate nella relazione programmatica con riferimento al processo di revisione della *governance* economica e al negoziato sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 sono sostanzialmente in linea con le indicazioni contenute negli atti richiamati, fermo restando che riguardo a determinati obiettivi occorrerà continuare ad impegnarsi con determinazione;

considerata l'esigenza di rafforzare la posizione del nostro Paese in merito alle principali questioni oggetto di negoziato nell'ambito dell'Unione europea, anche in vista della prossima riunione del Consiglio europeo, che avrà luogo il 28 e il 29 giugno 2012, che dovrà assumere decisioni essenziali per l'unione economica e monetaria;

ritenuta prioritaria in questo quadro l'adozione di misure che consentano di stimolare anche nel breve periodo la crescita economica negli Stati membri, fermi restando gli obiettivi della salvaguardia della stabilità e dell'integrità finanziaria dell'area dell'euro e della riduzione dell'indebitamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

il Governo richiami le Istituzioni europee e gli altri Stati membri alla necessità di promuovere un patto europeo sulla crescita che completi il nuovo sistema di *governance* economica europea, attivando immediatamente nuovi strumenti come i

project bonds per il finanziamento delle grandi infrastrutture europee, al fine di dare una prima risposta concreta e operativa al rilancio degli investimenti su scala europea;

il Governo promuova l'introduzione degli *eurobonds*, attraverso l'approfondimento delle diverse opzioni, e sostenga la proposta del *redemption fund*, avanzata di recente dal Parlamento europeo in merito ai debiti pubblici eccedenti il 60 per cento del Pil;

il Governo, nel prossimo Consiglio europeo, sottolinei la necessità di introdurre una *Golden rule* che, nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, permetta di avviare la realizzazione di progetti di investimento che rilancino l'economia nazionale ed europea;

il Governo solleciti l'immediata adozione in sede europea di provvedimenti in materia di politica monetaria finalizzati ad arginare i crescenti differenziali dei tassi di interesse corrisposti per il rifinanziamento dei debiti sovrani che si configurano, con sempre maggiore evidenza, come la conseguenza del clima di forte instabilità che caratterizza i mercati finanziari e di manovre speculative che penalizzano alcuni Paesi e ne premiano altri ben al di là dell'operare delle normali logiche di mercato;

il Governo sostenga le proposte volte a realizzare un'effettiva vigilanza bancaria europea e richieda, sin dal prossimo Consiglio europeo, l'attivazione immediata di un fondo volto a sostenere gli istituti bancari in difficoltà e l'adozione di misure dirette a fornire idonee garanzie ai risparmiatori, così da cominciare a definire una risposta comune alla crisi dell'euro, da lungo tempo attesa tanto dai cittadini quanto dai mercati;

in questa prospettiva, il Governo sostenga la rapida approvazione della proposta di direttiva relativa al risanamento delle banche e alla risoluzione delle crisi bancarie, presentata dalla Commissione europea il 6 giugno scorso (COM(2012)280);

il Governo sostenga le iniziative volte a creare agenzie di *rating* realmente indipendenti, eventualmente anche di matrice in prevalenza europea, dotate di capitali provenienti da tutti i continenti e libere da conflitti di interesse;

il Governo sostenga nell'ambito dell'Unione europea l'esigenza di prevedere regole statistiche e contabili che non danneggino i meccanismi di spesa e l'attività amministrativa, promuovendo in particolare l'applicazione di un regime speciale, ai fini dei saldi di finanza pubblica, dei debiti di fornitura delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle imprese;

il Governo si impegni, come richiesto dall'articolo 4-*bis* della legge n. 11 del 2005, ad attenersi in sede europea al

contenuto dei documenti parlamentari di indirizzo richiamati in premessa e a riferire puntualmente alle Camere in ordine ai processi politici in corso nell'ambito delle Istituzioni europee e all'esito del confronto politico con i principali *partner* dell'Unione europea;

e con la seguente osservazione:

sia richiamata l'attenzione del Governo sull'esigenza di sottoporre alle Camere la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2013, entro il termine stabilito dall'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in modo da consentire di procedere all'inizio dell'anno di riferimento all'esame congiunto di detta relazione e del programma di lavoro della Commissione europea.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	86
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	95
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	93
Sui lavori della Commissione	94

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.15.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

C. 3900, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Savino, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinata le proposte di legge C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, essa si compone di 66 articoli, suddivisi in sei titoli.

Il Titolo I, che si compone degli articoli da 1 a 13, reca disposizioni di carattere generale.

L'articolo 1 delinea in termini generali il contenuto della riforma della professione di avvocato e demanda la sua attuazione a regolamenti ministeriali.

L'articolo 2 individua il contenuto della professione, inserendo tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale.

L'articolo 3 elenca i doveri dell'avvocato ed i principi cui deve ispirarsi la sua attività; esso inoltre determina in termini generali il contenuto del codice deontologico, rimettendo ad un decreto ministeriale le modalità di pubblicazione e di accesso al medesimo.

L'articolo 4 interviene in materia di esercizio della professione forense in forma associata, in particolare ammettendo le associazioni multidisciplinari tra professionisti, pur limitando l'associazione dell'avvocato ad una sola associazione. Tali associazioni possono indicare, nel proprio oggetto sociale, l'esercizio della professione forense solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 7, il quale specifica che i redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

A tale riguardo evidenzia come la previsione abbia rilevanza sul piano tributario, in quanto conferma il principio di cassa ai fini della determinazione del reddito imponibile di lavoro autonomo di cui all'articolo 54 del TUIR, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, estendendolo anche alle associazioni tra avvocati.

Rileva, in proposito, come l'estensione del predetto principio di cassa ai redditi delle associazioni tra avvocati, che, in astratto, sembrerebbe contraddire l'opposto principio di competenza sancito dall'articolo 109 del TUIR (in base al quale il ricavo si considera conseguito al momento

dell'ultimazione della prestazione), applicabile, ai sensi del rinvio operato dall'articolo 56, primo comma, del TUIR, anche ai soggetti diversi dalle società di capitali, non risulti in realtà problematico, in quanto l'Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 118 del 28 maggio 2003, in risposta ad uno specifico interpello in merito al regime tributario dei redditi delle società tra avvocati, ha chiarito, sia pure in via solo interpretativa, che, stante il carattere del tutto peculiare di tale forma societaria, la quale non ha carattere commerciale ma professionale, l'esercizio in forma comune dell'attività di avvocato, attraverso il modello della società tra professionisti (e, dunque, a maggior ragione, attraverso il modello dell'associazione tra professionisti), deve essere ricondotto fiscalmente nell'ambito del lavoro autonomo, ed i relativi redditi costituiscono redditi di lavoro autonomo, ai quali, come sopra ricordato, si applica il principio di tassazione per cassa.

L'articolo 4-bis conferisce una delega al Governo per disciplinare l'esercizio in forma societaria della professione forense. In tale ambito richiama, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, ai sensi delle quali l'esercizio della professione in forma societaria non costituisce svolgimento di attività commerciale, l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito solo a quelle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo, e l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale.

Sotto il profilo tributario, segnala inoltre la lettera *i)*, la quale specifica che i redditi prodotti dalla società costituiscono redditi di lavoro autonomo, richiamando esplicitamente l'applicazione degli articoli 53 e 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, disciplinanti appunto i redditi di lavoro autonomo.

In merito a tale previsione valgono le considerazioni già espresse con riferimento al comma 7 dell'articolo 4, relativamente al fatto che già attualmente l'am-

ministrazione tributaria riconduce, in via interpretativa, i redditi prodotti dalle società tra avvocati alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo.

La lettera *k*) fa salve le previsioni del decreto legislativo n. 96 del 2001, il quale già disciplina tale forma di società, rinviando, per gli aspetti non regolati dal medesimo decreto legislativo, alle norme che regolano la società in nome collettivo, di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile, mentre la lettera *l*) stabilisce altresì che alle società tra avvocati costituite in forma di società semplice o di società in accomandita semplice si applicano le disposizioni del predetto decreto legislativo n. 96.

L'articolo 5 impone all'avvocato e ai suoi collaboratori l'osservanza del dovere di riservatezza e del segreto professionale.

L'articolo 6 dispone in ordine al domicilio professionale dell'avvocato (determinante per individuare l'albo professionale al quale lo stesso dovrà iscriversi) e prevede la pubblicazione da parte degli ordini professionali dell'elenco degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli avvocati iscritti.

L'articolo 7 modifica la formula del giuramento da parte dell'avvocato, prevedendo altresì che esso sia prestato innanzi al Consiglio dell'ordine, piuttosto che agli organi giudiziari.

L'articolo 8 introduce le specializzazioni, prevedendo che l'avvocato possa indicare il titolo di specialista in vari rami del diritto, senza che questo comporti riserva di attività professionale, dopo aver seguito scuole e corsi di formazione di durata non inferiore a due anni e dopo aver superato un apposito esame presso il Consiglio nazionale forense (CNF). Una volta conseguito il titolo, l'avvocato potrà conservarlo solo curando il proprio costante aggiornamento.

L'articolo 9 interviene in materia di pubblicità professionale, dettando alcuni principi di ordine generale e rimettendo al CNF la determinazione dei criteri concernenti le modalità delle informazione e della comunicazione.

L'articolo 10 introduce per gli avvocati (salvo alcune categorie specificamente indicate) l'obbligo di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF.

In tale ambito, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, si specifica, al comma 4, che l'attività di formazione svolta dagli organi territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

Ancora per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 11, il quale introduce, al comma 1, anche per gli avvocati, nonché per le associazioni e le società tra avvocati, l'obbligo (recentemente introdotto per i notai) di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. La disposizione specifica che le polizze assicurative possano essere negoziate con le compagnie dal CNF, dagli ordini territoriali ma anche da associazioni ed enti previdenziali forensi e che l'avvocato debba comunicare gli estremi della polizza al cliente solo se richiesto.

Il comma 2 stabilisce l'obbligo, per l'avvocato, di comunicare gli estremi della polizza, nonché di ogni successiva variazione, al Consiglio dell'ordine.

Il comma 3 qualifica come illecito disciplinare la mancata osservanza delle norme dell'articolo.

Il comma 4 prevede che le caratteristiche essenziali e i massimali minimi della polizza siano stabilite e aggiornate ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

L'articolo 12 interviene sulla materia delle tariffe professionali.

L'articolo 13 interviene in tema di mandato professionale e di sostituzioni e collaborazioni, sancendo in particolare la natura personale dell'incarico e della responsabilità dell'avvocato, anche nel caso di sostituzione, nonché nel caso di ricorso ad una società o ad un'associazione professionale.

Il Titolo II, che si compone degli articoli da 14 a 22, disciplina gli albi, gli elenchi e i registri.

L'articolo 14 indica gli albi, elenchi e registri che devono essere istituiti da parte dei Consigli dell'ordine, rinviando ad un regolamento del Ministro della giustizia le modalità applicative per la tenuta e l'aggiornamento dei medesimi: sulla base di tali albi ed elenchi il CNF annualmente redige l'elenco nazionale degli avvocati.

L'articolo 15 novella le disposizioni di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale in tema di elenco dei difensori d'ufficio, intervenendo sui requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.

L'articolo 16 disciplina l'iscrizione nell'albo degli avvocati e nel registro dei praticanti, dettando procedure specifiche per il caso di avvocati provenienti da altri Stati membri dell'UE o di avvocati extracomunitari; la disposizione disciplina anche la procedura per l'eventuale cancellazione e reinscrizione all'albo.

L'articolo 17 disciplina il regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, confermando, in particolare, relativamente ai lavoratori dipendenti, il divieto di iscrizione all'albo anche nel caso di attività *part-time*.

In tale ambito segnala, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, la previsione di cui al comma 1, lettera *a*), che consente l'iscrizione di avvocati nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili.

La lettera *c*) sancisce invece l'incompatibilità con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore unico di società di persone aventi come finalità l'esercizio di imprese commerciali, con la qualità di amministratore unico o di consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. Tali incompatibilità non sussistono se l'oggetto della società è limitato all'amministrazione di beni personali o

familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

L'articolo 18, in deroga a tale disciplina, prevede la compatibilità della professione di avvocato con l'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie e nelle università, con i limiti stabiliti dall'ordinamento universitario per i docenti e i ricercatori a tempo pieno, nonché nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

L'articolo 19 disciplina la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale su richiesta dell'avvocato o per lo svolgimento di alcune funzioni pubbliche e per la durata della carica.

L'articolo 20 richiede all'avvocato l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, pena la cancellazione dall'albo, e rinvia ad un regolamento ministeriale, previo parere del CNF, la definizione delle modalità di accertamento di tali requisiti.

L'articolo 21 disciplina il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, prevedendo l'iscrizione nel relativo albo, a seguito del superamento di un esame o della frequenza, valutata positivamente, della Scuola superiore dell'avvocatura.

L'articolo 22 prevede l'iscrizione obbligatoria in un elenco speciale per gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici; a tali soggetti deve essere assicurata la piena autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio nella trattazione degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Il Titolo III, che si compone degli articoli da 23 a 37, disciplina gli organi e le funzioni degli ordini forensi.

L'articolo 23 disciplina l'ordine forense, costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati, prevedendo la sua articolazione nel CNF e negli ordini circondariali.

L'articolo 24 dispone in ordine agli ordini circondariali, ai quali è attribuita in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale; gli ordini circondariali hanno sede presso

ciascun tribunale (l'ordine circondariale di Roma presso la Corte di cassazione).

L'articolo 25 individua gli organi degli ordini circondariali e degli ordini circondariali del distretto.

In base all'articolo 26, gli avvocati iscritti all'albo circondariale ed agli elenchi speciali costituiscono l'assemblea degli iscritti, organo al quale spettano, oltre che funzioni consultive, anche l'elezione dei componenti del consiglio e l'approvazione dei bilanci.

L'articolo 27 interviene in materia di consigli dell'ordine, individuandone il numero di componenti, fissandone in 4 anni la durata in carica, rinviando ad un regolamento attuativo la disciplina di dettaglio delle modalità di elezione e stabilendone l'articolazione interna.

L'articolo 28 interviene in materia di funzioni dei consigli dell'ordine; le novità più rilevanti riguardano la sottrazione a tali organi della competenza disciplinare e l'attribuzione ai medesimi di compiti ulteriori, legati in particolare alla formazione degli avvocati e ai requisiti dell'esercizio dell'attività professionale.

In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la norma di cui al comma 5, il quale stabilisce che il consiglio dell'ordine circondariale forense riscuote il contributo annuale e i contributi straordinari dovuti dagli avvocati iscritti in ciascun albo, registro o elenco dell'ordine, nonché i contributi al Consiglio nazionale forense, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 1963. A tal fine il consiglio si avvale dello strumento dell'iscrizione a ruolo dei predetti contributi.

In merito alla formulazione del comma rileva come, anche alla luce del fatto che la disciplina recata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 858 ha subito notevoli modifiche, invece che richiamare un singolo provvedimento, sia più opportuno far riferimento, in termini generali, alle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

L'articolo 28-bis prevede la costituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine circondariale, di uno sportello per il cittadino, chiamato a dare informazioni ed orientamento ai cittadini in merito alla fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati.

Interessa altresì, sia pure indirettamente, le competenze della Commissione Finanze, l'articolo 29, il quale disciplina il collegio dei revisori dell'ordine circondariale forense, prevedendo che esso sia composto da tre avvocati (più un supplente) iscritti al registro dei revisori contabili nominati dal presidente del Tribunale, i quali durano in carica quattro anni, rinnovabili per non più di due volte consecutive.

Ai sensi del comma 4 il collegio è chiamato a verificare la regolarità della gestione patrimoniale, riferendo in sede di approvazione annuale del bilancio dell'ordine.

L'articolo 30 prevede che i consigli dell'ordine con almeno 9 componenti possano essere anche articolati in commissioni.

L'articolo 31 introduce ulteriori ipotesi di scioglimento dei consigli dell'ordine e prevede che lo scioglimento sia disposto su proposta del CNF e previa diffida al consiglio.

L'articolo 32 interviene in materia di Consiglio nazionale forense, prolungandone la durata, incidendo sul numero dei componenti e disciplinandone le modalità di elezione.

L'articolo 33 elenca le funzioni attribuite al Consiglio nazionale forense: si tratta di funzioni di rappresentanza e di vertice dell'avvocatura, di natura normativa, consultive, di proposta e giurisdizionali.

In tale ambito richiama il comma 2, lettera c), la quale affida al CNF anche i compiti di:

a) determinare il contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi indicati dall'articolo 14;

b) stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) stabilire la misura dalla tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dagli iscritti all'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, ed il comma 3, il quale prevede che la riscossione del contributo annuale è effettuata dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

L'articolo 34 disciplina l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del CNF, delineando sommariamente il procedimento e rinviando alle disposizioni contenute nel regolamento attuativo della legge professionale di cui al Regio decreto n. 37 del 1934.

L'articolo 35 detta ulteriori disposizioni in materia di competenza giurisdizionale del CNF e prevede lo svolgimento dell'attività non giurisdizionale del CNF anche attraverso l'istituzione di commissioni di lavoro.

In tale ambito segnala, per i profili in qualche modo attinenti agli interessi della Commissione Finanze, la norma di cui al comma 3, la quale affida il controllo contabile e di gestione del CNF ad un collegio dei revisori, composto da tre membri, nominati dal primo presidente della Corte di cassazione tra gli iscritti al registro dei revisori, e presieduto dal più anziano.

L'articolo 36 prevede l'eleggibilità al CNF degli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, che non abbiano subito, nei 5 anni precedenti, una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento, e disciplina le incompatibilità.

L'articolo 37 introduce un ulteriore organo, il Consiglio nazionale forense, al quale spetta la formulazione di proposte in tema di giustizia, diritti fondamentali dei cittadini e professione forense.

Il Titolo IV, che si compone degli articoli da 38 a 48, interviene in materia di accesso alla professione forense, disciplinando il tirocinio professionale e l'esame di Stato.

L'articolo 38, con la finalità di rafforzare i rapporti di collaborazione tra con-

sigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, prevede la stipula di convenzioni da parte dei consigli circondariali e del CNF.

L'articolo 39 interviene in materia di tirocinio per l'accesso alla professione; tra i profili di maggiore novità si segnalano: l'incompatibilità della pratica con qualunque rapporto di impiego pubblico e la limitazione della possibilità di impieghi subordinati privati; l'eliminazione della possibilità di sostituire la frequenza di uno studio professionale con la frequenza alla scuola di formazione forense; la previsione di un rimborso delle spese sostenute dal praticante per conto dello studio professionale e, dopo il primo anno, di un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta, ovvero stabilito in via convenzionale in misura non inferiore al 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole per previsto gli apprendisti negli studi professionali.

L'articolo 40 estende ai praticanti i doveri e le norme deontologiche previste per gli avvocati e la competenza disciplinare del Consiglio dell'ordine.

L'articolo 41 dispone che il tirocinio di durata biennale debba essere accompagnato da un approfondimento teorico da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di appositi corsi di formazione, che spetta al CNF regolamentare.

L'articolo 42 demanda ad un regolamento del Ministero della giustizia la disciplina delle modalità di svolgimento del praticantato presso gli uffici giudiziari.

L'articolo 43 disciplina la conclusione del tirocinio, attestata dal certificato di compiuta pratica, e conferma che il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

L'articolo 44 detta disposizioni generali sull'esame di Stato, ribadendo la cadenza annuale delle prove di esame, indette con un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF.

L'articolo 45 delinea la nuova articolazione dell'esame di Stato. Tra le novità più

significative si segnalano: la motivazione del voto assegnato alle prove scritte; la modifica della disciplina delle prove orali; la previsione secondo cui le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto.

In tale ambito segnala la previsione, di cui al comma 3, secondo la quale, tra le materie della prova orale è compreso anche il diritto tributario.

L'articolo 46 disciplina le commissioni esaminatrici (intervenendo in particolare sulla relativa composizione) e alcuni aspetti della procedura d'esame, prevedendo inoltre il potere ispettivo del CNF sulla regolarità dello svolgimento delle prove.

L'articolo 47 prevede che, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della riforma (termine prorogabile con decreto del Ministro della giustizia), l'esame di abilitazione resta disciplinato dalle disposizioni previgenti, salva la riduzione del periodo di tirocinio a 18 mesi.

L'articolo 48 prevede un'applicazione graduale della nuova disciplina sull'esame di Stato.

Il Titolo V, che si compone degli articoli da 49 a 62, e che è stato sostanzialmente riscritto nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione, interviene sul procedimento disciplinare.

L'articolo 49 sottrae la competenza in materia di procedimento disciplinare al consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto, per conferirla ai consigli distrettuali di disciplina.

L'articolo 50 detta i criteri per definire la competenza territoriale e l'acquisizione dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare da parte dei predetti consigli.

L'articolo 51 disciplina il contenuto della decisione che definisce il procedimento disciplinare, mentre l'articolo 52

stabilisce le sanzioni dell'avvertimento, della censura, della sospensione e della radiazione.

L'articolo 53 disciplina i rapporti del procedimento disciplinare con il procedimento penale, prevedendo in tal caso l'ipotesi della sospensione, non oltre due anni, del procedimento disciplinare.

L'articolo 54 riguarda i casi di riapertura del procedimento disciplinare già concluso, nel caso in cui, per gli stessi fatti, sia stata emessa una sentenza da parte dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 55 regola la prescrizione dell'azione disciplinare, fissata in via generale in sei anni, nonché i casi di interruzione del predetto termine di prescrizione.

L'articolo 56 sancisce il divieto di cancellazione dall'albo del professionista, durante lo svolgimento del procedimento disciplinare.

L'articolo 57 regola la fase istruttoria del procedimento disciplinare, prevedendo la nomina, da parte del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, della Commissione giudicante e del Consigliere istruttore, che è responsabile della predetta fase istruttoria.

L'articolo 58 stabilisce in dettaglio i principi regolatori del procedimento disciplinare, rinviando, per quanto non specificamente disciplinato, alle norme del Codice di procedura penale.

L'articolo 59 disciplina la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, che può essere deliberata dal Consiglio distrettuale di disciplina nel caso di condanna penale per una serie di reati, ovvero di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, di applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva, nonché di irrogazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione.

L'articolo 60 stabilisce che avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso dinanzi al CNF.

L'articolo 62 attribuisce al CNF poteri ispettivi per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disci-

plina e in relazione ai procedimenti disciplinari in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza.

Il Titolo VI, che si compone degli articoli da 63 a 66, reca le disposizioni transitorie e finali.

In tale ambito l'articolo 63 delega il Governo all'emanazione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in tema di professione forense.

L'articolo 64 disciplina la fase transitoria in attesa della piena operatività della riforma, che si realizzerà successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi. La medesima disposizione disciplina anche la proroga del CNF e dei consigli circondariali in carica e l'emanazione del codice deontologico nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 65 interviene in materia di previdenza forense, stabilendo che la disciplina vigente in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

L'articolo 66 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

C. 5203 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, diversamente da quanto comunicato nella seduta di ieri, su richiesta delle Commissioni di merito, l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, inizialmente fissato per lunedì 11

giugno, è stato posticipato, non essendo pertanto più necessario che la Commissione esprima il parere sul provvedimento nella seduta odierna.

Ritiene che tale rinvio risulti particolarmente opportuno, in quanto consentirà di approfondire maggiormente taluni elementi di criticità del decreto – legge, relativi in particolare alle norme dell'articolo 2 in materia di copertura assicurativa per i danni catastrofali ai fabbricati, già segnalati dal relatore, Causi, nella precedente seduta di esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.

Atto n. 480.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel ricordare come il relatore, Ravetto, abbia illustrato, nella precedente seduta di esame, il contenuto dello schema di decreto legislativo, ribadisce che il parere sul provvedimento, il cui termine scadrà il 25 giugno prossimo, non potrà essere espresso fino a che non sarà stato acquisito su di esso il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD), con riferimento all'organizzazione dei lavori sulla proposta di legge C. 4149 Comaroli, per la quale è stato già fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, suggerisce l'opportunità di consentire alla Commissione un ulteriore momento di riflessione, al fine di individuare in modo condiviso le eventuali integrazioni da apportare alla predetta proposta di legge.

In tale prospettiva propone di procedere all'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Giarda, delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione in relazione alle attività di analisi e studio per la revisione della spesa pubblica (cosiddetta *spending review*), e, quindi, a costituire un comitato ristretto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa di avere avviato contatti con il Ministro Giarda, responsabile all'interno del Governo per quanto riguarda la revisione della spesa pubblica, nonché con il Presi-

dente dell'INPS, in riferimento allo specifico aspetto della realizzazione dei poli logistici integrati del *welfare*, al fine di individuare ulteriori profili della complessiva tematica della razionalizzazione nell'utilizzo degli immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, su cui la Commissione potrebbe intervenire nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4149.

Comunica inoltre di avere sollecitato il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Patroni Griffi, recentemente ascoltato in audizione su questi temi, a far pervenire alla Commissione le sue indicazioni in merito a eventuali modifiche da apportare alla citata proposta di legge.

Concorda quindi con l'opportunità, segnalata dal deputato Fluvi, di avviare una verifica circa la possibilità di integrare il testo del provvedimento, al fine di ampliarne la portata e di rendere più incisive le misure in materia.

In tale contesto propone, concorde la Commissione, di rinviare ad altra data il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge C. 4149, già fissato alle ore 16 di lunedì 11 giugno, e di convocare un'ulteriore seduta in sede referente per l'esame della predetta proposta di legge nella giornata di martedì 12 giugno prossimo.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(C. 3900, approvato dal Senato, e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3900, approvata dal Senato, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, e le abbinata proposte di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 28, comma 5, il quale stabilisce che il consiglio dell'ordine circondariale forense riscuote il contributo annuale e i contributi straordinari dovuti da tutti gli iscritti in ciascun albo, registro o elenco dell'ordine, nonché i contributi al Consiglio nazionale forense, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 1963, valuti la Commissione di merito l'opportunità di non far riferimento a tale specifico atto normativo, ma, di richiamare piuttosto, in termini più generali, le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.

Audizione del dottor Mauro Masi, già Commissario straordinario della SIAE, e dottor Francesco Chirichigno, già Direttore generale della SIAE (*Svolgimento e conclusione*) .. 96

INTERROGAZIONI:

5-06353 Centemero: Sull'approvazione dello schema di regolamento recante l'organizzazione della sezione di indirizzo sportivo 97

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 102

5-06521 Margiotta: Disparità di trattamento tra docenti abilitati con riguardo alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento 98

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 103

5-06565 De Pasquale: Sulla fruizione dell'anno sabbatico per i docenti degli istituti dell'alta formazione artistica e musicale 98

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 104

5-06610 Giulietti: Sulla situazione del Museo storico della liberazione situato in via Tasso a Roma 98

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 105

5-06668 Siragusa: Questioni connesse alla formazione degli insegnanti e ai tirocini formativi attivi (TFA) 98

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 106

5-06871 Coscia: Sulla determinazione degli organici del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013 nella provincia di Roma 99

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 108

SEDE LEGISLATIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitano Santolini e C. 5075 Di Pietro (*Discussione e rinvio*) 99

ALLEGATO 7 (*Questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dai deputati Zazzera, Di Pietro, Di Giuseppe*) 110

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.

Audizione del dottor Mauro Masi, già Commissario straordinario della SIAE, e dottor Francesco Chirichigno, già Direttore generale della SIAE.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione Mauro MASI, *già Commissario straordinario della SIAE*.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori dell'onorevole Emilia Grazia DE BIASI (PD), interviene sui temi oggetto dell'audizione Francesco CHIRICHIGNO, *già direttore generale della SIAE*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Enzo CARRA (UdCpTP), Emilia Grazia DE BIASI (PD) e Ricardo Franco LEVI (PD).

Rispondono ai quesiti formulati Mauro MASI e Francesco CHIRICHIGNO.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Dà, quindi, lettura di una lettera pervenuta alla Commissione da parte del Commissario straordinario della SIAE, Gian Luigi Rondi.

Intervengono, quindi, sui lavori della Commissione i deputati Emilia Grazia DE BIASI (PD), Emerenzio BARBIERI (PdL), Giuseppe GIULIETTI (Misto), il deputato Enzo CARRA (UdCpTP), a più riprese, Giorgio LAINATI (PdL), Ricardo Franco LEVI (PD) e Pierfelice ZAZZERA (IdV).

Dopo un intervento per alcune precisazioni di Manuela GHIZZONI, *presidente*, intervengono i deputati Paola FRASSI-

NETTI (PdL), Enzo CARRA (UdCpTP), Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), Giorgio LAINATI (PdL), Manuela DI CENTA (PdL) e Paola GOISIS (LNP).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 13.30.

5-06353 Centemero: Sull'approvazione dello schema di regolamento recante l'organizzazione della sezione di indirizzo sportivo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Elena CENTEMERO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Osserva, infatti, come la risposta dia conto del fatto che l'*iter* di adozione dello schema di regolamento recante l'organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 si trova in fase avanzata di attuazione. Non è stato però chiarito quale possa essere il termine entro il quale il regolamento potrà essere effettivamente adottato, di guisa che la relativa disciplina normativa potrà essere definita entro la fine della legislatura.

5-06521 Margiotta: Disparità di trattamento tra docenti abilitati con riguardo alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore MARGIOTTA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non contiene alcuna soluzione alle problematiche da lui segnalate, specialmente con riferimento all'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei docenti del semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS, non menzionati nel decreto cosiddetto « Milleproroghe 2012 » tra le categorie per le quali è prevista la riapertura delle graduatorie.

5-06565 De Pasquale: Sulla fruizione dell'anno sabbatico per i docenti degli istituti dell'alta formazione artistica e musicale.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto, pur sottolineando la correttezza, dal punto di vista formale, della normativa citata, non ne condivide il contenuto sostanziale della risposta. Ritiene, infatti, che la circolare n. 6372 del Ministero del 15 novembre 2011 sia intervenuta su diritti acquisiti, modificandoli retroattivamente. Fa riferimento, in particolare, alla disparità di trattamento dei docenti delle accademie e dei conservatori, che, contrariamente ai docenti universitari, non hanno più diritto, a seguito della circolare citata, di usufruire dell'anno sabbatico per la realizzazione di progetti e per motivazioni di studio. Segnala, in proposito, come anche la legge n. 183 del

2011, — citata nella risposta con riferimento a disposizioni « sovraordinate », — sia di fatto intervenuta a normare la materia, pur in presenza di un regime di privatizzazione del pubblico impiego.

5-06610 Giuliotti: Sulla situazione del Museo storico della liberazione situato in via Tasso a Roma.

Maria COSCIA (PD) sottoscrive l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giuseppe GIULIETTI (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che dà conto della valida e meritoria attività svolta dal Museo storico della liberazione di Roma. Ribadisce, inoltre, la necessità di un rapido e tempestivo intervento di ristrutturazione e di riorganizzazione del Museo, recentemente visitato anche dal Presidente della Repubblica. Auspica, inoltre, che in tempi brevi rappresentanti del Ministero e del Museo possano addivenire a soluzioni condivise, stabilendo una programmazione dei finanziamenti, anche al fine di consentire un pieno ed effettivo utilizzo del museo da parte della comunità nazionale.

5-06668 Siragusa: Questioni connesse alla formazione degli insegnanti e ai tirocini formativi attivi (TFA).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Osserva, quindi, come il Governo abbia fornito una risposta alla prima domanda posta nell'atto di sindacato ispettivo, in materia di revisione dei tirocini formativi attivi e sulla loro effet-

tiva corrispondenza con il fabbisogno reale, chiedendo tuttavia di verificare più nel dettaglio tale ultima corrispondenza. Con riguardo, poi, ai tirocini formativi attivi speciali, manifesta la sua perplessità sul fatto di accomunare i percorsi dei giovani neolaureati con quelli di coloro che insegnano da anni. Al riguardo, suggerisce invece di mantenere il percorso abilitante tradizionale e i tirocini formativi attivi solo per i giovani neolaureati, prevedendo invece per gli altri soltanto un corso di abilitazione. Segnala, infine, la necessità di evitare di far ripetere la formazione per quanti hanno già superato, seppure con riserva, gli esami finali del corso abilitante. Sottolinea infatti che tali soggetti, sia pure a seguito dell'intervento della giustizia amministrativa, hanno comunque completato il loro ciclo di formazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nel corso della prossima settimana, svolgerà la discussione di risoluzioni vertenti sulla stessa materia.

5-06871 Coscia: Sulla determinazione degli organici del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013 nella provincia di Roma.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, segnalando il preoccupante perdurare dei disagi derivanti dalla situazione descritta nell'interrogazione, soprattutto in alcuni quartieri periferici della città di Roma, come Tor Bella Monaca. Stigmatizza, quindi, che l'Ufficio scolastico regionale del Lazio, ponendo in essere una gestione centralistica nella determinazione dell'organico del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013, abbia, di fatto, disatteso la circolare ministeriale n. 25 del 29 marzo 2012, finalizzata alla realizza-

zione dell'organico funzionale previsto dalla normativa vigente.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali.

C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione dei progetti di legge in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento. Così rimane stabilito.

Avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge in titolo, giungendo all'elaborazione di un testo unificato, sul quale le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. È stato quindi richiesto il

trasferimento alla sede legislativa, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 aprile 2012. Ricorda che il Governo ha subordinato l'assenso al trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in titolo al recepimento di condizioni di cui dà lettura, in riferimento alle quali spetterà al relatore indicare come intende procedere. Ricorda, altresì, che è stata assegnata in sede legislativa il 22 maggio 2012 la proposta di legge n. 5075 Di Pietro, recante norme per l'autogoverno del sistema educativo di istruzione e formazione nonché in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche, formazione e reclutamento del personale docente e istituzione di un'area contrattuale specifica per il personale del comparto della scuola, che è abbinata alle proposte in esame.

Avverte, quindi, che è stata presentata dai deputati Zazzera, Di Pietro e Di Giuseppe una questione pregiudiziale di costituzionalità (vedi allegato 7). Al riguardo, ricorda che, a norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti; può, altresì, intervenire nella discussione un deputato per ciascuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti. Dà quindi la parola al proponente, ai fini dell'illustrazione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), illustra la questione pregiudiziale di costituzionalità di cui è primo firmatario, raccomandandone l'approvazione. Esprime innanzitutto, a nome del suo gruppo, profondo dissenso sul metodo e sul merito del provvedimento in esame. Sul metodo, sottolinea infatti che si è scelto un percorso di esame irrituale per una riforma molto importante; nel merito, invece, una volta approvato il provvedimento si rischia di dar luogo a seri problemi per il settore. Sarebbe quindi stato preferibile, anche per i motivi indicati, svolgere la discussione del provvedimento in modo più ampio e aperto in Assemblea.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), intervenendo sui lavori della

Commissione, avverte che, per il concomitante svolgimento di una sua interpellanza in Assemblea, deve necessariamente allontanarsi dalla seduta.

Caterina PES (PD), con riguardo alla pregiudiziale di costituzionalità presentata dall'onorevole Zazzera, premette innanzitutto che l'autonomia scolastica è già prevista dalla Costituzione e che, inoltre, la trasmissione del sapere è anche espressione di un patto educativo tra scuola territorio e famiglia. Osserva, quindi, come sarà sempre prevista una valutazione nazionale che stabilisca i livelli essenziali delle prestazioni, in modo che non vi sia alcuna violazione del principio di eguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Con riguardo, poi, alla presunta violazione dell'articolo 2 della Costituzione, ricorda come il compito di formare il cittadino non sia esclusivo della scuola, essendo condiviso con altre istituzioni sociali. Rileva, quindi, come, con riferimento alla libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione, l'insegnamento sia innanzitutto un patto educativo che coinvolge molteplici soggetti. Preannunzia, quindi, il voto contrario sulla pregiudiziale di costituzionalità.

Giovanni Battista BACHELET (PD), intervenendo a titolo personale, osserva come tanto l'autonomia scolastica quanto le competenze regionali in tale materia siano già previste dalla Costituzione.

Paola GOISIS (LNP) comprende la posizione manifestata dall'onorevole Zazzera, che lascia intravedere profili di incostituzionalità in più parti del testo. Ricorda, in particolare, come il suo gruppo sia favorevole a un reclutamento dei docenti più collegato al territorio di riferimento. Preannuncia, quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto di astensione sulla pregiudiziale di costituzionalità.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ricorda che sul testo in esame si è svolto un lavoro molto serio in Commissione, che ha por-

tato a modifiche importanti e condivise del testo. Ritiene, in particolare, che occorra una seria riflessione sui profili di eguaglianza presidiati dall'articolo 3 della Costituzione, dovendo comunque sempre l'ordinamento tendere a ridurre qualsiasi tipo di diseguaglianza. Con riguardo al metodo, ritiene assolutamente cruciale dare ascolto a tutte le opinioni, anche quelle più critiche, tanto più adesso che il provvedimento è esaminato in sede legislativa. Preannuncia, quindi, il voto contrario sulla pregiudiziale di costituzionalità.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1, presentata dai deputati Zazzera, Di Pietro e Di Giuseppe.

Comunica quindi che sono in missione i deputati Colucci e Pisicchio. Comunica, altresì, che il deputato Zeller, sostituisce il deputato Belcastro.

La Commissione respinge quindi la questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1, presentata dai deputati Zazzera, Di Pietro e Di Giuseppe (*vedi allegato 7*).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rinvia, quindi, la discussione sulle linee generali del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-06353 Centemero: Sull'approvazione dello schema di regolamento recante l'organizzazione della sezione di indirizzo sportivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi entro i quali potrà essere approvato in modo definitivo lo schema di regolamento recante Organizzazione della sezione ad indirizzo sportivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. Ciò in considerazione di quanto dichiarato dall'onorevole Ministro nel corso di un'intervista riguardo alla previsione di iniziare le lezioni per tale indirizzo di studi con l'anno scolastico 2013/2014.

Si ricorda preliminarmente che lo schema di regolamento in discorso intende dare attuazione al citato articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, concernente la riforma dei licei, attraverso l'organizzazione dei percorsi delle sezioni a indirizzo sportivo dei licei stessi, in modo da colmare l'attuale vuoto normativo e da impedire la proliferazione di percorsi di studio non regolamentati e disomogenei tra loro.

La sezione a indirizzo sportivo non si configura né come un liceo (aggiuntivo rispetto alle sei tipologie previste dal primo comma dell'articolo 3 sopra richiamato), né come un mero raggruppamento di discipline che integrano ciascuno dei diversi percorsi liceali. Esso si presenta invece come una sezione del liceo scientifico, del quale ricalca il medesimo monte orario annuale, e rispetto al quale presenta alcune peculiarità: in particolare, non è previsto l'insegnamento obbligatorio del latino, c'è un potenziamento dell'insegnamento di scienze motorie e sportive e vengono introdotti gli insegnamenti di diritto ed economia dello sport e di discipline sportive.

La scelta degli sport da studiare e da praticare è rimessa alle singole istituzioni scolastiche, che terranno conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie nonché delle esigenze del territorio. Inoltre, la frequenza della sezione a indirizzo sportivo è aperta a tutti gli studenti, compresi i disabili, e non sono previste prove selettive di accesso.

Ciò detto, si informa che l'iter procedurale per l'emanazione del decreto si trova in fase avanzata di attuazione. Infatti, successivamente ai passaggi già ricordati dall'Onorevole interrogante (deliberazione in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2011 e pareri in senso favorevole con annotazioni espressi sia dalla Conferenza unificata il 27 ottobre 2011), sia dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione il 14 dicembre 2011, è stato recentemente acquisito anche il parere del Consiglio di Stato. La Sezione consultiva per gli atti normativi si è pronunciata nell'adunanza del 3 aprile 2012 esprimendo parere favorevole con alcune osservazioni.

Allo stato, sono in corso le procedure per addivenire all'adozione definitiva del regolamento i cui tempi non possono comunque essere compatibili con l'introduzione del nuovo indirizzo di studi a partire dal prossimo anno scolastico 2012/2013, data la chiusura delle iscrizioni e la programmazione dell'offerta formativa da parte delle regioni ormai completata.

La notizia fornita alla stampa circa l'attivazione del liceo ad indirizzo sportivo dal successivo anno scolastico 2013/2014 potrà trovare senz'altro conferma.

ALLEGATO 2

5-06521 Margiotta: Disparità di trattamento tra docenti abilitati con riguardo alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante chiede che vengano assunte iniziative finalizzate a garantire ai docenti abilitati del semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS l'accesso alle graduatorie ad esaurimento. Infatti, tali docenti, pur essendo già abilitati, non sono menzionati tra le categorie elencate dall'articolo 14 comma 2-ter del decreto legge « Milleproroghe » n. 216 del 2011 (convertito dalla legge n. 14 del 2012) e ciò determinerebbe una disparità di trattamento nei loro confronti.

Al riguardo giova ricordare che l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006 ha trasformato le ex graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, facendo salvi i soli inserimenti da effettuare per il biennio 2007/2008.

Allo scopo di evitare la formazione di nuovo precariato è sembrato opportuno al legislatore di non incrementare ulteriormente tale canale di reclutamento. In linea con tale principio, anche il comma 2-ter del decreto « Milleproroghe » citato nell'atto parlamentare ha precisato che le graduatorie ad esaurimento restano

chiuse, istituendo nel contempo una fascia aggiuntiva per le categorie di personale indicate nel medesimo articolo.

Ciò precisato, è da notare che coloro che hanno frequentato il semestre aggiuntivo SSIS non sono totalmente esclusi dalle citate graduatorie ad esaurimento, in quanto gli stessi già possiedono un'altra abilitazione, conseguita nei precedenti cicli SSIS, grazie alla quale si sono potuti inserire a suo tempo nella predetta graduatoria.

Pertanto, i docenti in questione che ambiscano all'immissione in ruolo per la classe di concorso o titolo di specializzazione per il sostegno, la cui abilitazione è stata conseguita a seguito della frequenza del citato semestre aggiuntivo, potranno usufruire di altre procedure previste dalla normativa.

Più precisamente, gli interessati possono partecipare ai futuri concorsi, che costituiscono il 50 per cento delle procedure di reclutamento, e una volta entrati in ruolo nella materia per la quale sono attualmente iscritti in graduatoria ad esaurimento, potranno partecipare alla mobilità professionale.

ALLEGATO 3

5-06565 De Pasquale: Sulla fruizione dell'anno sabbatico per i docenti degli istituti dell'alta formazione artistica e musicale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede la modifica della circolare della Direzione generale dell'alta formazione artistica musicale e coreutica n. 6372 del 15 novembre 2011, con la quale è stato fatto presente ai Direttori delle accademie, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati che per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 devono essere revocati gli anni sabatici e i cumuli di permesso artistico eccedenti i trenta giorni già autorizzati.

In merito si rappresenta che l'articolo 4, commi 74 e 75, della citata legge n. 183 del 2011 prevede espressamente che « Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico » e che « i giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico ».

Il successivo comma 77 del medesimo articolo 4 prevede che i permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti al limite annuo di 30 giorni.

Alla luce di tali previsioni normative, che, in quanto disposizioni sovra ordinate, superano le previsioni del contratto collettivo sulla medesima materia, la Direzione generale ha doverosamente segnalato alle istituzioni l'obbligo di darvi attuazione adottando i provvedimenti conseguenti.

Per quanto riguarda, in particolare, la revoca dell'anno sabatico disposta nei confronti di alcuni docenti ai quali tale permesso era stato precedentemente concesso, si ritiene di dover confermare la correttezza di tale operazione posto che le citate disposizioni prevedono espressamente un limite massimo dei permessi per attività di studio pari a 10 giorni per anno accademico, la fruizione di massimo 30 giorni di permessi non goduti e, soprattutto, la revoca dei permessi già autorizzati.

ALLEGATO 4

5-06610 Giuliotti: Sulla situazione del Museo storico della liberazione situato in via Tasso a Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Giuliotti, con la quale si chiedono interventi per un pieno utilizzo da parte della comunità nazionale del Museo storico della liberazione sito in Via Tasso a Roma.

Ricordo, a tale proposito, che il Museo Storico della Liberazione è stato istituito con la legge 14 aprile 1957, n. 277 ed ha sede istituzionale in alcune unità immobiliari dell'edificio sito in Roma - via Tasso n. 145; l'immobile è stato dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo riferimento con la storia politica del Paese e sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con provvedimento del 20 marzo 1987.

L'intero immobile, di proprietà demaniale, acquisito in parte come provento di una donazione ed in parte mediante esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, è in consegna al Museo, ma la manutenzione viene effettuata dalla nostra Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, che ha provveduto e provvede agli interventi conservativi delle unità immobiliari in uso al Museo, tramite impegni di spesa nella programmazione ordinaria annuale del Ministero.

Solo per fornire qualche cifra, negli anni 2008 e 2011, per il restauro degli ambienti museali e per gli interventi conservativi di manutenzione ordinaria, nonché per le spese condominiali per la quota parte di spettanza del proprietario, si è provveduto tramite assegnazione annuale di fondi. Negli ultimi due anni si è provveduto con 20.000 euro per il 2011 e con 10.000 euro per il 2012.

Le spese di gestione e la definizione degli indirizzi, dei programmi e delle iniziative culturali ricadono nella competenza del Museo, che vi provvede tramite il Comitato Direttivo di cui all'articolo 4 della sopra citata legge istitutiva 14 aprile 1957, n. 277.

A tale riguardo vorrei precisare che l'attività culturale, altamente valida e meritoria, svolta dal Museo Storico della Liberazione di Roma non è stata mai messa in discussione da questa Amministrazione, che ha inserito il Museo, fin dal 1984, nella tabella degli istituti culturali più rappresentativi della cultura italiana destinatari di appositi contributi, gestiti dalla competente Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, che vigila sul Museo attraverso la nomina del Presidente e di quattro componenti del Comitato Direttivo, nonché di due rappresentanti effettivi e uno supplente nel Collegio dei revisori dei conti.

Sempre per fornire un quadro il più possibile aggiornato, sottolineo come, per il triennio 2009-2011, il Museo abbia ottenuto un contributo annuale di euro 50.000,00.

Per quanto riguardo la vigente tabella 2012-2014, devo riferire che il Museo ha presentato, purtroppo, la propria domanda oltre il termine di scadenza del 30 maggio 2011, stabilito dalla circolare n. 16/2002.

Il Museo ha comunque presentato domanda di contributo annuale ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante « Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali ». Domanda che è in corso di valutazione da parte dell'apposita Commissione.

ALLEGATO 5

5-6668 Siragusa: Questioni connesse alla formazione degli insegnanti e ai tirocini formativi attivi (TFA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante pone una serie di questioni riguardanti i tirocini formativi attivi (TFA) e chiede, in particolare, che gli stessi vengano programmati in numero corrispondente al reale fabbisogno riscontrato nelle diverse realtà territoriali e che si prevedano percorsi differenziati per i docenti che già hanno maturato esperienza nell'insegnamento.

Nell'atto parlamentare viene citato il decreto ministeriale n. 31 del 14 marzo 2012 che ha individuato il numero dei posti per le immatricolazioni ai TFA per l'insegnamento nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado, le sedi e le classi di concorso per singola regione.

La definizione dei posti per gli anni scolastici 2011-2012 è stata effettuata tenendo conto della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei.

Con particolare riguardo alla definizione dell'offerta formativa degli atenei, la Direzione generale dell'università ha predisposto, in data 12 settembre 2011, la nota direttoriale n. 241 con la quale ha avviato la rilevazione del potenziale formativo sulle diverse classi di abilitazione.

Nella definizione dei posti programmati si è proceduto a valutare a livello regionale le differenze tra fabbisogno stimato e offerta formativa degli atenei, cercando ove possibile di tener conto anche delle variazioni rilevate nelle regioni limitrofe. Il numero dei posti programmati a livello

regionale è stato poi ricalibrato sulle proposte formative presentate dagli atenei, anche al fine di consentire una migliore fruibilità del periodo di tirocinio da parte degli studenti residenti nelle diverse regioni.

Relativamente alle osservazioni formulate dall'Onorevole interrogante in merito all'obbligo per i docenti non abilitati che hanno maturato una certa esperienza di insegnamento di sostenere le prove preselettive per accedere al tirocinio, si informa che è in corso di definizione un regolamento che, ad integrazione del suddetto decreto ministeriale n. 249 del 2010, prevede dei percorsi abilitanti speciali per tale personale.

Per quanto riguarda la mancata attivazione del TFA per le discipline artistiche e musicali, si chiarisce che il settore in questione ha beneficiato negli anni scorsi di una specifica disciplina riguardante le abilitazioni all'insegnamento. Sono stati infatti attivati dalle Accademie di belle arti e dai Conservatori di musica corsi biennali abilitanti, riguardanti diverse discipline, che prevedevano anche attività di tirocinio presso le istituzioni scolastiche e che, come previsto dai commi 20 e 21 dell'articolo 15 del Regolamento, mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento. Pertanto, considerata la carenza dei posti disponibili e l'esigenza di non pregiudicare le legittime aspettative dei diplomandi nei predetti bienni, si è ritenuto per l'anno 2011/2012 di non attivare il TFA afferente alle discipline artistiche e musicali del comparto AFAM, in considerazione, an-

che, della previsione di avvio a regime dei nuovi corsi previsti dal citato decreto per l'anno 2012/2013.

Per quanto riguarda, poi, il caso dei docenti che hanno partecipato ai corsi abilitanti indetti con il decreto ministeriale n. 85 del 2005 e sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, si deve ribadire quanto già rappresentato in passato in relazione alla circostanza che

la data da prendere a riferimento per la maturazione dei requisiti di partecipazione ai suddetti corsi non può che essere quella di scadenza della presentazione della domanda, che è uguale per tutti, e non quella di inizio dei corsi, dal momento che questi sono iniziati in tempi differenti, a volte anche a distanza di mesi, e ciò comporterebbe disparità di trattamento tra i partecipanti.

ALLEGATO 6

5-06871 Coscia: Sulla determinazione degli organici del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013 nella provincia di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione, l'Onorevole interrogante chiede che vengano assunte iniziative affinché l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio provveda alla determinazione dell'organico del personale docente in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare ministeriale n. 25 del 2012.

Si ritiene opportuno innanzitutto precisare che dopo molti anni nei quali le dotazioni organiche del personale docente ed ATA hanno subito una forte riduzione, da ultimo per effetto dell'articolo 64 della legge 133 del 2008 che, nel più ampio programma di razionalizzazione e contenimento della spesa per il pubblico impiego, ha previsto una serie di interventi in materia di revisione e riordino del sistema scolastico, con il prossimo anno scolastico 2012/2013 si registra una inversione di tendenza e gli organici vengono confermati nella quantità del corrente anno scolastico, senza alcuna riduzione.

La conferma degli organici darà stabilità alle scuole che potranno programmare gli interventi senza dover reperire le risorse e garantirà la formazione di tutte le classi necessarie, il mantenimento e l'incremento del tempo pieno nella scuola primaria, la istituzione di tutti gli indirizzi e le articolazioni nell'istruzione secondaria di secondo grado.

Il tutto in presenza di un aumento della popolazione scolastica stimato in oltre 9.000 unità a livello nazionale.

Con la Circolare ministeriale n. 25 del 2012 sono state diramate le annuali disposizioni per la definizione delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2012/

2013, in linea con le regole dettate negli ultimi anni. In particolare, per la scuola primaria è stato ribadito che «eventuali economie derivanti dalle scelte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico reperibili a livello regionale, possono concorrere ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore, ad incrementare, ove necessario, il tempo scuola, nonché assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa». Per quanto riguarda il tempo pieno è stato disposto che nulla è innovato e, pertanto, restano confermati «l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe (da assicurare alle scuole che adottano il modello montessoriano) e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa».

Utilizzando gli spazi consentiti dalla citata disposizione, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, sulla base della co-

noscenza diretta del territorio e delle necessità rappresentate dai dirigenti scolastici, ha proceduto a definire l'organico della scuola primaria.

Il predetto Ufficio ha comunicato che la dotazione in organico di diritto assegnata alla scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013 ammonta a 18.763 unità, vale a dire 17 unità in più rispetto all'anno scolastico 2011/2012 e le classi in organico di diritto ammontano a 8.360, con un aumento di 159 classi rispetto all'anno scolastico in corso in quanto è stato riscontrato un aumento della popolazione scolastica.

Dei posti sopra indicati, 5.031 classi (116 il più rispetto all'anno scolastico

2011/2012) saranno destinati al tempo pieno di cui 1.036 alle prime con l'orario di 40 ore.

L'assegnazione di 44 ore (due insegnanti) avrebbe portato a una esigenza di organico ulteriore pari a 188 posti oppure alla riduzione di 318 prime classi già funzionanti a tempo pieno trasformandole in classe a tempo normale.

Peraltro l'Ufficio citato è stato in grado per l'anno scolastico 2012/2013 di corrispondere alle esigenze di oltre 830 famiglie residenti in zone di maggiore difficoltà, aumentando il tempo pieno di ulteriori 32 classi rispetto a quelle funzionanti nel corrente anno scolastico 2011/2012.

ALLEGATO 7

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. C. 953
Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262
De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896
Capitanio Santolini e C. 5075 Di Pietro.**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ PRESEN-
TATA DAI DEPUTATI ZAZZERA, DI PIETRO, DI GIUSEPPE**

La VII Commissione,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1 del provvedimento richiama, in relazione al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'articolo 117 della Costituzione; dispone cioè che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è sancita dall'articolo 117 della Costituzione;

s'intende evidenziare l'inesattezza del richiamo alla norma costituzionale, in quanto l'autonomia non è sancita dall'articolo 117 della Costituzione, semmai detto articolo stabilisce gli ambiti di competenza di Stato e regioni in materia di istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

l'articolo 1 del provvedimento riconosce alle istituzioni scolastiche autonomia statutaria, in particolare, gli statuti, in totale autonomia, regoleranno l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica;

sia all'articolo 1 che all'articolo 2 del provvedimento si interviene sugli organi delle istituzioni scolastiche: in base al primo, gli organi promuovono il patto educativo fra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando, fra l'altro, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, il dialogo costante tra la professionalità

della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie e le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali i piani formativi territoriali;

l'autonomia statutaria, cioè la possibilità di ogni singola scuola di stabilire un proprio statuto autonomo, creerà in modo definitivo e irreparabile una disomogeneità dell'offerta formativa e l'impossibilità dello Stato di garantire a tutti i cittadini una qualità di formazione conforme, compromettendo il diritto all'uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e violando l'articolo 117 comma 2, lettera *m*) della Costituzione, che affida allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

la definizione di scuola che compare nella disposizione di cui all'articolo 1 del testo unificato è inadeguata perché sembra dimenticare che la Scuola ha il compito di formare l'uomo e il cittadino sia come individuo singolo che come membro della collettività, i cui valori condivisi sanciti dalla Costituzione sono l'obiettivo principale dell'azione educativa della scuola. Nessuna altra realtà culturale sociale e produttiva può condividere quest'onere. Non si vuole negare che le realtà culturali che vogliono interagire forniscano il loro contributo, ma ciò potrà avvenire nella consapevolezza della loro alterità rispetto ad una Istituzione, a cui la

Costituzione ha affidato un ruolo specifico e insostituibile;

oltre a non essere chiaro cosa si intenda per realtà culturali, sociali e produttive, non è accettabile mescolare un'istituzione dello Stato con il compito delicatissimo di formare l'uomo e il cittadino, con qualsiasi altra realtà associativa sia essa di natura culturale che produttiva;

la disposizione, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *b*) del testo all'esame, che richiede la valorizzazione del dialogo costante tra la professionalità della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie appare eccessiva e arreca il rischio di ingerenze inappropriate incompatibili con la qualità dell'offerta formativa, mortificando oltremodo la professione dei docenti; inoltre il familismo eccessivo porta inevitabilmente a discriminare chi proviene da realtà socio-culturali svantaggiate e comunque impedisce il processo di emancipazione dei ragazzi dalle famiglie di appartenenza. Dette disposizioni pertanto risultano in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che sancisce il diritto di uguaglianza e l'articolo 33 che sancisce solennemente la libertà di insegnamento;

all'articolo 4, circa la composizione del Consiglio dell'autonomia, il provvedimento dispone che lo statuto, nel declinare la composizione, deve rispettare alcuni criteri: il dirigente scolastico è membro di diritto; la rappresentanza dei genitori e dei docenti è paritetica; nelle scuole secondarie di secondo grado è assicurata la rappresentanza degli studenti; del Consiglio fanno parte membri esterni, infine il Consiglio è presieduto da un genitore, eletto fra i suoi membri, cui spetta convocarlo e fissarne l'ordine del giorno;

in base alla suddetta composizione, non è chiaro quali potranno essere i membri esterni che faranno parte del consiglio ed inoltre affidare ad un genitore la responsabilità di stabilire l'ordine del giorno risulta una scelta irresponsabile, esautorando così la componente docente e la dimensione collegiale;

L'articolo 6 del provvedimento affida al Consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti, la programmazione dell'attività didattica; dispone inoltre che il Consiglio mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale, l'attività didattica di ogni classe fa capo ai relativi docenti e lo statuto disciplina « la composizione » e le modalità di partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni classe;

la suddetta disposizione rappresenta una violazione dell'articolo 33 della Costituzione, sulla libertà di insegnamento: in quanto nello stabilire che « il consiglio dei docenti deve mantenere un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale » non chiarisce cosa debba intendersi per « collegamento costante » e che peso ha la posizione del Consiglio dell'autonomia scolastica, presieduto da un genitore e che include membri esterni; inoltre, la necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e raggiungimento degli obiettivi educativi di ogni singola classe, come chiaramente stabilito al succitato articolo 6, potrebbe portare ad un'ingerenza eccessiva di genitori e alunni nella programmazione del consiglio di classe, dove è anche evidente il « conflitto di interessi » che si verrebbe inevitabilmente a creare;

L'articolo 10 del testo unificato dispone che le istituzioni scolastiche possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, consorzi e associazioni; sancisce inoltre che i *partner* possono essere soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni *no profit*;

i finanziamenti al sistema di istruzione pubblica, mai veramente adeguati alle sue reali esigenze, sono ulteriormente diminuiti con l'acuirsi della crisi economica e l'impennata del debito pubblico, in

tale situazione il coinvolgimento di capitali privati viene visto come l'unica soluzione possibile, ma la previsione dei cosiddetti *partners* esterni, comporta gravi rischi di condizionamento su tutta l'attività scolastica;

la scuola, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione, nel garantire il diritto all'istruzione, ha due doveri, uno orizzontale e uno verticale: educare tutti e promuovere i meritevoli. Essa ha quindi un ruolo determinante nella possibilità di rendere effettivo il dettato costituzionale dell'articolo 3 e cioè la rimozione « degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ».

risulta non solo rischioso, ma anche sproporzionato in termini di forze schierate in campo, che lo Stato affidi un compito così cruciale e di drastica ricaduta collettiva, anche all'iniziativa di un suo singolo cittadino, o ad associazioni di cittadini;

l'iniziativa del singolo sia esso spinto, con le migliori intenzioni, da un anelito imprenditoriale al miglioramento dell'efficacia di un servizio, sia esso costituitosi in associazione con altri (ad esempio in associazioni di genitori, uniti dalla premura per la formazione dei propri figli), non può sostituire o affiancare una gestione delle istituzioni scolastiche effettuata con responsabilità esclusiva da parte degli stessi insegnanti, ovvero i soggetti che, debitamente formati e selezionati per individuare i bisogni e le esigenze delle giovani generazioni, hanno la professionalità e le competenze necessarie ed imprescindibili per operare scelte in campo educativo, didattico e formativo, in sintesi, per formare l'uomo e il cittadino;

con la partecipazione di capitali privati nel finanziamento della scuola pubblica, associato al peso determinante che i privati avranno in seno agli organi

collegiali, lo Stato non sarà più in grado di garantire l'uniformità dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale e quindi di assicurare, a tutti indistintamente, la qualità, l'imparzialità e il diritto all'istruzione, anzi in tal modo si corre il rischio di legittimare inaccettabili sperequazioni sul territorio nazionale e di perdere di vista gli obiettivi prioritari che l'istituzione scolastica, nel corso della sua linea evolutiva, ha sempre perseguito, anche svincolando i ragazzi dai condizionamenti del gruppo di loro originaria appartenenza;

le citate disposizioni violano palesemente gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, il cui combinato disposto sancisce solennemente il diritto allo studio;

i commi da 3 a 8 dell'articolo 11 del testo unificato dispongono che le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le istituzioni scolastiche autonome. In particolare, esse istituiscono la Conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo e ne stabiliscono composizione e durata. La Conferenza ha funzioni consultive, in particolare esprimendo parere sugli atti regionali di indirizzo e programmazione in materia di: autonomia delle istituzioni scolastiche, attuazione delle innovazioni ordinamentali; piano regionale per il sistema educativo e per la distribuzione dell'offerta formativa; educazione permanente; criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali; piani di organizzazione della rete scolastica, incluse istituzioni, aggregazioni, fusioni e soppressioni di istituzioni scolastiche;

di fatto, la norma di cui all'articolo 11 succitata, più precisamente al comma 4 lettera e), nasconde la regionalizzazione del reclutamento perché affida alla competenza regionale l'elaborazione di criteri per la definizione degli organici che attualmente sono di carattere nazionale e dunque illegittimamente dà per scontata la competenza delle regioni in materia di

reclutamento; si ricorda infatti che dalle attribuzioni delle istituzioni scolastiche è escluso il reclutamento del persona docente e non docente, che rientra nelle competenze del Ministero (articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275);

dalle disposizioni su esposte e dai rilievi effettuati emerge la violazione della Costituzione sotto molteplici profili:

delibera di non procedere all'esame del Testo unificato C. 953 e abb.

1. Zazzera, Di Pietro, Di Giuseppe.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Atto n. 471 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	114
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 145 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
INTERROGAZIONI:	
5-05653 Zamparutti: Sulle procedure di approvazione dei piani dei Parchi nazionali	117
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-06479 Tullio: Sulla gestione commissariale del Parco delle Cinque Terre	117
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	124
COMITATO RISTRETTO:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut recanti « Principi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare ».	
Audizioni informali di rappresentanti dell'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) e dell'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica)	118

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Atto n. 471.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta di mercoledì 30 maggio scorso.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 1*). In particolare, dopo aver ricordato che, nel caso specifico, i margini di intervento della Commissione sono oltrremodo ristretti, dato che il provvedimento in esame è soltanto applicativo di norme di legge già vigenti e, in questa sede, non modificabili, sottolinea i seguenti punti qualificanti della citata proposta di parere: la chiara indicazione di un'azione diretta a far cessare la commistione, in ANAS, dei ruoli di concedente della rete autostradale e di concessionario della rete stradale di interesse nazionale; la necessità di superare, anche sul piano operativo e gestionale, le confusioni, incertezze e sovrapposizioni di competenze oggi esistenti fra Ministero delle infrastrutture, ANAS e Agenzia per le infrastrutture; l'esigenza di una tutela piena ed effettiva del personale trasferito dall'ANAS all'Agenzia.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), nell'esprimere piena condivisione sul contenuto e sulle finalità della proposta di parere predisposta dal relatore, segnala l'opportunità di inserire in tale proposta, allo scopo di rafforzare gli strumenti per una piena separazione dei ruoli e dei compiti fra Agenzia ed ANAS, un chiaro riferimento alla necessità che anche a livello di sedi territoriali ANAS (gli attuali Compartimenti di viabilità regionali) si proceda ad una netta separazione dei compiti operativi, da conservare ad ANAS, da quelli di controllo e indirizzo, da affidare all'Agenzia, se del caso trasferendo a quest'ultima anche le risorse umane e strumentali oggi presenti nelle sedi compartimentali dell'ANAS.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per il contenuto della proposta di parere da lui predisposta. Ritene altresì che la questione posta dal collega Misiti sia rilevante, anche se necessita, a suo avviso, di un più adeguato spazio per essere analizzata e approfondita in tutti i suoi aspetti. Invita, infine, il relatore a riflettere sull'opportunità di lasciare nel parere un ri-

chiamo così esplicito ai diritti del personale trasferito all'Agenzia, perché se è vero che tali diritti vanno salvaguardati è altrettanto vero che non è la sede parlamentare quella più propriamente a ciò deputata.

Armando DIONISI (UdCpTP), nel condividere il contenuto della proposta di parere predisposta dal relatore, invita questi a valutare con la dovuta attenzione la proposta formulata dal collega Misiti, che a suo avviso va nella giusta direzione di rafforzare il ruolo e le competenze dell'Agenzia. Conclude, quindi, valutando che opportunamente e in modo corretto, nella proposta di parere si faccia riferimento alla necessità di adeguate tutele per i lavoratori trasferiti all'Agenzia.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto ed esprime un giudizio favorevole sulla proposta di parere dallo stesso formulata. Pur apprezzando il rilievo delle considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, segnala tuttavia l'esigenza che eventuali modifiche del modello organizzativo dell'ANAS salvaguardino in ogni caso l'articolazione su base regionale delle sue strutture operative e la sua omogenea presenza sul territorio nazionale.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova versione della propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta del 31 maggio scorso.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), *relatore*, ad integrazione di quanto riferito nella seduta del 31 maggio scorso, ritiene opportuno segnalare all'attenzione del Governo e della Commissione due ulteriori punti, a suo avviso meritevoli di essere tenuti in considerazione in vista dell'espressione del prescritto parere parlamentare sul provvedimento in esame. In tal senso, chiede anzitutto che il Governo chiarisca se le modifiche al paragrafo 5 dell'Allegato siano riconducibili all'attuazione della direttiva 2009/126/CE. In secondo luogo, nel ribadire l'importanza del coinvolgimento del Ministero della salute nella predisposizione del provvedimento in esame, segnala l'importanza di inserire nella proposta di parere una chiara sottolineatura della necessità che il Governo faccia tutto quanto in suo potere per garantire che gli oneri necessari a realizzare il prescritto adeguamento degli impianti produttivi delle aziende (fondamentale sotto il profilo della tutela dei lavoratori, ma anche – data la grande diffusione degli impianti *self service* – dei consumatori) non finiscano per essere scaricati sui cittadini e sulle imprese con l'ennesimo aumento del prezzo finale dei carburanti.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano.

Nomina n. 145.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a presidente dell'ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano.

Al riguardo, rileva, anzitutto, che la candidatura del dottor Sammuri, proposta dal Ministro dell'ambiente, è una candidatura pienamente rispondente ai presupposti di legge e sulla quale – lo scorso 4 maggio 2012 – il presidente della regione Toscana ha espresso la formale intesa prevista dall'articolo 9 dalla legge n. 394 del 1991.

Inoltre, senza negare che nel caso in esame, sono state espresse, soprattutto in sede locale, una pluralità di opzioni e di punti di vista circa i criteri e gli obiettivi ai quali ancorare la scelta del candidato, ritiene doveroso ribadire in questa sede che la lettura del *curriculum vitae* del dottor Sammuri, allegato alla proposta di nomina, conferma che la sua è una candidatura di qualità: espressione di una moderna cultura ambientalista messa alla prova, per così dire, non solo nel campo dell'associazionismo ambientalista, ma anche in quello della gestione amministrativa, come è abbondantemente testimoniato dalla lunga esperienza alla guida del parco regionale della Maremma e, più ancora, dallo svolgimento di incarichi amministrativi a livello comunale e provinciale e, ormai da 3 anni, dalla direzione di Federparchi.

A suo avviso, peraltro, questo bagaglio di competenze professionali e di esperienze amministrative è un bagaglio indispensabile per chiunque voglia misurarsi, oggi, con la responsabilità di guidare un ente importante e complesso, come quello del Parco dell'Arcipelago Toscano, chiamato a fare i conti, oltre che con la generale scarsità di risorse pubbliche, anche con i gravi problemi ambientali conseguenti al naufragio della Costa Concordia e con la tradizionale complessità dei rapporti fra ente parco e comunità locali, attente alla salvaguardia dello straordinario patrimonio naturalistico di cui sono depositarie, ma al tempo stesso desiderose di valorizzare, anche sul piano economico, questo eccezionale patrimonio ambientale e naturale.

Sotto questo profilo, nel preannunciare il suo giudizio positivo sulla proposta di nomina in esame, ricorda che la nuova

gestione del Parco sarà chiamata a affrontare sfide importanti: dall'approvazione del Regolamento dell'ente e del Piano di sviluppo socioeconomico alla messa in campo di azioni concrete per la diffusione della consapevolezza sulle opportunità offerte dalla presenza di un Parco Nazionale, a partire dalla realizzazione di progetti di recupero, di valorizzazione e di promozione del patrimonio storico, culturale e naturale dei centri storici e del territorio dell'area protetta, nonché di azioni di sostegno di quella cultura dell'imprenditorialità che, oggi soprattutto, non può che essere vista come supporto essenziale delle politiche di protezione e di valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della terra e del mare dell'Arcipelago Toscano.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce, quindi, il proprio convincimento che la proposta di nomina del dottor Sammuri, oggi all'esame della Commissione, sia da valutare positivamente. Al tempo stesso, confida che il dibattito possa svolgersi e concludersi positivamente, con l'espressione di un voto unanime, che contribuirebbe senz'altro a dare più forza e più chiari indirizzi di governo all'azione dei nuovi organi direttivi dell'ente parco.

Ermete REALACCI (PD) condivide il giudizio positivo espresso dal relatore sulla proposta di nomina del dottor Sammuri. Si tratta di una nomina molto qualificata, considerato che il dottor Sammuri, presidente di Federparchi, associa alla competenza tecnica anche ottime qualità amministrative sempre più necessarie per gestire un Ente parco.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 15.10.

5-05653 Zamparutti: Sulle procedure di approvazione dei piani dei Parchi nazionali.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto alla situazione evidenziata nell'atto non è stata ancora data una soluzione definitiva. Pertanto, ritiene, come sollecitato nell'ordine del giorno da lei presentato in occasione dell'esame del decreto-legge recante proroghe di termini, che occorrerebbe quindi prevedere poteri sostitutivi da parte del Ministero dell'ambiente.

5-06479 Tullio: Sulla gestione commissariale del Parco delle Cinque Terre.

Il sottosegretario Tullio FANELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario TULLO (PD) si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo anche grazie al tempo intercorso tra la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo e la risposta fornita dal rappresentante del Governo che ha consentito di procedere nel frattempo alla nomina del nuovo presidente del Parco delle Cinque Terre. Auspica che tale nuova nomina possa contribuire a riportare serenità in un territorio colpito da diverse vicissitudini.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi,

C. 3543 Morassut recanti « Principi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare ».

Audizioni informali di rappresentanti dell'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) e dell'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica).

Le audizioni informali sono state svolte dalle 15.30 alle 16.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (Atto n. 471).

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (atto n. 471);

considerata la *ratio* dell'articolo 36 del decreto legge n. 98 del 2011, che ha introdotto un'articolata disciplina volta a ridefinire l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, attraverso l'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e la ridefinizione delle attribuzioni di ANAS Spa, al fine di far cessare la commistione, in ANAS, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall'altro, di concessionario *ex lege* della rete stradale di interesse nazionale;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 37. del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge n.1 del 2012, ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti con competenze, tra l'altro, anche in materia autostradale;

rilevato pertanto che nel settore stradale rischiano di determinarsi confusioni, incertezze e sovrapposizioni di competenze normative e gestionali tali da inficiare anche il giusto e condiviso obiettivo di porre fine alla indicata commistione di ruoli e di funzioni in capo ad ANAS, sulla

base di un principio di effettiva e chiara separazione di competenze ed attività;

sollecitato quindi, un intervento di razionalizzazione delle competenze in ambito autostradale ad oggi esistenti in capo a diversi soggetti istituzionali, per assicurare un quadro di attribuzioni certe e coerenti, necessarie per il più adeguato ed efficiente funzionamento del nuovo modello voluto dal Legislatore;

considerato che:

andrebbe specificato nello statuto che l'Agenzia sta in giudizio attraverso il direttore generale-legale rappresentante;

andrebbe garantita la continuità del trattamento contrattuale del personale trasferito all'Agenzia;

andrebbero evitate confusioni di ruoli e attività fra Agenzia ed ANAS;

andrebbero meglio coordinate le competenze in materia di diversi soggetti istituzionali (Ministero delle Infrastrutture, Anas, Agenzie, Autorità di regolazione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le parole « anche avvalendosi di Anas s.p.a., »;

2) all'articolo 4, si prevedano espressamente le competenze dell'Agenzia anche con riferimento ai sub concessionari autostradali;

3) all'articolo 16, comma 3, primo periodo, si preveda espressamente la garanzia per il personale trasferito all'Agen-

zia della continuità dell'attuale trattamento contrattuale;

4) all'articolo 16, ultimo comma, sia inserita la previsione che l'Agenzia sta in giudizio attraverso il direttore generale-legale rappresentante.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (Atto n. 471).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (atto n. 471);

considerata la *ratio* dell'articolo 36 del decreto legge n. 98 del 2011, che ha introdotto un'articolata disciplina volta a ridefinire l'assetto delle funzioni e delle competenze in materia di gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, attraverso l'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e la ridefinizione delle attribuzioni di ANAS Spa, al fine di far cessare la commistione, in ANAS, dei ruoli e delle funzioni, da un lato, di concedente della rete autostradale in concessione a terzi e, dall'altro, di concessionario *ex lege* della rete stradale di interesse nazionale;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 37 del decreto legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 36 del decreto legge n.1 del 2012, ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti con competenze, tra l'altro, anche in materia autostradale;

rilevato pertanto che nel settore stradale rischiano di determinarsi confusioni, incertezze e sovrapposizioni di competenze normative e gestionali tali da inficiare anche il giusto e condiviso obiettivo di porre fine alla indicata commistione di ruoli e di funzioni in capo ad ANAS, sulla

base di un principio di effettiva e chiara separazione di competenze ed attività;

sollecitato quindi, un intervento di razionalizzazione delle competenze in ambito autostradale ad oggi esistenti in capo a diversi soggetti istituzionali, per assicurare un quadro di attribuzioni certe e coerenti, necessarie per il più adeguato ed efficiente funzionamento del nuovo modello voluto dal Legislatore;

considerato che:

andrebbe specificato nello statuto che l'Agenzia sta in giudizio attraverso il direttore generale-legale rappresentante;

andrebbe garantita la continuità del trattamento contrattuale del personale trasferito all'Agenzia;

andrebbero evitate confusioni di ruoli e attività fra Agenzia ed ANAS, anche con riferimento alle attuali articolazioni territoriali di ANAS;

andrebbero meglio coordinate le competenze in materia di diversi soggetti istituzionali (Ministero delle Infrastrutture, Anas, Agenzia, Autorità di regolazione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le parole « anche avvalendosi di Anas s.p.a., »;

2) all'articolo 4, si prevedano espressamente le competenze dell'Agenzia anche con riferimento ai sub concessionari autostradali;

3) all'articolo 16, comma 3, primo periodo, si preveda espressamente la garanzia per il personale trasferito all'Agen-

zia della continuità dell'attuale trattamento contrattuale;

4) all'articolo 16, ultimo comma, sia inserita la previsione che l'Agenzia sta in giudizio attraverso il direttore generale-legale rappresentante.

ALLEGATO 3

5-05653 Zamparutti: Sulle procedure di approvazione dei piani dei Parchi nazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione n. 5-05653 presentata dall'On. Zamparutti ed altri, si rappresenta che il 21 dicembre 2011 si è provveduto all'aggiornamento del quadro riepilogativo dello stato di attuazione dei procedimenti per l'approvazione dei Piani dei parchi nazionali e rispetto alla situazione precedente, su cui si dà conto nell'interrogazione in parola, può rilevarsi una evidente evoluzione positiva delle procedure.

I Piani dei Parchi del Vesuvio e dell'Asinara sono stati approvati e sono in vigore (ad oggi ci sono otto Piani vigenti), mentre i Piani dei Parchi dell'Alta Murgia, del Pollino, del Gargano, del Gran Sasso, del Gran Paradiso, d'Abruzzo Lazio e Molise sono stati inoltrati alle Regioni per l'attivazione delle procedure di loro competenza.

Per il Piano del Parco de La Maddalena è stata redatta la bozza e per quello della Val D'Agri è stata avviata la procedura.

Il Piano della Sila, già redatto, è all'approvazione del Consiglio Direttivo recentemente costituito, mentre il Piano del Parco del Circeo è stato redatto ed è all'esame della Comunità del Parco.

Sono ancora in corso le procedure relative al Parco dei Sibillini e del Gran Sasso, in considerazione dell'elevato numero delle osservazioni presentate, rispet-

tivamente 1237 e 250, come ricordato nell'interrogazione, mentre per il Piano delle Cinque Terre, la Regione, in considerazione del tempo trascorso, ha ritenuto necessario revocare l'adozione e richiederne all'Ente Parco l'aggiornamento.

Ebbene, tutti gli Enti Parco, seppure perdurando le difficoltà, dovute anche al complesso *iter* tecnico-amministrativo previsto dalla legge, hanno conseguito significativi progressi nei procedimenti di competenza e tanto può evidenziarsi anche per quanto riguarda le competenze degli enti regionali.

Appare, pertanto, in questa fase più utile e proficuo che l'Amministrazione svolga innanzitutto un ruolo di controllo e di stimolo nei confronti degli Enti Parco e Regioni sulle attività in corso, anche tenendo conto della interpretazione fornita dal Consiglio di Stato e ricordata nell'interrogazione, circa i poteri sostitutivi individuati come di carattere endoprocedimentale volto al solo superamento di fasi di stallo e non come sottrazione sanzionatoria delle attribuzioni regionali.

Infine, per quanto concerne l'ultimo quesito, si rappresenta che è all'esame della Commissione Ambiente del Senato una proposta di legge e i relativi emendamenti (A.S. 1820) tendente alla revisione della legge 394/91 sugli Enti Parco.

ALLEGATO 4

5-06479 Tullo: Sulla gestione commissariale del Parco delle Cinque Terre.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione n. 5-06479 presentata dall'On. Tullo ed altri, inerente il protrarsi della gestione commissariale del Parco Nazionale delle Cinque Terre, si rappresenta quanto segue.

In premessa occorre precisare che l'attività di vigilanza del Ministero sugli Enti Parco, come è noto, si esercita esclusivamente sui provvedimenti di ordine generale e di programmazione adottati dai competenti Organi di governo. Tutti i provvedimenti che si configurano come attività aventi carattere gestionale, non rientrando nell'attività tutoria dell'Amministrazione vigilante, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 394/91 e della legge n. 70/1975, vengono adottati in autonomia dall'Ente parco, pur assoggettati alle vigenti norme di tutela giurisdizionale.

In base all'esame degli atti in possesso dell'amministrazione, comprese le relazioni trasmesse dai commissari *pro tempore*, in merito alle questioni relative al personale, si evince che dal 1° ottobre 2010, data di inizio della gestione commissariale prestava servizio presso l'Ente:

una unità di ruolo, assunta a seguito di avvenuta stabilizzazione (ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 337 e 338 dell'articolo 2 della legge 244/2007), previa procedura di conciliazione presso Tribunale del Lavoro di La Spezia, (dal 16 febbraio 2011 in aspettativa senza assegni);

una dipendente del Comune di Riomaggiore, in posizione di comando, quale Coordinatore dell'Ente (dimessasi il 3 maggio 2011);

tre unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza

al 31 dicembre 2010 (non più rinnovabile senza che si creassero legittime aspettative ai fini di una loro stabilizzazione);

quattro dipendenti a tempo indeterminato della locale Cooperativa « Via dell'Amore », per fornire supporto operativo presso l'Ente parco (con i relativi oneri rimborsati alla Cooperativa stessa).

Al fine di provvedere alle primarie esigenze di funzionamento dell'Ente, il Commissario straordinario *pro tempore*, in data 9 novembre 2010 ha provveduto ad affidare incarichi per attività di supporto tecnico-amministrativo a professionisti esterni, ricorrendo alla procedura prevista dall'articolo 125, comma 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Inoltre dal 2 novembre 2011, a seguito di un contenzioso instaurato davanti al Giudice del Lavoro ed una serie di atti intercorsi fra l'Ente e le Amministrazioni vigilanti, Ragioneria Generale dello Stato, Funzione Pubblica ed il Ministero stesso in esito al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, risultano immesse in servizio sette unità di personale, che avevano proposto il ricorso per la stabilizzazione al Tribunale di La Spezia – Sez. Lavoro.

Da ultimo, si informa che è stata avviata la procedura per la nomina del Presidente del Parco designando, d'intesa con la Regione Liguria, il Capitano di Vascello dott. Vittorio Alessandro, e per il quale è stato già espresso il parere favorevole della VIII Commissione (Ambiente) della Camera e XIII Commissione (Ambiente) del Senato.

È in fase di predisposizione l'atto amministrativo di nomina del Presidente del Parco delle Cinque Terre, che a breve verrà firmato dal Ministro Clini.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri	125
---	-----

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 7 giugno 2012.

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.

C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.10

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dell'ordinamento forense. C. 3900, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	130

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 14.25.

Nuova disciplina dell'ordinamento forense.

C. 3900, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 6 giugno 2012.

Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, segnala che la Commissione di merito, nella seduta di ieri, ha approvato una serie di emendamenti al testo in esame. Ricorda in proposito che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo 11 giugno.

Con riferimento ai profili di interesse della X Commissione evidenzia, in particolare, le seguenti modifiche.

Con riguardo al Titolo I recante le disposizioni generali, all'articolo 1 è stato elevato a due anni il termine per l'ema-

nazione dei regolamenti attuativi e a quattro anni il termine per l'emanazione delle necessarie disposizioni integrative e correttive.

All'articolo 4 è stato soppresso il comma 7 che prevedeva il divieto di costituzione di società di capitali per l'esercizio della professione forense. In considerazione della specificità di tale professione è stato quindi approvato il nuovo articolo 4-*bis* che prevede la delega legislativa per l'esercizio in forma societaria della professione forense, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tra i principi ed i criteri direttivi previsti segnalo quello contenuto nella lettera b) per il quale l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale.

All'articolo 8, con riferimento al regolamento in materia di specializzazioni si prevede, in alternativa alla frequenza dei percorsi formativi e professionali che siano indicati i requisiti necessari che accertino l'esperienza effettivamente maturata, le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia maturata una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre

anni; al comma 11 si prevede pertanto che gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata e delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto.

All'articolo 12, in materia di conferimenti dell'incarico e parametri professionali si prevede altresì che in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF. I parametri relativi al compenso professionale, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con decreto ministeriale di cui al comma 1. È stato invece soppresso il comma 6 in materia di onorari minimi.

All'articolo 18, recante le eccezioni alle norme sulla incompatibilità si prevede che in deroga a quanto stabilito nell'articolo 17, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile anche con l'insegnamento nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

È stato inserito il nuovo articolo 28 bis, recante la disciplina relativa allo sportello per il cittadino, istituito presso ciascun Consiglio di ogni Tribunale, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. L'accesso allo sportello per il

cittadino è gratuito. Il Consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

All'articolo 39, in materia di contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio, al comma 8 si prevede che al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.

Segnala infine che è stato completamente riscritto il Titolo V (articoli 49-61) in materia di procedimento disciplinare.

Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole con una condizione volta a sopprimere il comma 6 dell'articolo 2 che inserisce, tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati, le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale (*vedi allegato 1*).

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ritiene condivisibile la proposta del relatore recante la condizione di sopprimere il comma 6 dell'articolo 2 al fine di tutelare le numerose professioni non regolamentate che svolgono oggi egregiamente alcune attività di consulenza come ad esempio quelle presso le Camere di commercio.

Laura FRONER (PD) giudica assai opportuno prevedere la soppressione della norma in questione che rischia di mettere in crisi un settore professionale qualificato che si troverebbe nella condizione di perdere la quota di mercato che attualmente occupa; dichiara quindi di condividere la proposta di parere del relatore sul provvedimento in esame.

Fabio GARAGNANI (Pdl) pur chiedendo di non intervenire in difesa acritica della categoria degli avvocati, invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di trovare una soluzione che consenta la definizione di un perimetro più definito per lo svolgimento della professione forense, atteso il

dato del numero crescente di professionisti sul mercato.

Andrea LULLI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere del relatore; ritiene che sia necessario stimolare le giovani professioni a sperimentare nuovi ambiti di sviluppo professionale e a non rinchiudersi in una logica di tutela delle professioni tradizionali. Invita, infatti, a riflettere sulla necessità di sperimentare nuovi servizi più avanzati, come peraltro avviene negli altri paesi europei ad esempio nel settore della tutela della proprietà intellettuale.

Alberto TORAZZI (LNP) con riferimento alle osservazioni svolte dal collega Lulli ritiene che senz'altro debbano essere incentivate le nuove professioni che possano realisticamente trovare uno sbocco adeguato nel mercato. Esprime quindi un giudizio favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottopone al relatore l'opportunità di prevedere un'osservazione al fine di chiarire la portata normativa della delega legislativa prevista al nuovo articolo 4-*bis* ed in particolare circa la compatibilità con la normativa vigente in materia di società tra professionisti del criterio direttivo posto alla lettera *b*) che prevede espressamente che l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale.

Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, si dichiara disponibile a recepire l'osservazione formulata dal collega Quartiani.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

**Nuova disciplina dell'ordinamento forense. C. 3900,
approvato dal Senato, e abb.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* (C. 3900 approvato dal Senato e abbinate), nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Commissione di merito,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) sopprimere il comma 6 dell'articolo 2 della proposta di legge, che inserisce tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, anche in considerazione delle segnalazioni al Parlamento a tal proposito inviate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Attività per l'energia elettrica e il gas, concordi nell'evidenziare la criticità di tale disposizione che può determinare indebite restrizioni alla concorrenza.

ALLEGATO 2

**Nuova disciplina dell'ordinamento forense.
C. 3900, approvato dal Senato, e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il testo *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* (C. 3900 approvato dal Senato e abbinate), nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Commissione di merito,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) sopprimere, il comma 6 dell'articolo 2 della proposta di legge, che inserisce tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, anche in considerazione delle segnalazioni al Par-

lamento a tal proposito inviate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Attività per l'energia elettrica e il gas, concordi nell'evidenziare la criticità di tale disposizione che può determinare indebite restrizioni alla concorrenza.

e la seguente osservazione:

a) valuti la commissione di merito la compatibilità dei principi di delega di cui all'articolo 4-bis (recante delega per l'esercizio in forma societaria della professione forense) con il quadro normativo vigente in materia di società tra professionisti, in particolare con l'articolo 9-bis del decreto legge n. 1/2012 e l'articolo 10 della legge n. 183 del 2011.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C.
5256 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 131

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 9.35.

**Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
C. 5256 Governo, approvato dal Senato.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento, già approvato dal Senato, concernente la riforma del mercato del lavoro: al riguardo, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri ha definito l'organizzazione dei tempi di esame del disegno di legge, secondo un'ipotesi di calendario dei lavori che consenta tendenzialmente alla Commissione di riferire all'Assemblea entro l'inizio del prossimo mese di luglio. In particolare, fa presente che nelle prossime due settimane avranno

luogo il dibattito di carattere generale e lo svolgimento di audizioni informali, mentre il termine per la presentazione di emendamenti sarebbe fissato per la giornata di venerdì 22 giugno (con votazione degli stessi a partire da martedì 26 giugno), fermo restando che la presidenza – nel seguito dell'*iter* – si riserva di sottoporre all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una possibile rimodulazione dei tempi di esame, qualora non risultasse soddisfacente il complessivo andamento dei lavori e vi fosse l'esigenza di approfondire eventuali profili di merito.

Al contempo, avverte che lo stesso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di non procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, di altre proposte di legge recanti disposizioni che, sia pure in modo parziale, possono rientrare tra gli argomenti disciplinati dal provvedimento in esame, considerata anche la vastità delle materie trattate dal disegno di legge di iniziativa del Governo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, prima di illustrare la parte del provvedimento di propria competenza, ricorda di avere personalmente rivolto, nei giorni passati, molte critiche al disegno di legge, non solo con riferimento all'impostazione

culturale che lo ha ispirato, ma anche rispetto al mancato equilibrio tra i diversi aspetti affrontati dall'articolo 1 (rigidità e flessibilità in entrata e in uscita) e a diverse soluzioni di merito contenute nel testo. Dichiaro, quindi, di avere apprezzato il lavoro del Senato, per la capacità dimostrata nell'individuare modifiche ragionevoli e sensate al provvedimento del Governo; questo non cambia, tuttavia, il suo giudizio di merito, almeno sotto un profilo di natura personale, sebbene oggi la sua linea di condotta debba rispondere all'incarico — ricevuto dalla presidenza, che ringrazia per la fiducia accordatagli — di correlatore sul disegno di legge, che pone in secondo piano le proprie valutazioni di carattere individuale. A suo avviso, infatti, il relatore deve tenere conto della maggioranza che lo esprime, del dibattito che si svolgerà sul provvedimento e della partecipazione di tutti i gruppi, nonché delle posizioni del Governo, che — almeno per quanto riguarda la maggioranza — è un « Governo di tutti ». Ritengo, infatti, che, se il Governo in carica deve proseguire nella sua azione, arrivando sino alla scadenza della legislatura, il disegno di legge in esame diventa un passaggio obbligato; questo, peraltro, non significa che si debba prendere il provvedimento « a scatola chiusa », anche perché la Camera ha il diritto di esercitare in autonomia il proprio ruolo, pur facendosi carico delle esigenze del Governo.

Si dichiara consapevole che nel disegno di legge vi sono sicuramente « zone critiche », il cui complesso equilibrio richiede senso di responsabilità da parte delle forze politiche; in questo contesto, ritengo che la maggioranza debba saper trovare una linea di condotta comune, dimostrando anche capacità di ascolto, soprattutto delle parti sociali. Al contempo, fa notare che deve anche essere costruito un rapporto con il Governo, in una relazione che non può essere unilaterale, bensì biunivoca.

Passando, quindi, al contenuto del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro di cui oggi la Camera avvia l'esame, fa presente che esso è stato presentato dal Governo all'inizio del mese di aprile al

Senato, che ne ha concluso l'esame, apportandovi una serie di modifiche, il 31 maggio: con tale provvedimento il Governo intende rispondere all'esigenza di ammodernare il mercato del lavoro italiano, intervenendo su alcune criticità strutturali, oggetto ormai da molti anni di un ampio dibattito, politico e culturale, che ruota intorno alle tematiche della flessibilità, del lavoro giovanile e femminile, degli ammortizzatori sociali. Osserva che si tratta di temi che negli ultimi tempi, con l'approfondirsi della crisi economica e sociale, sono stati a più riprese evocati anche a livello comunitario, come nel caso della lettera dello scorso 5 agosto al Governo italiano, la quale — al di là delle valutazioni, anche di segno assai diverso, che ne sono state date — ha innescato un ampio dibattito sui temi del lavoro; con la lettera la BCE evidenziava « l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione » e richiama, poi, la necessità di « un'accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi ».

Rileva che i dati sui tassi di occupazione vedono un continuo e preoccupante arretramento del Paese: secondo gli ultimi dati Eurostat, diffusi il 29 marzo 2012 e riferiti al 2010, il tasso di occupazione ha raggiunto il 68,6 per cento nell'UE a 27 e il 68,4 per cento nell'Eurozona; i Paesi con le migliori *performances* risultano essere la Svezia (78,7 per cento), i Paesi Bassi (76,8 per cento) e la Danimarca (76,1 per cento); tra i Paesi di maggiori dimensioni economiche e demografiche, nel Regno Unito si è registrato un tasso del 73,6 per cento di occupati, in Germania del 74,9 per cento, in Francia del 69,1 per cento, in Spagna

del 62,5 per cento, in Italia del 61,1 per cento (soltanto Ungheria e Malta registrano una percentuale più bassa).

Trattandosi di un provvedimento al centro del dibattito politico ormai da alcuni mesi, sottolinea che si limiterà a richiamarne le principali linee di fondo, con riferimento ai temi della flessibilità in entrata e dei licenziamenti, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni. Nell'ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, osserva che il provvedimento configura innanzitutto il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato: in tale quadro, un istituto di rilievo strategico è l'apprendistato, che si configura quale contratto tipico per l'accesso al mercato del lavoro; il provvedimento ne amplia le possibilità di utilizzo, innalzando il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall'attuale 1/1 a 3/2, valorizzandone allo stesso tempo il ruolo formativo. Fa presente che il provvedimento si muove, poi, verso una redistribuzione delle tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali, dall'altro adeguando la disciplina dei licenziamenti. Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, segnala che si interviene rivedendo l'impianto dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che, com'è noto, attualmente delinea in termini molto ampi l'area della tutela reale, ossia della reintegrazione nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento giudicato illegittimo; più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei licenziamenti disciplinari (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti economici (per giustificato motivo oggettivo), introducendo un regime sanzionatorio, differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata l'illegittimità del licenziamento, che si concretizza nella reintegrazione (nei casi più gravi) o nel

pagamento di un'indennità risarcitoria (casi meno gravi), definita in termini certi nel suo ammontare massimo; inoltre, al fine di assicurare un rapido svolgimento dei processi, si introduce uno specifico rito per le controversie giudiziali aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti.

Per quanto concerne l'esame al Senato, ribadisce che il testo iniziale del Governo è stato modificato in più parti, a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione; successivamente, in avvio dell'esame in Assemblea, il Governo ha posto la questione di fiducia su quattro emendamenti interamente sostitutivi del testo licenziato dalla Commissione, confermandone i contenuti sostanziali. Anche per quanto riguarda le modifiche al Senato, che hanno riguardato soprattutto la flessibilità in entrata, si concentrerà, dunque, unicamente sugli aspetti di maggiore rilievo, rinviando alla documentazione degli uffici per un'analisi più puntuale.

Riguardo al contratto a tempo determinato, osserva che è stata portata da 6 a 12 mesi la durata massima del primo contratto a tempo indeterminato stipulabile senza causale e inserita una ulteriore ipotesi di acausalità operante nei casi, previsti dalla contrattazione collettiva, in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di particolari processi produttivi. In materia di apprendistato, sottolinea che è stato stabilito che il rapporto apprendisti/professionisti non può superare il 100 per cento per aziende che occupano lavoratori inferiori a 10 unità (resta invece fermo il rapporto 3 a 2 per le aziende di dimensioni maggiori). Per quanto riguarda il lavoro intermittente (lavoro a chiamata), fa notare che è stata prevista la possibilità di stipulare il contratto con lavoratori *over 55* anni e *under 24*. Per quanto attiene ai collaboratori a progetto, rileva che è stato introdotto il cosiddetto « salario di base », per cui il compenso non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore professionale; in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi na-

zionali di categoria. Segnala che è stata rafforzata, inoltre, l'indennità di disoccupazione *una tantum* (in via sperimentale per un triennio, 6.000 euro per almeno 6 mesi di lavoro in un anno: a tal fine è stata prevista un'ulteriore integrazione di risorse per 60 milioni). Con riferimento alle norme volte a contenere il fenomeno delle cosiddette «false partite IVA», fa notare che è stato precisato l'ambito di operatività della presunzione che porta a ritenere, salvo prova contraria a carico del committente, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, salvaguardando le situazioni caratterizzate da effettiva professionalità e redditività adeguata. Per quanto riguarda il lavoro accessorio, è stata ripristinata la possibilità di un suo utilizzo nel settore commerciale; nel settore agricolo, invece, è stato previsto che il ricorso ai *voucher* possa essere libero al di sotto di 7 mila euro di fatturato, mentre sopra tale soglia sarà consentito solo per i pensionati e studenti sotto i 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi di ogni ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitari: la definizione del valore orario del *voucher*, infine, è stata rimessa a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Rileva che, per quanto attiene alla flessibilità in uscita, al fine di contenere la discrezionalità in fase applicativa, è stato previsto che l'eventuale reintegro a seguito di licenziamento disciplinare illegittimo sarà deciso dal giudice verificando se il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari (e non anche delle previsioni di legge, come inizialmente previsto). Al contempo, osserva che, per i tirocini formativi e di orientamento, è stata esclusa l'ipotesi della delega legislativa, ma il ruolo delle Regioni è stato rafforzato con la previsione di un accordo per la definizione di linee guida condivise tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata; è stato previsto, inoltre, l'obbligo di corrispondere una congrua indennità agli stagisti.

Cesare DAMIANO (PD), *relatore*, soffermandosi anzitutto sulle restanti parti del disegno di legge (articoli 2, 3 e 4), fa presente che – al pari del correlatore – ne richiamerà le principali linee di fondo, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per il contenuto delle singole disposizioni. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, fa presente che il provvedimento opera un'ampia revisione normativa dei vigenti strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso la creazione di un unico ammortizzatore sociale (AspI – Assicurazione sociale per l'impiego) in cui confluiscono l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (ad eccezione di quella relativa agli operai agricoli): il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti; in particolare, oltre all'estensione a categorie prima escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che registrano brevi esperienze di lavoro. Osserva che all'AspI si affianca la cosiddetta «mini-ASpI», un trattamento breve che sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti ed è volto a sostenere i lavoratori che non abbiano i requisiti per l'accesso all'ASpI. Inoltre, fa notare che viene confermata l'attuale disciplina per la Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa integrazione straordinaria; specifiche misure riguardano il sostegno del reddito per i lavoratori ultracinquantenni, mentre numerose norme riguardano poi i fondi di solidarietà, con la definizione di una cornice giuridica unica per l'istituzione di nuovi fondi.

Rileva che si rinnovano e rafforzano le politiche attive del lavoro e il ruolo dei servizi per l'impiego, per i quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale; con riferimento ai lavoratori anziani, è stata poi prevista la possibilità che, con appositi accordi, stipulati tra datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti

e organizzazioni sindacali, venga posta a carico dei datori l'erogazione di una prestazione, di un importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, per favorirne l'esodo in situazioni di eccedenza di personale. Sottolinea che un intero capitolo è quello degli incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con l'introduzione di norme di contrasto alle cosiddette « dimissioni in bianco » e misure per il sostegno della genitorialità.

Fa notare che il finanziamento del provvedimento e, in particolare, dei nuovi ammortizzatori sociali, si realizza principalmente attraverso un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro dell'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, un'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri, l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, la riduzione della percentuale deducibile ai fini delle imposte dirette di una serie di spese relative a specifici mezzi di trasporto, la rideterminazione delle modalità di calcolo del reddito dei fabbricati. Infine, osserva che il disegno di legge prevede l'istituzione di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, basato su dati forniti dall'ISTAT e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (SISTAN), volto a verificare lo stato di attuazione degli interventi e a valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego; al sistema di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le altre Istituzioni competenti, concorrono le parti sociali, nonché l'INPS e l'ISTAT, chiamati ad organizzare banche dati informatizzate anonime aperte ad enti di ricerca e università.

Per quanto concerne il lavoro del Senato, ricorda che il testo iniziale del Governo è stato modificato in più parti, a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in Commissione; la questione di fiducia posta dal Governo su quattro emendamenti, interamente sosti-

tutivi del testo approvato dalla Commissione, ne hanno confermato i contenuti sostanziali: anche per quanto concerne le modifiche al Senato, che hanno riguardato soprattutto la flessibilità in entrata, si sofferma unicamente sugli aspetti di maggiore rilievo, rinviando alla documentazione degli uffici per un'analisi più puntuale. Per quanto concerne l'ASpI, evidenzia che è stato previsto, in particolare, che, in via sperimentale fino al 2015, il lavoratore potrà incassare l'indennità in un'unica soluzione al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale; è stata esclusa, inoltre, la corresponsione di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati terroristici e di mafia. Tra gli altri interventi, segnala: una norma a tutela dei lavoratori atipici che modifica a loro favore la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; la definizione di norme procedurali contro le cosiddette « dimissioni in bianco »; la modifica delle norme sul sostegno alla genitorialità, con l'obbligo di astensione di un giorno per il padre e la facoltà di astenersi per ulteriori due giorni in accordo con la madre e in sua sostituzione. Per quanto riguarda l'apprendimento permanente e la certificazione degli apprendimenti non formali e informali, fa notare che è stata ridefinita la platea degli enti autorizzati alla certificazione; infine, è stata conferita una delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica all'interno delle aziende.

Ad integrazione della sua relazione illustrativa, si dichiara quindi consapevole che oggi la Commissione compie il primo passaggio di un percorso non facile e non scontato: in particolare, poiché dalla XI Commissione passano riforme strategiche per i cittadini (si riferisce, in particolare, alla previdenza e al mercato del lavoro), si domanda se con il disegno di legge in esame si sia di fronte ad una vera riforma o solo ad una manutenzione del sistema. In ogni caso, ricorda che il suo gruppo è da tempo fortemente critico nei confronti

dell'azione portata avanti dal Governo su numerosi temi riguardanti le politiche sociali, evidenziando taluni errori di impostazione di cui ritiene che non si possa non tenere conto. In questo senso, ricorda le pesanti problematiche create con la riforma previdenziale, che non ha voluto prendere in considerazione criteri di gradualità per l'abolizione delle pensioni di anzianità, creando al contempo un pericoloso vuoto di tutela. Allo stesso tempo, esprime perplessità sugli interventi relativi al mercato del lavoro, con specifico riferimento alla flessibilità in entrata e in uscita, per i quali o si adotta la soluzione individuata al Senato o si modifica il testo per apportarvi miglioramenti effettivi, raggiungendo equilibri più avanzati di quelli trovati dall'altro ramo del Parlamento. In questo ambito, infatti, ritiene che si debba anzitutto evitare di peggiorare la situazione e che occorra – preso atto che le critiche delle parti sociali sembrano generalizzate e si muovono lungo opposte direzioni – tenere conto del lavoro svolto dal Senato, che ha comunque individuato una misura di compromesso.

Fa notare, dunque, che appare opportuno concentrarsi maggiormente sul sistema degli ammortizzatori sociali, che ha visto l'accorciamento dell'estensione e del periodo delle tutele: su questo versante, pur prendendo atto di possibili problemi di copertura finanziaria, ritiene che si possa lavorare con serietà, anche prendendo in considerazione una possibile dilazione temporale dell'entrata a regime dell'AspI. Giudica, poi, importante verificare l'effettiva fruibilità e accessibilità per i giovani del cosiddetto « bonus precari », nonché la congruità della disposizione che ha esteso l'abrogazione della CIGS, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca: su molti di questi argomenti, osserva che un buon punto di riferimento possa essere costituito dal provvedimento in materia di occupazione giovanile e femminile, che le Commissioni riunite X e XI hanno da poco

inviato alle altre Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei relativi pareri.

In conclusione, osserva che il suo gruppo è convinto che il Governo debba proseguire il suo lavoro sino alla fine della legislatura, sebbene le difficoltà stiano terribilmente aumentando: in questo contesto, la riforma del mercato del lavoro può rappresentare un impegnativo banco di prova, sul quale si misurerà la capacità del Parlamento di apportare eventuali modifiche migliorative.

Il viceministro Michel MARTONE si riserva di intervenire in sede di replica, a conclusione del dibattito di carattere generale.

Giovanni PALADINI (IdV), soffermandosi sulle modalità di prosecuzione dei lavori e riservandosi di svolgere un proprio intervento nel prosieguo del dibattito, rileva che le relazioni appena illustrate hanno fatto emergere una serie di criticità che pongono in risalto un problema di carenza delle coperture finanziarie, al quale sono collegate la diminuzione delle tutele per gli ammortizzatori sociali e l'esistenza di « zone buie », frutto di una scarsa capacità di ascolto delle forze sociali da parte del Governo.

Michele SCANDROGLIO (PdL), intervenendo per una considerazione di carattere preliminare, osserva che la riforma approvata dal Senato è solo una base di partenza per il lavoro della Camera, atteso che lo stesso titolo del provvedimento, che fa riferimento alle prospettive di crescita, sembra contrastare con le dichiarazioni di recente rese dal neo-presidente di Confindustria, che ha espresso preoccupazioni per l'attuale impianto del disegno di legge. Ritiene che non si possa immaginare di far crescere il Paese con una riforma che non adotta una sola scelta in favore degli imprenditori e che, di fatto, consentirà loro esclusivamente di licenziare i propri lavoratori: di fronte a un Governo che giudica sordo rispetto a tali tematiche, invita la Commissione ad avere il coraggio

di cambiare radicalmente il testo, preannunciando il proprio impegno personale in questa direzione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel riservarsi di svolgere un intervento puntuale nel seguito del dibattito, esprime le proprie perplessità per il taglio delle relazioni introduttive appena svolte, atteso che i relatori avrebbero dovuto illustrare alla Commissione il provvedimento approvato dal Senato, piuttosto che dettare linee di indirizzo politico relative al rapporto tra Governo e maggioranza: a tal fine, auspica che la presidenza richiami gli stessi relatori ad assumere un atteggiamento maggiormente consono al loro ruolo istituzionale.

Quanto alle iniziative che saranno poste in essere dal suo gruppo, preannuncia l'intenzione di proporre un ampio novero di modifiche al testo, in modo da tutelare cittadini, lavoratori e imprese da un irrigidimento del mercato del lavoro che rischia di produrre danni ad oggi non quantificabili.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che le considerazioni sinora svolte si riferiscono alle modalità di andamento dei lavori e non configurano, quindi, interventi nel dibattito di carattere generale, riconosce che i relatori – pur illustrando il provvedimento alla Commissione – hanno anche svolto una serie di riflessioni di natura politica, che hanno forse travalicato, in qualche misura, il loro ruolo istituzionale. Ritiene, tuttavia, che tali riflessioni possano anche essere valutate sotto un'altra prospettiva, in quanto idonee a contribuire a porre la Commissione nelle migliori condizioni per affrontare con consapevolezza il complesso percorso di esame del provvedimento.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), preso atto della tempistica di esame del disegno di legge, che consentirà di approfondire tutti i suoi aspetti problematici, auspica che si possa discutere con responsabilità, ma anche con determinazione, di ognuno dei profili critici che caratterizzano il testo approvato dal Senato. Fa presente, infatti,

che il suo gruppo si rifiuterebbe di partecipare a un *iter* parlamentare in cui siano soltanto i relatori a decidere quali articoli modificare e quali mantenere inalterati: se si deve ricercare un nuovo equilibrio, allora questo andrà fatto con il consenso di tutte le forze che sostengono il Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che vi sia il diritto e, per certi versi, anche il dovere, da parte dei gruppi, di intervenire sul complesso dell'articolato trasmesso dal Senato, senza veti o preclusioni: questo aspetto sarà, quindi, pienamente garantito dalla presidenza, secondo principi di autonomia e dignità, che devono sempre caratterizzare il lavoro del Parlamento.

Antonino FOTI (PdL), intervenendo in via preliminare sulle questioni emerse nella seduta odierna, ricorda che il provvedimento originariamente presentato dal Governo al Senato aveva destato forti perplessità nell'ambito del suo gruppo; il lavoro dell'altro ramo del Parlamento ha certamente migliorato la situazione, ma ad oggi la riforma non si configura ancora come un vero intervento di natura complessiva, bensì come una semplice manutenzione normativa. Poiché la situazione del Paese continua a essere grave e pesante e le aspettative della società civile e della rete imprenditoriale sono enormi, paventa il rischio che l'eventuale impossibilità di apportare modifiche e integrazioni al disegno di legge – sia con riferimento alla flessibilità in entrata e in uscita, sia con riguardo agli ammortizzatori sociali – possa arrecare danni rilevanti al sistema produttivo italiano. Considerato, pertanto, che al momento la riforma – pur migliorata dal Senato – appare insufficiente, invita la Commissione a svolgere con serietà il proprio lavoro, nell'interesse del Paese.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, intervenendo per una precisazione, sottolinea di avere svolto a titolo esclusivamente personale le proprie considerazioni politiche preliminari, senza che ciò investisse, in alcun modo, il suo ruolo istituzionale di

relatore. In ogni caso, mette in guardia tutti i gruppi dal rischio di creare una situazione per la quale – a fronte dell’incapacità di individuare una linea unitaria di compromesso – la sola soluzione possibile sarà quella di « subire », anche alla Camera, la richiesta del voto di fiducia da parte del Governo.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce come non si possa impedire alla Commis-

sione di svolgere con serietà e rigore il proprio lavoro: il compito della presidenza sarà, dunque, quello di assicurare il rispetto dei principi di dignità e autonomia del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06383 Schirru: Iniziative volte ad assicurare il pagamento degli indennizzi agli emotrasfusi	139
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	146
5-06466 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare la piena applicazione della normativa concernente il seppellimento dei feti	139
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147
5-06558 Fedriga: Iniziative per assicurare la ripresa della produzione per l'officina di proprietà di Elaboratori Diaco Biomedical S.p.A.	140
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
5-06625 Mancuso: Iniziative per promuovere una campagna pubblicitaria sui sintomi e sugli effetti dell'epatite C	140
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150

PETIZIONI:

Petizione n. 1403 del 2012 della sig.ra Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti (<i>Esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento e rinvio</i>)	141
---	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 12.40.

5-06383 Schirru: Iniziative volte ad assicurare il pagamento degli indennizzi agli emotrasfusi.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in

quanto ritiene che non sia stato sufficientemente chiarito il punto concernente le iniziative che il Ministero della salute intende assumere per ripristinare immediatamente il pagamento dei legittimi indennizzi alle persone emodanneggiate, nonché per accelerare il disbrigo delle pratiche e sanare i ritardi accumulati.

La seduta, sospesa alle 12.45, è ripresa alle 13.20.

5-06466 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare la piena applicazione della normativa concernente il seppellimento dei feti.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, apprezzando il fatto che il rappresentante del Governo abbia fornito il dato concernente il numero di feti che sono stato sepolti presso il cimitero comunale di Trespiano, che ammontano a 1009 secondo i dati comunicati alla Prefettura e forniti dal sottosegretario.

Rileva tuttavia l'assenza, nella risposta, di dati riguardanti il numero di donne che, avendo interrotto spontaneamente o volontariamente la gravidanza, abbiano fatto richiesta di provvedere in proprio al seppellimento del prodotto abortivo/feto. Il Governo non è stato altresì in grado di confermare se la quasi totalità di tali donne – come risulta agli interroganti – abbia scelto liberamente – perché tutte regolarmente informate sulle procedure – di lasciare le incombenze del seppellimento alle aziende ospedaliere e ai Comuni. Così come non ha espresso una posizione circa l'assunzione di iniziative anche normative affinché sia assicurata e garantito il diritto per i soggetti coinvolti a decidere liberamente in base alla legge 194/1978 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, scongiurando situazioni riconducibili ad esempio al caso della regione Lombardia che in data 6 febbraio 2007 ha approvato alcune variazioni al «Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali» del 9 novembre 2004, n. 6, modificando tra l'altro le procedure inerenti la richiesta di trattamento dei prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane, da parte dei genitori che lo desiderano, tramite sepoltura o cremazione. E non solo: è stato previsto lo stesso trattamento anche per i casi in cui la richiesta non venga avanzata da alcuno; in questo caso si dà carico all'ASL, all'azienda ospedaliera e al comune, che sono tenuti a trattare i prodotti abortivi e i feti in analogia alle parti anatomiche riconoscibili e quindi cremate o sepolte nelle apposite aree cimiteriali, anziché essere

smaltite come «rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo», ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003.

5-06558 Fedriga: Iniziative per assicurare la ripresa della produzione per l'officina di proprietà di Elaboratori Diaco Biomedical S.p.A.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, poiché l'interrogante ha dovuto allontanarsi all'improvviso, rinuncia al diritto di replicare alla risposta del Governo.

5-06625 Mancuso: Iniziative per promuovere una campagna pubblicitaria sui sintomi e sugli effetti dell'epatite C.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo alla propria interrogazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

PETIZIONI

Giovedì 7 giugno 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.40.

Petizione n. 1403 del 2012 della sig.ra Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti.

(Esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento e rinvio).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che il diritto di petizione, garantito dall'articolo 50 della Costituzione, consiste nella richiesta da parte di un certo numero di cittadini di provvedimenti legislativi al Parlamento, ovvero per esporre comuni necessità. Tale diritto rappresenta uno strumento di sollecitazione nei confronti dell'attività legislativa e di indirizzo politico del Parlamento. La petizione può essere esercitata da tutti i cittadini, sia individualmente sia collettivamente, senza limiti di numero, e non richiede particolari formalità, eccetto l'autenticazione della firma del proponente.

Il regolamento della Camera dei deputati prevede che le petizioni siano esaminate dalle Commissioni competenti e che l'esame possa concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo oppure con una decisione di abbinamento ad un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.

Rileva, infine, che la petizione in esame è volta ad ottenere l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il completo finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per le persone non autosufficienti (oltre un milione di cittadini) perché colpite da patologie e/o *handicap* gravemente invalidanti.

Mimmo LUCÀ (PD), *relatore*, fa presente che il 1° marzo 2012 è stata presentata alla Camera dei deputati la petizione in esame, riguardante il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per le persone non autosufficienti, promossa da numerose personalità, nonché da associazioni e organismi pubblici e privati, operanti nel campo del volontariato e della promozione sociale, e sotto-

scritta, fino a questo momento, da oltre 16.000 cittadini.

Tale petizione – cui è stato assegnato il numero 1403 – è stata annunciata all'Assemblea nella seduta del 15 marzo scorso e, quindi, assegnata alla Commissione affari sociali.

Ritiene innanzitutto che sia doveroso ringraziare il presidente e l'intero Ufficio di presidenza della Commissione, per aver inserito con grande sollecitudine all'ordine del giorno della seduta odierna questo documento, accogliendo così la richiesta dei promotori, e ringraziare in particolare il presidente Palumbo per avergli attribuito il compito di relatore.

Avverte altresì quindi l'obbligo di segnalare che il Presidente della Camera, unitamente al presidente Palumbo ed egli stesso, il 30 maggio scorso ha ricevuto una delegazione del Comitato promotore della petizione, guidata dalla sig.ra Maria Grazia Breda, prima firmataria.

In un momento in cui la crisi del rapporto tra cittadini e istituzioni parlamentari evidenzia tutta la sua grave portata, ravvisa l'opportunità di rimarcare la scelta compiuta dalla Camera dei deputati, di recepire con la necessaria tempestività, istanze così importanti promosse dalla società civile.

Da quindi lettura del testo della petizione:

« PETIZIONE POPOLARE AI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA, LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

I sottoscritti cittadini elettori chiedono ai parlamentari sia della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica di assumere gli urgentissimi provvedimenti necessari per assicurare la completa copertura finanziaria delle prestazioni, domiciliari, semiresidenziali e residenziali riguardanti le persone con *handicap* invalidanti, gli anziani malati cronici non autosufficienti, i soggetti colpiti dal morbo di

Alzheimer o da altre forme di demenza senile, i pazienti psichiatrici (complessivamente oltre 1 milione di nostri concittadini) ai quali il Parlamento, con l'approvazione dell'articolo 54 della legge 289/2002, ha riconosciuto i diritti pienamente esigibili sanciti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 concernente i livelli essenziali di assistenza (Lea).

Poiché le prestazioni sono di natura sanitaria e socio-sanitaria la completa copertura finanziaria riguarda non solo il Fondo sanitario nazionale (essendo a carico della sanità una quota dal 40 al 70 per cento degli oneri) ma anche il Fondo sociale unico a favore dei Comuni (che devono integrare le quote non versate dagli utenti) che dovrebbe comprendere il fondo per le non autosufficienze (finanziato solamente nel 2009 e nel 2010 con 400 milioni di euro per ciascun anno e non per il 2011), nonché i finanziamenti statali destinati agli stessi Comuni per le altre prestazioni di loro competenza.

In merito alle persone colpite da patologie croniche invalidanti e da non autosufficienza, si fa presente che il Parlamento, contemporaneamente al riconoscimento dei diritti dei pensionati del settore pubblico (legge 841/1953) e privato (legge 692/1955) alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, gratuite e senza limiti di durata anche nei casi di cronicità e di non autosufficienza, ha aumentato i contributi previdenziali a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, che non è mai stato revocato o ridotto.

Si ricorda altresì, come risulta dal documento « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali » predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale, e diffuso nell'ottobre 2000, che « nel corso del 1999, 2 milioni di famiglie sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la cura di un componente affetto da una malattia cronica ».

Questa allarmante situazione si è ridotta a seguito dell'entrata in vigore dei

decreti legislativi nn. 109/1998 e 130/2000 in base ai quali i soggetti con *handicap* permanente grave e gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti devono contribuire alle spese sostenute per la loro cura e assistenza esclusivamente in base alle loro risorse economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i loro congiunti. Ciononostante, secondo le ricerche del Ceis Sanità, Università di Tor Vergata di Roma:

a) Rapporto 2006: « Risulta che 295.572 famiglie (pari a circa l'1,3 per cento della popolazione) sono scese al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese sanitarie sostenute »;

b) Rapporto 2008: « Nel 2006 risultano impoverite 349.180 famiglie (pari a circa l'1,5 per cento del totale); se si utilizzano le soglie epurate della componente sanitaria il numero dei nuclei impoveriti risulta pari a 299.923 (circa l'1,3 per cento del totale) »;

c) Rapporto 2009: « L'analisi per tipologia familiare (...) evidenzia ancora una volta il ruolo rilevante della presenza di anziani o figli a carico nel determinare le difficoltà della famiglia di far fronte a spese sanitarie. In particolare si sottolinea come (...) la presenza di anziani faccia salire notevolmente la probabilità (e quindi l'incidenza) dell'impoverirsi o di andare incontro a spese catastrofiche ».

Ciò premesso, tenuto conto delle norme costituzionali (articolo 2: « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »), i cittadini firmatari della presente petizione popolare confidano nell'accoglimento della richiesta riguardante la completa copertura finanziaria delle prestazioni riconosciute dal Parlamento come diritti pienamente esigibili ».

Dopo aver letto il testo della petizione, evidenzia che essa ha lo scopo di sollecitare, al Parlamento e al Governo, tutti i provvedimenti necessari, ivi comprese le problematiche di ordine finanziario, « per assicurare la erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali riguardanti le persone con handicap invalidanti, gli anziani malati cronici non autosufficienti, i soggetti colpiti dal Morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, i pazienti psichiatrici, ai quali il Parlamento, con l'approvazione dell'articolo 54 della legge n. 289 del 2002, ha riconosciuto i diritti pienamente esigibili sanciti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente i livelli essenziali di assistenza ».

Fa presente, quindi, che i LEA, in base al citato decreto, hanno confermato il diritto esigibile e senza limiti di durata delle persone non autosufficienti alle cure sanitarie, stabilendo tuttavia l'obbligo dei pazienti di partecipare ai relativi costi. Nei casi di ricovero presso residenze sanitarie assistenziali (RSA) e strutture simili, il Servizio sanitario nazionale è tenuto a versare la quota sanitaria, il cui importo non può essere inferiore al 50 per cento della retta totale. A sua volta, l'infermo non autosufficiente, se ha un'età superiore ai 65 anni, o se sono state accertate le sue condizioni di soggetto con *handicap* in situazione di gravità, deve contribuire sulla base delle sue personali risorse economiche.

Ricorda altresì che la normativa relativa ai LEA – come è noto ai colleghi della Commissione – impone alle regioni, comprese quelle a Statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, di garantire le prestazioni sanitarie residenziali alle persone non autosufficienti, senza poter sollevare riserve di sorta, ivi compresa la questione dei mezzi finanziari. Infatti, la lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato « la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-

nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ».

Rileva quindi che, nonostante siano chiare e prescrittive le norme approvate dal Parlamento per la cura di tali persone da parte dei servizi e delle strutture sanitarie, la loro attuazione è alquanto carente in tutte le zone del nostro Paese, sia per ragioni di ordine finanziario, sia perché è ancora estesa la concezione che considera l'inguaribilità sinonimo di incurabilità. La sensibile riduzione delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito dei Fondi relativi al finanziamento delle politiche sociali, non potrà che aggravare questo quadro appena delineato.

Le norme dei LEA prevedono diritti anche per le prestazioni domiciliari. Tuttavia, non essendo state precisate nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le condizioni di accesso, i tempi delle prestazioni e le altre modalità gestionali, l'effettiva esigibilità di tali prestazioni è attualmente spesso limitata alle attività dei medici di medicina generale.

Pertanto, mentre è effettivo e riconosciuto il diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie residenziali, le erogazioni per le assistenze domiciliari restano sovente un intervento deciso discrezionalmente dalle Asl e dai Comuni.

Poiché che le leggi richiamate stabiliscono il diritto pienamente esigibile delle persone non autosufficienti alle cure socio-sanitarie residenziali senza limiti di durata, e che tale diritto, in base alle leggi vigenti, non può essere limitato dalle Asl e dai Comuni con pretesti anche di natura finanziaria, i promotori della petizione rivolgono al Parlamento una sollecitazione urgente per un intervento volto a garantire la concreta esigibilità delle prestazioni e dei servizi previsti dai LEA per questi soggetti in particolare situazione di fragilità.

Alla luce delle considerazioni svolte, proponendo ai componenti della Commissione l'accoglimento della richiesta formulata nella petizione in esame, preannuncia la presentazione, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento, di una risoluzione – di

cui auspica fin da ora l'approvazione da parte della Commissione – che impegni il Governo ad assumere i provvedimenti urgenti necessari ad assicurare la piena attuazione della legislazione vigente, per garantire i servizi e le prestazioni socio-sanitarie riconosciute alle persone non autosufficienti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dopo aver ricordato quanto il tema affrontato dalla petizione in esame sia particolarmente importante e sentito dalla Commissione, auspica che sulla petizione medesima si apra un dibattito approfondito e che, al tempo stesso, si addivenga in tempi rapidi all'approvazione di una risoluzione condivisa, in modo che essa sia particolarmente efficace.

Carmelo PORCU (Pdl) rileva come quelli segnalati dalla petizione in oggetto siano problemi che si trascinano da tempo. Si raccomanda, pertanto, alla sensibilità del sottosegretario Guerra affinché le richieste avanzate con la predetta petizione non restino senza risposta. A tal fine, chiede al rappresentante del Governo di fornire quanto prima elementi certi, in modo da poter comprendere attraverso quali modalità e in che misura si intende accogliere le suddette richieste.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) fa presente che il Governo ha inespugnabilmente disatteso gli impegni contenuti in un ordine del giorno di cui era prima firmataria, accolto dal Governo stesso il 16 dicembre 2011. In particolare, tale ordine del giorno impegnava il Governo ad emanare il decreto sui LEA entro il mese di gennaio 2012, termine da considerarsi perentorio salvo che il Ministro dell'economia non avesse comunicato al Parlamento le ragioni ritenute ostative all'emanazione del decreto in questione entro il termine indicato. Osserva come tale decreto non sia stato emanato, senza che siano state comunicate le ragioni ostative all'emanazione del decreto stesso.

Rileva altresì che il suddetto ordine del giorno conteneva ulteriori impegni – volti,

rispettivamente, a comunicare entro gennaio 2012 l'effettivo utilizzo dei finanziamenti stanziati per i « comunicatori » di nuova generazione, regione per regione; a rendere facilmente accessibili a tutti, anche su *internet*, le modalità di accesso alla loro utilizzazione, individuando dei responsabili regione per regione cui gli utenti possano riferirsi tramite canali e modalità semplici e rapide; a verificare, entro maggio 2012, le reali condizioni di assistenza, anche domiciliare, presenti nelle varie regioni – rimasti ugualmente disattesi.

Chiede, dunque, di conoscere le ragioni per le quali il Governo ha lasciato scadere inutilmente i termini entro cui avrebbe dovuto attivarsi, senza fornire alcuna spiegazione.

Alla luce di tali premesse, auspica che il dibattito sulla petizione in titolo possa costituire un'occasione opportuna per comprendere quale sia la vera volontà politica del Governo in tema di tutela delle persone più deboli.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene opportuno chiarire preliminarmente – come già avvenuto in sede di audizione sulle linee programmatiche in materia di politiche sociali, svoltasi presso la stessa Commissione – le direzioni in cui il ministero si sta muovendo per quanto riguarda la non autosufficienza. In primo luogo, il ministero ha cooperato, di concerto con il ministero della coesione territoriale, al nuovo piano Azione Coesione che, per le regioni della convergenza, prevede 330 milioni destinati ai servizi per la non autosufficienza. Chiarisce come non si tratti di semplice distribuzione di soldi, in quanto l'impiego sul territorio dei fondi erogati viene attentamente programmato in accordo con le regioni perché sia realmente funzionale alla costruzione di servizi che restino nel tempo. In secondo luogo, fa presente che il ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme a quello della salute, sta lavorando ad un piano nazionale per la non autosufficienza che non potrà che essere realizzato gradualmente. L'aspetto fondamentale di tale

piano è l'integrazione fra l'intervento sociale e quello sanitario, evitando ricoveri inappropriati e puntando alla qualità della vita di anziani e disabili. Il richiamato intervento al sud verrà utilizzato in alcune zone di ciascuna delle regioni interessate per sperimentare la filiera completa in cui si deve articolare il piano: valutazione socio sanitaria del beneficiario, costruzione di un piano personalizzato che, a seconda delle gravità e delle caratteristiche del bisogno, richiede interventi domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

Ricorda altresì che nella giornata odierna i malati di SLA stanno effettuando una protesta davanti al ministero dell'economia, evidenziando che anche in questo caso l'obiettivo centrale del Governo è quello di monitorare se l'utilizzo dei fondi da parte delle regioni sia coerente con quanto prevede la normativa di settore.

Per quanto concerne la petizione in oggetto, chiarisce che è opportuno valutare attentamente se le richieste ivi contenute vadano intese nel senso della verifica di ciò che è già previsto ma non correttamente attuato ovvero di prospettare degli interventi riformatori.

Infine, per quanto concerne le domande poste dall'onorevole Farina Coscioni, precisa che, in qualità di rappresentante del Governo, potrà acquisire le richieste informazioni presso i ministeri della salute e dell'economia, evidenziando tuttavia come l'adozione del DPCM sui LEA non rientri nella sfera delle sue competenze.

Delia MURER (PD) segnala al sottosegretario Guerra il caso dei malati di SLA in Veneto laddove si è posto un problema

di forte ritardo nell'erogazione degli stanziamenti dovuti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, precisa che potrà cercare di fornire gli elementi informativi richiesti dall'onorevole Murer solo dopo che la stessa avrà meglio circostanziato i termini della questione.

Mimmo LUCÀ (PD), *relatore*, ribadisce che la petizione in oggetto è volta ad ottenere dal Parlamento e dal Governo i provvedimenti necessari, ivi compresi quelli di ordine finanziario, occorrenti per l'attuazione dei LEA che hanno riconosciuto diritti immediatamente esigibili dalle persone non autosufficienti, diritti che riguardano le prestazioni domiciliari, semi-residenziali e residenziali indispensabili per l'erogazione delle cure socio-sanitarie. Pertanto la Commissione, con la calendarizzazione della petizione in esame, si rende interprete di un'istanza proveniente dalla società civile che ritiene, evidentemente, di sostenere, veicolandola in modo che si possa addivenire all'approvazione dei provvedimenti necessari, in sede sia parlamentare sia governativa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, condivide l'ulteriore chiarimento fornito dall'onorevole Lucà circa il ruolo che la Commissione è chiamata a svolgere attraverso l'esame della petizione in titolo, di tramite tra la società civile e le sedi istituzionali deputate all'adozione dei provvedimenti richiesti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-06383 Schirru: Iniziative ad assicurare il pagamento degli indennizzi agli emotrasfusi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni sollevate con la interrogazione in esame, si osserva quanto segue.

Per quanto attiene al riconoscimento di un indennizzo ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e da emoderivati, si rappresenta che gli Uffici del ministero della salute osservano, per la parte di competenza, le disposizioni di cui alla legge n. 210 del 1992 e alla legge n. 229 del 2005, per le quali è disposto apposito stanziamento, che non è stato interessato da alcuna forma di riduzione.

Riguardo alla eventualità della revisione dei termini per la tempestività della domanda di indennizzo, si rappresenta che il dettato normativo della legge 19 febbraio 1992, n. 210, e delle successive modificazioni e integrazioni, stabilisce il termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di dieci anni nei casi di infezioni da HIV, per la presentazione della domanda di indennizzo e che, pertanto l'Amministrazione procede nel rispetto di quanto legislativamente previsto.

Eventuali modifiche alla citata legge dovranno essere adottate quindi tramite iniziative di tipo legislativo.

Per quanto riguarda invece, la questione delle transazioni da stipulare con

coloro che abbiano instaurato azioni di risarcimento dei danni, si precisa che la procedura transattiva prevista dalla normativa vigente è in corso di svolgimento.

In particolare, non appena sarà pubblicato il decreto per la definizione dei criteri e degli importi transattivi da corrispondere ai soggetti che hanno presentato domanda di transazione – già firmato in data 4 maggio 2012 dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze ed attualmente alla valutazione della Corte dei conti ai fini della registrazione, si provvederà all'avvio della successiva fase di stipula degli atti transattivi con i soggetti che risulteranno ammessi a seguito della relativa istruttoria, come previsto dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 28 aprile 2009, n. 132.

Da ultimo, per quanto attiene alla rideeterminazione dello stanziamento di cui alla legge n. 244 del 2007 destinato alle transazioni, operato dalla legge n. 9 del 2012 di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante « interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri », si osserva che eventuali soluzioni diverse potranno essere intraprese attraverso iniziative legislative.

ALLEGATO 2

5-06466 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare la piena applicazione della normativa concernente dei feti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo in esame, in via preliminare si forniscono alcune valutazioni di carattere generale.

L'articolo 7, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 fa riferimento, come ribadito poi nel comma successivo (« espulsione o estrazione di feto ») a situazione di prodotti abortivi che, anche se di età inferiore alle 20 settimane, sembrano esulare certamente da esiti di interruzione volontaria di gravidanza nei primi 90 giorni, l'articolo 7 sembra pertanto riferito ai casi di natimortalità.

A tal proposito, si richiama quanto definito dall'OMS circa il nato morto: « Per nato morto si intende il prodotto del concepimento di 28 sett. o più, completamente espulso o estratto dalla madre, che non mostri alcun segno di vitalità come respiro spontaneo o dopo stimolazioni, pulsazioni cardiache o del cordone ombelicale, o quando l'autopsia non metta in evidenza aria nei polmoni ».

Il comma 3 dell'articolo in questione, sembra riferito alle morti fetali precoci, nel cui caso, così come previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica, la richiesta di sepoltura deve essere richiesta « dai parenti o chi per essi ».

Nel merito dei quesiti posti, si precisa che né la legge n. 194 del 1978, né il citato decreto del Presidente della Repubblica prevedono un obbligo di informazione al Ministero della salute, che vada nella direzione della tematica in esame.

Pertanto, il Ministero non dispone di dati riguardanti il numero di donne che abbiano interrotto spontaneamente o volontariamente la loro gravidanza, facendo richiesta di provvedere in proprio al seppellimento del « prodotto abortivo/feto ».

Non si è altresì in grado di confermare se « la quasi totalità » di tali donne abbia scelto di lasciare le incombenze del seppellimento alle aziende ospedaliere e ai comuni.

Per quanto concerne l'eventualità di intraprendere iniziative, anche normative, riguardo alle tematiche segnalate nell'atto ispettivo in esame, si osserva che il seppellimento dei prodotti abortivi e del concepimento viene già disciplinato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante « Approvazione del regolamento di polizia mortuaria ».

Da ultimo, il comune di Firenze, interpellato per l'interrogazione in esame, ha precisato, per il tramite della locale prefettura, che presso il cimitero comunale di Trespiano sono stati sepolti n. 1.009 feti, che si collocano in un'età gestazionale compresa fra le 20 e le 28 settimane: i feti, accompagnati da documentazione attestante l'età gestazionale ed il nominativo della donna, vengono periodicamente trasportati presso il cimitero di Trespiano dal personale operante negli ospedali cittadini.

ALLEGATO 3

5-06558 Fedriga: Iniziative per assicurare la ripresa della produzione per l'officina di proprietà di Elaboratori Diaco Biomedical S.p.A.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla situazione della azienda Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A., l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha ritenuto opportuno precisare quanto segue.

Il 4 ottobre 2011 il tribunale di Trieste ha dichiarato il fallimento dell'azienda Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A.: dallo scorso dicembre 2011 la gestione dello stabilimento di Trieste è stata concessa ad altro imprenditore, ma l'attività produttiva dello stabilimento è ferma.

Tale circostanza dipende dal fatto che l'AIFA, in data 1° dicembre 2011, ha sospeso l'autorizzazione alla produzione, in ragione di una serie di rilievi formulati nel corso dell'ispezione per revisione generale avvenuta tra il 4 e il 7 ottobre 2011.

L'ispezione dell'AIFA era finalizzata alla verifica della conformità alle norme di buona fabbricazione (*good manufacturing practice* GMP) ed alla vigente normativa.

All'esito dell'ispezione dell'ottobre 2011, l'Ufficio autorizzazioni officine/area ispezioni e certificazioni dell'AIFA ha provveduto a notificare all'azienda il riscontro di ben 29 deviazioni dalle GMP, di cui ben 19 classificate quali « maggiori », onerandola della correzione delle stesse.

Nel corso dell'ispezione, inoltre, è stata data comunicazione agli ispettori dell'AIFA del fallimento dei Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A., dichiarato come già ricordato con sentenza del 4 ottobre 2011 dal tribunale ordinario di Trieste.

In seguito ad approfondita valutazione, in data 24 ottobre 2011, l'AIFA ha notificato allo stabilimento ispezionato il preavviso di sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali, con

termine di 15 giorni per produrre documentazione ed eventuali osservazioni.

Successivamente, in data 9 novembre 2011, è pervenuta all'AIFA da parte della azienda la documentazione relativa al piano di risoluzione delle deviazioni dalle GMP rilevate nel corso dell'ispezione, che l'AIFA ha ritenuto insufficiente: ciò ha determinato l'emissione, in data 30 novembre 2011, di una determinazione di sospensione dell'autorizzazione a produrre medicinali.

La sospensione, vista la situazione, era un atto dovuto ed urgente, giustificato da motivi di tutela della salute pubblica.

Il 29 dicembre 2011, la S.M. Farmaceutici Srl ha provveduto a consegnare ulteriore documentazione sulle azioni correttive relative alle deviazioni, avvertendo che alcuni interventi sarebbero stati implementabili solo nella seconda settimana del mese di febbraio 2012, « causa l'impossibilità da parte della ditta esterna appaltata di intervenire prima ».

In data 14 febbraio 2012, l'azienda subentrata nella gestione dello stabilimento, la S.M. Farmaceutici S.R.L., ha consegnato ulteriore documentazione tecnica sulle azioni correttive di eliminazione delle deviazioni GMP rilevate nell'ispezione, richiedendo « la revoca della sospensione dell'autorizzazione per l'officina farmaceutica di Trieste ».

L'AIFA ha esaminato con procedura d'urgenza, tale documentazione tecnica, invitando, con nota del successivo 21 febbraio, la S.M. Farmaceutici S.R.L. a presentare la documentazione relativa al

cambio di titolarità da Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A. a S.M. Farmaceutici S.R.L.

Tale richiesta risulta essere stata più volte sollecitata.

Va detto che i diversi solleciti riguardanti la definizione della procedura di cambio della titolarità, lungi dal costituire meri formalismi dilatori, sono fondati sulla stretta relazione che l'articolo 52 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pone tra titolarità dell'azienda e attività di nomina della persona qualificata; proprio nell'ottica della leale collaborazione, pertanto, si è proceduto alla programmazione dell'ispezione, ancor prima della definitiva individuazione del titolare dell'autorizzazione alla produzione.

È il titolare della ditta che deve, inoltre, mettere a disposizione della persona qualificata, *ex* articolo 51, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 219 del 2006, tutti i mezzi necessari per l'espletamento delle sue funzioni, ovvero tutte le dotazioni che consentano alla stessa di poter vigilare e controllare che ogni lotto di specialità medicinale sia prodotto secondo le disposizioni di legge, ai sensi del citato articolo 52.

Nei giorni 21-23 marzo 2012, l'Ufficio GMP dell'AIFA ha effettuato l'ispezione, da cui è risultato che alcune delle deviazioni riscontrate nell'ispezione dei giorni 4-7 ottobre 2011 non erano ancora state del tutto risolte: per di più sono state rilevate 14 nuove deviazioni, delle quali 3 classificate come « maggiori ».

Le operazioni di produzione, quindi, non sono risultate ancora conformi alle GMP e alle disposizioni normative di settore poste a tutela della salute pubblica.

Si comunica che con determina dirigenziale del 27 marzo 2012, l'AIFA ha autorizzato il cambio di titolarità relativo all'officina di Trieste, da Laboratori Diaco Biomedicali S.p.A. a S.M. Farmaceutici S.R.L., essendo finalmente pervenuta, in data 20 marzo 2012, la richiesta documentazione integrativa.

L'Officina S.M. Farmaceutici S.R.L. ha inviato una parte della documentazione relativa alla risoluzione delle deviazioni solo in data 6 aprile 2012: essa è attualmente oggetto di valutazione da parte dell'AIFA.

L'AIFA ad oggi è in attesa di ulteriori evidenze che dimostrino l'avvenuta eliminazione delle residue deviazioni GMP riscontrate.

ALLEGATO 4

5-06625 Mancuso: Iniziative per promuovere una campagna pubblicitaria sui sintomi e sugli effetti dell'epatite C.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito allo stanziamento di fondi per finanziare un piano di ricerca al fine di ridurre i danni causati dal *virus* dell'epatite C, si segnala che il Ministero della salute segue, ormai da anni, una politica meritocratica circa la presentazione ed il finanziamento dei progetti di ricerca.

Il finanziamento della ricerca finalizzata, infatti, non comporta la preindividuazione, da parte del Ministero, di progetti di ricerca specifici, che poi sarà cura degli enti finanziati sviluppare.

Al contrario, i destinatari istituzionali (IRCCS, Regioni, IZS, ISS, eccetera) o i ricercatori, che a tali soggetti si affiliano, presentano progetti di loro interesse, che saranno finanziati sulla esclusiva base di criteri meritocratici.

Tali progetti sono sottoposti al vaglio di *referee* anonimi (e stranieri), nel numero di tre (per ogni progetto): solo i progetti migliori potranno accedere al finanziamento pubblico.

Il Ministero della salute ha deciso di lasciare « libera » la comunità scientifica, sia nello stabilire le priorità quanto nella scelta dei progetti, sia nella valutazione della bontà degli stessi, nella convinzione che il mondo della ricerca è il miglior giudice delle tematiche scientifiche da sviluppare e del modo in cui svilupparle.

Nel merito della questione sollevata, l'Italia e il paese con il più alto numero di casi di Epatite C in Europa. La malattia causa circa 10.000 decessi l'anno ed una cospicua spesa sanitaria per il trattamento di patologie ed interventi correlati (cirrosi, cancro del fegato, trapianto epatico).

I nuovi farmaci ad azione antivirale diretta (DAA), tra cui gli inibitori delle

proteasi di prima generazione Telaprevir e Boceprevir, aggiunti alla terapia *standard* hanno determinato, negli studi registrativi, un aumento significativo della risposta virologica sostenuta. Attualmente, sono in avanzato sviluppo clinico numerosi altri farmaci ad azione antivirale diretta.

L'Istituto superiore di sanità (ISS) ha un'esperienza di lunga durata su diversi aspetti di ricerca di base e clinica nel settore dell'infezione da virus epatitici documentata dalla produzione, nell'arco degli ultimi venti anni, di studi scientifici sulla diffusione dell'infezione in Italia e la circolazione di ceppi vitali che hanno permesso di definire il quadro epidemiologico nel corso degli anni.

Tra le attività istituzionali, l'ISS svolge compiti importanti nel campo delle Epatiti Virali. In particolare, è stato stipulato un accordo di collaborazione con il Ministero della salute per la sorveglianza nel settore della diagnosi delle Epatiti Virali. Inoltre, fin dal 1986, l'ISS è sede del Sistema Nazionale di Sorveglianza delle Epatiti Virali Acute (SEIEVA), uno strumento prezioso per la valutazione dei nuovi casi di infezione, il cui ruolo è riconosciuto sia a livello nazionale (Ministero della salute) che internazionale (*European Center for Disease Control*, ECDC).

Nell'ultimo decennio, i cambiamenti nella popolazione generale e fenomeni quali la tossicodipendenza e l'immigrazione da paesi con tassi elevati di epatite C hanno probabilmente modificato l'epidemiologia dell'infezione nel nostro paese.

Di conseguenza, è necessario aggiornare le stime di prevalenza di epatite C valutando la popolazione attuale. Sulla

base della pregressa esperienza in questo settore, l'ISS si propone come coordinatore di uno studio epidemiologico su scala nazionale che valuti il carico di infezione, aspetto importante sia per la pianificazione di interventi di prevenzione che per la valutazione dei farmaci di nuova generazione.

In seguito allo sviluppo dei nuovi farmaci, l'Istituto superiore di sanità e l'AISSF (Associazione italiana per lo studio del fegato) hanno siglato un accordo di collaborazione per lo sviluppo di una piattaforma di studio sulle problematiche relative all'utilizzo dei nuovi farmaci anti-HCV nella clinica. La Piattaforma italiana per lo studio della terapia delle epatiti virali (PITER) coinvolge i maggiori centri clinici epatologici ed infettivologici distribuiti su tutto il territorio nazionale, che

verranno direttamente coordinati dall'ISS. Tale progetto si propone di valutare prospetticamente e a lungo termine, attraverso lo studio di una vasta coorte longitudinale di pazienti HCV+, gli esiti clinici, virologici, tossicologici e di qualità della vita legati all'introduzione dei nuovi regimi terapeutici anti-HCV, monitorando l'evoluzione nel tempo delle cure per l'epatite sul territorio nazionale. Ovviamente, sarà necessario identificare forme adeguate di supporto economico pubblico per questo progetto ad alto valore aggiunto di sanità pubblica.

Da ultimo, comunico che questo Ministero, nel rispetto delle risorse disponibili, valuterà l'opportunità di avviare ogni possibile iniziativa informativa per i cittadini in ordine alla problematica in esame.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

V Comitato – Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose e cooperazione internazionale tra Stati. Riunione n. 9	152
--	-----

Giovedì 7 giugno 2012.

V Comitato – Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose e cooperazione internazionale tra Stati. Riunione n. 9.

Orario: dalle 8.50 alle 9.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007	153
Comunicazioni del Presidente	153

Giovedì 7 giugno 2012. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione di un ispettore dell'Ufficio centrale ispettivo presso il DIS che, dopo aver svolto una relazione, risponde alle domande poste da

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, dal senatore Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e dai deputati Pietro LAF-FRANCO (PdL) e Ettore ROSATO (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle 9.55.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV Camera e 11^a e 14^a Senato)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro con il Commissario europeo per l'occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, László Andor	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Emendamenti C. 4434-3380-3580-4382-4501-4516-A	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	
SEDE REFERENTE:	
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile. C. 5203 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
AVVERTENZA	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti della Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) e R.Ete. Imprese Italia in relazione alle gravi ripercussioni sul tessuto produttivo occorse nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dal recente sisma	12
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni. Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori del 7 giugno 2012</i>)	32

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Nuovo testo C. 3900, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	44

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e degli enti vigilati. Atto n. 472 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	48

SEDE REFERENTE:

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	39
Sui lavori della Commissione in materia di province	39
Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998 approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 4 (<i>Emendamento del Governo</i>)	51
Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale. C. 4664 cost. Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie. C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost. approvata, in prima deliberazione, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroolini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 5177</i>)	40
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. Testo base C. 4568 approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 705 Villecco Calipari, C. 3214 Carlucci, C. 3728 Carlucci e C. 4187 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	41
ALLEGATO 5 (<i>Nuovo testo base adottato dalla Commissione</i>)	52
Disposizioni per favorire la testimonianza e la conservazione della memoria storica sui fatti di mafia e terrorismo. C. 2417 Picierno (<i>Esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
AVVERTENZA	43

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	53
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	54

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	55
Disposizioni per favorire le transazioni commerciali tra le imprese. Testo unificato C. 3970 Dal Lago ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	56

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace (Atto n. 455) di rappresentanti: dell'Associazione nazionale magistrati (ANM), dell'Associazione nazionale giudici di pace (ANGdP), dell'Unione nazionale giudici di pace (UNAGIPA) e dell'Associazione dirigenti giustizia	58
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06740 Bernardini: Problematiche relative al carcere di Spoleto	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	61
5-06741 Bernardini: Problematiche relative alla Casa di lavoro di Sulmona	59
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	63
5-06743 Bernardini: Sulle condizioni del carcere di Secondigliano-Napoli	59
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67
5-06749 Bernardini: Sulle condizioni dell'istituto penitenziario Coroneo di Trieste	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	70
5-06776 Bernardini: Sulla situazione del carcere di Badu e Carros di Nuoro	59
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	75
AVVERTENZA	60

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione</i>)	79
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2012. (COM(2011)777 def.).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII-bis, n. 2) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	80
<i>ALLEGATO (Nuova proposta di parere presentata dal Relatore)</i>	83
Sui lavori della Commissione	81
AVVERTENZA	82
<i>ERRATA CORRIGE</i>	82

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	86
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	95
DL 59/2012: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. C. 5203 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	93

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Atto n. 480 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	93
Sui lavori della Commissione	94

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società.	
Audizione del dottor Mauro Masi, già Commissario straordinario della SIAE, e dottor Francesco Chirichigno, già Direttore generale della SIAE (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	96

INTERROGAZIONI:

5-06353 Centemero: Sull'approvazione dello schema di regolamento recante l'organizzazione della sezione di indirizzo sportivo	97
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	102
5-06521 Margiotta: Disparità di trattamento tra docenti abilitati con riguardo alla riapertura delle graduatorie ad esaurimento	98
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	103
5-06565 De Pasquale: Sulla fruizione dell'anno sabbatico per i docenti degli istituti dell'alta formazione artistica e musicale	98
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	104
5-06610 Giulietti: Sulla situazione del Museo storico della liberazione situato in via Tasso a Roma	98
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-06668 Siragusa: Questioni connesse alla formazione degli insegnanti e ai tirocini formativi attivi (TFA)	98
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-06871 Coscia: Sulla determinazione degli organici del personale docente della scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013 nella provincia di Roma	99
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	108

SEDE LEGISLATIVA:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche statali. C. 953 Aprea, C. 806, 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale, C. 1710 Cota, C. 4202 Carlucci, C. 4896 Capitano Santolini e C. 5075 Di Pietro (<i>Discussione e rinvio</i>)	99
ALLEGATO 7 (<i>Questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dai deputati Zazzera, Di Pietro, Di Giuseppe</i>)	110

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Atto n. 471 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	114
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Atto n. 469 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121
Proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano. Nomina n. 145 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	116

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-05653 Zamparutti: Sulle procedure di approvazione dei piani dei Parchi nazionali	117
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-06479 Tullo: Sulla gestione commissariale del Parco delle Cinque Terre	117
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	124

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut recanti « Principi fondamentali per il governo del territorio. Delega al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare ».	
Audizioni informali di rappresentanti dell'OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) e dell'INU (Istituto Nazionale di Urbanistica)	118

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri e C. 5093 Palmieri	125
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Nuova disciplina dell'ordinamento forense. C. 3900, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	126
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	129
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	130

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. C. 5256 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	131
---	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-06383 Schirru: Iniziative volte ad assicurare il pagamento degli indennizzi agli emotrasfusi	139
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	146
5-06466 Farina Coscioni: Iniziative volte ad assicurare la piena applicazione della normativa concernente il seppellimento dei feti	139
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	147
5-06558 Fedriga: Iniziative per assicurare la ripresa della produzione per l'officina di proprietà di Elaboratori Diaco Biomedical S.p.A.	140
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	148
5-06625 Mancuso: Iniziative per promuovere una campagna pubblicitaria sui sintomi e sugli effetti dell'epatite C	140
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	150

PETIZIONI:

Petizione n. 1403 del 2012 della sig.ra Maria Grazia Breda, da Torino, che chiede interventi per assicurare le risorse necessarie per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti (<i>Esame ai sensi dell'articolo 109 del regolamento e rinvio</i>)	141
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

V Comitato – Mafie straniere e traffici internazionali delle organizzazioni mafiose e cooperazione internazionale tra Stati. Riunione n. 9	152
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007	153
Comunicazioni del Presidente	153

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,80



16SMC0006680